



**Caso Giuliani e
Gaggio c. Italia;
traduzione
integrale della
sentenza CEDU del
24 Marzo 2011**

di Jessica Tristano
Avvocato

www.duitbase.it

09.2011

GRANDE CAMERA

CASO DI GIULIANI E GAGGIO c. ITALIA

(Ricorso no. 23458/02)

SENTENZA

STRASBURGO

24 MARZO 2011

Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.

Nel caso di Giuliani e Gaggio c. Italia,

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, riunita nella Grande Camera composta da:

Jean-Paul Costa, *Presidente*,
Christos Rozakis,
Françoise Tulkens,
Ireneu Cabral Barreto,
Boštjan M. Zupančič,
Nina Vajić,
Elisabeth Steiner,
Alvina Gyulumyan,
Renate Jaeger,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
Berro-Lefèvre Isabelle,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Zdravka Kalaydjieva,
Işıl Karakas,
Guido Raimondi, *giudici*,
e Vincent Berger, *cancelliere*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 29 settembre 2010 e il 16 febbraio 2011,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDIMENTO

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 23458/02) nei confronti della Repubblica italiana presentato alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"), da tre cittadini italiani, il Sig. Giuliano Giuliani, la Sig.ra Adelaide Gaggio (nome da sposata Giuliani) e la Sig.ra Elena Giuliani ("i ricorrenti"), il 18 giugno 2002.

2. I ricorrenti erano rappresentati dal Sig. N. Paoletti e dal Sig. G. Pisapia, avvocati del Foro di Roma. Il Governo italiano ("il Governo") era rappresentato dal suo agente, la

Sig.ra E. Spatafora, e dal co-agente, Sig. N. Lettieri.

3. I ricorrenti lamentavano la morte del loro figlio e fratello, Carlo Giuliani, come risultato dell'uso eccessivo della forza: sostenevano che lo Stato convenuto non aveva adottato le necessarie misure legislative, amministrative e regolamentari per ridurre quanto più possibile le conseguenze negative dell'uso della forza, che l'organizzazione e la pianificazione delle operazioni di polizia non erano state compatibili con l'obbligo di proteggere la vita e che l'inchiesta sulle circostanze del decesso del loro parente non era stata efficace.

4. Il ricorso era assegnato alla Quarta Sezione della Corte (articolo 52 § 1 del Regolamento della Corte). Il 6 febbraio 2007, a seguito di un'udienza sull'ammissibilità ed il merito (articolo 54 § 3), veniva dichiarato ammissibile dalla Camera di quella sezione composta dai seguenti giudici: Nicolas Bratza, Josep Casadevall, Giovanni Bonello, Kristaq Traja, Vladimiro Zagrebelsky, Stanislav Pavlovski e Lech Garlicki, e anche Lawrence Early, cancelliere di sezione.

5. Il 25 agosto 2009, una Camera della suddetta sezione, composta dai seguenti giudici: Nicolas Bratza, Josep Casadevall, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Vladimiro Zagrebelsky, Ljiljana Mijovic e Jan Šikuta, e anche Lawrence Early, cancelliere di sezione, pronunciava una sentenza in cui decideva: all'unanimità che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano materiale per quanto riguarda l'uso eccessivo della forza; con cinque voti contro due, non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano materiale per quanto riguarda l'obbligo positivo di proteggere la vita; con quattro voti contro tre, non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano procedurale; all'unanimità, non era necessario esaminare il caso relativamente alla lamentata violazione degli articoli 3, 6 e 13 della Convenzione; all'unanimità, non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 38 della Convenzione. Assegnava, a titolo di danno non patrimoniale, 15.000 euro (EUR) a ciascuno dei ricorrenti Giuliano Giuliani e Adelaide Gaggio e 10.000 euro al ricorrente Giuliani Elena.

6. Il 24 novembre 2009 il Governo e i ricorrenti chiedevano, a norma dell'articolo 43 della Convenzione e dell'articolo 73 del Regolamento della Corte, che il caso fosse rinviato davanti alla Grande Camera. Il 1 marzo 2010 un collegio della Grande Camera accoglieva la richiesta.

7. La composizione della Grande Camera era determinata secondo le disposizioni dell'articolo 26 § § 4 e 5 della Convenzione e dell'articolo 24 del Regolamento della

Corte.

8. I ricorrenti e il Governo depositavano osservazioni scritte complementari (articolo 59 § 1).

9. Il 27 settembre 2010 i giudici e i giudici supplenti nominati a riunirsi nel presente caso esaminavano i CD-ROM presentati dalle parti il 28 giugno e il 9 luglio 2010 (cfr. infra, punto 139).

10. L'udienza aveva luogo pubblicamente nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 29 settembre 2010 (articolo 59 § 3).

Sono comparsi davanti alla Corte:

(A) per il Governo

Il Sig. N. LETTIERI, *Co-agente*,

La Sig.ra P. ACCARDO, *Co-agente*,

Il Sig. G. ALBENZIO, *Avvocato dello Stato*;

(B) per i ricorrenti

Il Sig. N. PAOLETTI,

La Sig.ra G. PAOLETTI,

La Sig.ra N. PAOLETTI, *Avvocato*,

La Sig.ra C. SARTORI, *Assistente*.

La Corte ascoltava le loro deduzioni.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

11. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1938, 1944 e 1972 e vivono a Genova e a Milano. Essi sono il padre, la madre e la sorella di Carlo Giuliani, il quale fu ucciso durante le manifestazioni in occasione del vertice del G8 a Genova nel luglio 2001.

A. Il contesto del vertice del G8 di Genova e gli eventi che hanno preceduto la morte di Carlo Giuliani

12. Il 19, 20 e 21 luglio 2001 a Genova aveva luogo il vertice del G8. In città si

svolgevano numerose manifestazioni "anti-globalizzazione" e le autorità italiane avevano messo in atto delle misure di sicurezza. Secondo l'articolo 4 (1) della Legge 149 dell'8 giugno 2000, il prefetto di Genova era autorizzato ad utilizzare il personale militare per garantire la sicurezza pubblica in occasione del vertice. Inoltre, la parte della città in cui il G8 si riuniva (centro storico) era designata come "zona rossa" e isolata per mezzo di una recinzione metallica. Di conseguenza, solo i residenti e le persone che lavoravano nella zona potevano accedervi. L'accesso al porto era vietato e l'aeroporto era chiuso al traffico. La zona rossa era contenuta all'interno di una zona gialla, che a sua volta era circondata da una zona bianca (normale).

13. Le istruzioni di servizio del 19 luglio 2001 erano emesse dal comandante delle forze dell'ordine il giorno prima del decesso di Carlo Giuliani. Esse riassumevano le priorità delle forze dell'ordine come segue: stabilire una linea di difesa all'interno della zona rossa, con il compito di respingere rapidamente ogni tentativo d'irruzione; istituire una linea difensiva all'interno della zona gialla per far fronte a eventuali incidenti, tenendo conto della posizione dei manifestanti in varie località e delle azioni perpetrate dagli elementi più estremisti; mettere in atto misure di ordine pubblico nelle zone interessate dalle manifestazioni, tenendo presente il rischio di violenza rappresentato dalla folla di persone.

14. Le parti convenivano sul fatto che le istruzioni di servizio del 19 luglio 2001 modificavano il piano fino allora elaborato per quanto riguarda l'impiego di mezzi e risorse disponibili, al fine di consentire alle forze dell'ordine di contrastare efficacemente ogni tentativo di entrare nella zona rossa da parte dei partecipanti alla manifestazione delle *Tute Bianche*, annunciata e autorizzata per il giorno successivo.

15. I ricorrenti sostenevano che le istruzioni di servizio del 19 luglio avevano conferito ai carabinieri coinvolti nella morte di Carlo Giuliani un ruolo dinamico, mentre in precedenza sarebbero dovuti rimanere in una sola posizione. Il Governo dichiarava che le istruzioni di servizio erano state comunicate oralmente agli ufficiali sul posto.

16. Un sistema di radio comunicazioni era stato messo in atto, con una sala di controllo delle operazioni situata alla questura di Genova, che era in contatto radio con gli agenti su strada. Gli agenti di carabinieri e polizia non potevano comunicare direttamente tra loro via radio; potevano comunicare solo con la sala di controllo.

17. La mattina del 20 luglio alcuni gruppi di manifestanti particolarmente aggressivi, indossando passamontagna e maschere (i "Black Bloc") provocavano numerosi incidenti e si scontravano con le forze dell'ordine. Il corteo delle Tute Bianche doveva

partire dallo stadio Carlini. Si trattava di una manifestazione che coinvolgeva diverse organizzazioni: i rappresentanti del movimento "No Global" e dei centri sociali, giovani comunisti del partito *Rifondazione Comunista*. Sebbene credessero in una manifestazione non-violenta (disobbedienza civile), avevano annunciato un obiettivo strategico, vale a dire cercare di penetrare nella zona rossa. Il 19 luglio 2001 il capo della polizia di Genova (questore) aveva vietato al corteo delle Tute Bianche di entrare nella zona rossa o nella zona ad essa adiacente, e aveva schierato le forze dell'ordine per fermare il corteo a Piazza Verdi. Di conseguenza, i manifestanti potevano proseguire dallo stadio Carlini per tutto il percorso lungo Via Tolemaide fino a Piazza Verdi, vale a dire ben oltre l'incrocio di Via Tolemaide e Corso Torino, dove si manifestavano degli scontri, come dettagliato di seguito.

18. Verso le 13:30 il corteo partiva e si dirigeva lentamente verso ovest. Intorno alla Via Tolemaide vi erano segni di precedenti atti vandalici. Il corteo veniva guidato da un gruppo di contatto formato da politici e un gruppo di giornalisti con videoregistratori e videocamere. Il corteo rallentava e faceva un certo numero di fermate. Nelle vicinanze di via Tolemaide avvenivano degli incidenti che coinvolgevano persone, con maschere e passamontagna, e forze dell'ordine. Il corteo raggiungeva la galleria ferroviaria all'incrocio con Corso Torino. Improvvisamente, i carabinieri sotto il comando del sig Mondelli lanciavano del gas lacrimogeno contro i manifestanti. I carabinieri caricavano in avanti, facendo uso dei loro manganelli. Il corteo veniva spinto indietro verso est fino all'incrocio con Via Invrea.

19. I manifestanti si dividevano: alcuni si dirigevano verso il lungomare, mentre altri cercavano rifugio in via Invrea e quindi nella zona intorno a piazza Alimonda. Alcuni manifestanti rispondevano all'attacco lanciando oggetti contundenti come bottiglie di vetro o bidoni della spazzatura alle forze dell'ordine. Veicoli blindati appartenenti ai carabinieri risalivano la Via Casaregis e la Via Invrea ad alta velocità, abbattendo le barriere erette dai manifestanti e costringendo questi ultimi a lasciare la scena. Alle 15:22 la sala di controllo ordinava al Sig. Mondelli di allontanarsi e lasciare passare i manifestanti.

20. Alcuni manifestanti reagivano con violenza e si scontravano con le forze dell'ordine. Verso le 15:40 un gruppo di manifestanti attaccava un furgone blindato dei carabinieri e apriva il fuoco.

B. Il decesso di Carlo Giuliani

21. Verso le 17:00 la presenza di un gruppo di manifestanti che sembrava molto aggressivo era osservato dal battaglione Sicilia, costituito da circa cinquanta carabinieri posti nelle vicinanze di Piazza Alimonda. Due jeep erano parcheggiate nelle vicinanze. L'agente di polizia Lauro ordinava ai carabinieri di caricare i manifestanti. I carabinieri caricavano a piedi, seguiti dalle due jeep. I manifestanti riuscivano a respingere la carica, ed i carabinieri erano costretti a ritirarsi in modo disordinato nei pressi di Piazza Alimonda. Le foto scattate da un elicottero alle 17:23 ritraggono i manifestanti che corrono lungo Via Caffa nell'inseguimento delle forze dell'ordine.

22. In vista del ritiro dei carabinieri le jeep tentavano di lasciare la scena. Una riusciva a muoversi, mentre l'altra aveva l'uscita bloccata da un contenitore di rifiuti rovesciato. Improvvisamente, parecchi manifestanti armati di pietre, bastoni e sbarre di ferro lo circondavano. I due finestrini laterali posteriori e il lunotto della jeep furono distrutti. I manifestanti urlavano insulti e minacce agli occupanti della jeep e lanciavano pietre e un estintore in prossimità del veicolo.

23. C'erano tre carabinieri a bordo della jeep: Filippo Cavataio ("FC"), che era alla guida, Mario Placanica ("MP") e Dario Raffone ("DR"). MP, che soffriva gli effetti delle ordigni lacrimogeni lanciati durante il giorno; aveva ricevuto il permesso dal capitano Cappello, comandante di una compagnia di carabinieri, di allontanarsi dalla scena degli scontri. Accovacciato nel retro della jeep, ferito e in preda al panico, si stava proteggendo da un lato con uno scudo antisommossa (secondo la dichiarazione del manifestante Predonzani). Gridando contro i manifestanti di andarsene "o li avrebbe uccisi", MP estraeva la pistola Beretta 9 millimetri, la puntava in direzione del finestrino posteriore del veicolo e, dopo qualche decina di secondi, sparava due colpi.

24. Uno dei proiettili colpiva, in volto, Carlo Giuliani, un manifestante con passamontagna. Lo stesso si trovava vicino alla parte posteriore della jeep e aveva appena raccolto un estintore vuoto da terra, sollevandolo. Cadeva a terra vicino alla ruota posteriore sinistra del veicolo.

25. Poco dopo, F.C. riusciva a riavviare il motore e, nel tentativo di allontanarsi, faceva marcia indietro, salendo sul corpo di Carlo Giuliani durante il movimento. Inseriva la prima marcia e investiva una seconda volta il corpo. In seguito la jeep si dirigeva verso Piazza Tommaseo.

26. Dopo "pochi metri", il maresciallo dei carabinieri Amatori saliva sulla jeep e si metteva alla guida "poiché il conducente era in stato di shock". Entrava nella jeep anche un altro carabiniere di nome Rando.

27. Le forze di polizia poste sul lato opposto della Piazza Alimonda intervenivano e disperdevano i manifestanti. A loro si aggiungevano alcuni carabinieri. Alle 17:27 un ufficiale di polizia che aveva assistito alla scena chiamava la sala di controllo per chiedere un'ambulanza. Un medico, giunto sul posto, dichiarava il decesso di Carlo Giuliani.

28. Secondo il Ministero dell'Interno, non era possibile indicare il numero esatto di carabinieri e degli agenti di polizia al momento del decesso di Carlo Giuliani; c'erano stati circa cinquanta carabinieri, a circa 150 metri dalla jeep. Inoltre, a 200 metri di distanza, vicino a Piazza Tommaseo, c'era stato un gruppo di ufficiali di polizia.

29. Basandosi, tra l'altro, su prove testimoniali assunte dagli agenti di polizia nel corso di un procedimento parallelo (il "processo dei 25", vedi i punti 121-138 di seguito), i ricorrenti affermavano, in particolare, che nel frattempo su piazza Alimonda i carabinieri erano riusciti a togliersi le maschere antigas, a mangiare e a riposare. Vista la situazione "calma", il Capitano Cappello aveva ordinato a MP e DR di salire a bordo di una delle due jeep. Egli considerava i due carabinieri mentalmente esausti ("a terra") e non più fisicamente idonei al servizio. Cappello riteneva inoltre che MP dovesse smettere di sparare gas lacrimogeni e portar via la pistola a gas lacrimogeno e la sacca contenente i lacrimogeni.

30. Facendo riferimento alle foto scattate poco prima del colpo fatale, i ricorrenti rilevavano che l'arma era stata puntata verso un angolo in basso rispetto al piano orizzontale. Facevano anche riferimento alle dichiarazioni rese dal Tenente Colonnello Truglio (cfr. punto 43 di seguito), che sosteneva essere stato a dieci metri o giù di lì dalla piazza Alimonda e a trenta-quaranta metri di distanza dalla jeep. I carabinieri (circa un centinaio) erano ad alcune decine di metri dalla jeep. I poliziotti erano alla fine di Via Caffa, in direzione di piazza Tommaseo. I ricorrenti sostenevano che le fotografie nel fascicolo delle indagini ritraevano chiaramente alcuni carabinieri non lontani dalla jeep.

C. L'inchiesta da parte delle autorità nazionali

1. I primi atti d'inchiesta

31. A pochi metri dal corpo di Carlo Giuliani era stata ritrovata solo il bossolo di un proiettile. Nessun proiettile veniva rinvenuto. Un estintore e un sasso macchiato di sangue, tra gli altri oggetti, venivano ritrovati accanto al corpo e sequestrati dalla

polizia. Emerge dagli atti che l'ufficio del pubblico ministero aveva affidato **trentasei misure investigative** alla polizia. La jeep in cui M.P. stava viaggiando, e anche l'arma e le attrezzature in suo possesso, restavano nelle mani dei carabinieri e venivano successivamente sequestrate a seguito di un provvedimento di sequestro emesso dal tribunale. Una cartuccia veniva trovata all'interno della jeep.

32. Durante la notte del 20 luglio 2001 l'unità mobile della polizia di Genova assumeva la testimonianza da due agenti di polizia, il Sig. Martino e il Sig. Fiorillo. Il 21 luglio il Capitano Cappello, a capo della compagnia ECHO, raccontava gli avvenimenti del giorno precedente e forniva i nomi dei carabinieri a bordo della jeep. Affermava di non aver sentito gli spari, probabilmente a causa del suo ricevitore radio, del casco e della maschera a gas, che avevano ridotto il suo udito.

2. Le indagini a carico di M.P. e F.C.

33. Nella notte del 20 luglio 2001 M.P. e F. C. venivano identificati ed indagati dalla Procura di Genova con l'accusa di omicidio volontario. Gli interrogatori venivano svolti presso la sede dei carabinieri di Genova.

(A) La prima dichiarazione di M.P.

34. M.P. era un carabiniere ausiliario assegnato al Battaglione no. 12 (Sicilia), e componente della compagnia ECHO costituita in occasione del vertice G8. Insieme con altre quattro compagnie provenienti da diverse regioni d'Italia, la stessa faceva parte del CCIR, posto agli ordini del Tenente Colonnello Truglio. La compagnia ECHO era sottoposta agli ordini del Capitano Cappello e dei suoi sostituti Mirante e Zappia, ed era diretto e coordinato da Lauro, un alto ufficiale (vice questore) della polizia di Roma. Ciascuna delle cinque compagnie era divisa in quattro plotoni di cinquanta uomini. Il comandante generale delle compagnie era il Colonnello Leso.

35. MP, nato il 13 agosto 1980, in servizio come carabiniere solo dal 16 settembre 2000. Era stato addestrato all'uso di ordigni a mano ed era stato schierato a sparare gas lacrimogeni. Dichiarava che durante le operazioni di ordine pubblico avrebbe dovuto muoversi a piedi con il suo plotone. Dopo aver sparato diversi lacrimogeni, aveva sentito un bruciore agli occhi e al viso e aveva chiesto al Capitano Cappello l'autorizzazione di salire a bordo di una jeep. Poco dopo un altro carabiniere (DR), che era stato ferito, lo aveva raggiunto.

36. M.P. dichiarava che era molto spaventato da tutto ciò che aveva visto lanciare quel giorno ed aveva particolarmente paura che i manifestanti lanciassero bottiglie Molotov. Spiegava di essersi spaventato maggiormente dopo essere stato ferito ad una gamba da un oggetto metallico e alla testa da una pietra. Si era reso conto che la jeep era sotto attacco a causa dei sassi gettati e aveva pensato che "centinaia di manifestanti stavano circondando la jeep", sebbene "al momento in cui [egli] sparò i colpi, nessuno era in vista". Asseriva che era "in preda al panico". Ad un certo punto si rese conto che la sua mano stava impugnando la pistola; spinse la mano che teneva l'arma attraverso la finestra posteriore della jeep e, dopo circa un minuto, sparò due colpi. Sosteneva di non aver notato la presenza di Carlo Giuliani dietro la jeep né prima né dopo gli spari.

(B) La dichiarazione di F.C.

37. FC, conducente della jeep, è nato il 3 settembre 1977 ed era al servizio come carabiniere da 22 mesi. All'epoca dei fatti aveva 23 anni. Egli dichiarava che era stato in un vicolo vicino a Piazza Alimonda e aveva tentato di invertire la strada dirigendosi verso la piazza perché il plotone era stato spinto indietro dai manifestanti. Tuttavia, aveva trovato la strada bloccata da un contenitore per i rifiuti e il motore si era spento. Era concentrato nel tentativo di spostare la jeep mentre i suoi colleghi all'interno del veicolo urlavano. Di conseguenza, non aveva sentito gli spari. In ultimo, aveva dichiarato: "Non ho notato persone a terra perché indossavo una maschera che limitava il mio campo visivo (...), inoltre la visuale laterale, nella vettura, non è ottimale. Ho fatto retromarcia e non ho sentito alcuna resistenza; a dire il vero, ho sentito un sobbalzo della ruota sulla sinistra, ho pensato ad un mucchio di rifiuti dato che il cassonetto era stato rovesciato; avevo un solo pensiero in testa: allontanarmi da quel disastro». "

(C) La dichiarazione di D.R.

38. DR, nato il 25 gennaio 1982, era in servizio militare dal 16 marzo 2001. All'epoca dei fatti aveva diciannove anni. Aveva dichiarato di essere stato colpito al viso e alla schiena da sassi lanciati dai manifestanti e aveva cominciato a sanguinare. Aveva cercato di difendersi coprendosi il volto, e MP da parte sua aveva cercato di fargli scudo con il suo corpo. A quel punto, non riusciva più a vedere nulla, ma poteva sentire le urla e il suono dei colpi e degli oggetti che entravano nella jeep. Sentì M.P. gridare ai loro aggressori di fermarsi e andarsene, e poi sentì due spari.

(D) La seconda dichiarazione di M.P.

39. L'11 settembre 2001 MP, durante l'interrogatorio del pubblico ministero, confermava la sua dichiarazione del 20 luglio 2001, aggiungendo che aveva gridato ai manifestanti: "Andatevene o vi uccido!".

3. Altre dichiarazioni raccolte nel corso dell'inchiesta

(A) Dichiarazioni rese da altri carabinieri

40. Il Maresciallo Capo Amatori, che era a bordo dell'altra jeep in piazza Alimonda, diceva di aver notato che la jeep in cui MP viaggiava aveva la strada bloccata da un contenitore per i rifiuti ed era circondata da un gran numero di manifestanti, "sicuramente più di venti". Questi ultimi stavano lanciando degli oggetti contro la jeep. In particolare, aveva visto un manifestante lanciare un estintore contro il finestrino posteriore. Aveva sentito dei colpi e aveva visto Carlo Giuliani cadere. La jeep poi saliva per due volte sul corpo di Carlo Giuliani. Una volta che la jeep era riuscita a lasciare la piazza Alimonda, si era avvicinato ad essa ed aveva visto F.C., il conducente, scendere dalla vettura e chiedere aiuto, visibilmente agitato. Il maresciallo aveva preso il posto del conducente e aveva notato che M.P. aveva una pistola in mano; gli aveva ordinato di rimettere la sicura. Egli dichiarò di avere pensato immediatamente che si trattasse dell'arma che poco prima aveva sparato i due colpi, ma di non averne parlato con M.P.; quest'ultimo era ferito e sanguinava dalla testa. Il maresciallo affermò che F.C. gli aveva raccontato di avere sentito gli spari mentre faceva manovra. Il maresciallo non ricevette alcuna spiegazione in merito alle circostanze all'origine della decisione di sparare e non pose alcuna domanda al riguardo.

41. Il Carabiniere Rando aveva raggiunto la jeep a piedi. Disse di aver visto che la pistola era stata estratta e di aver chiesto a MP se avesse sparato. M.P. aveva risposto di sì, senza specificare se avesse sparato in aria o in direzione di un particolare manifestante. M.P. continuava a dire: "Volevano uccidermi, io non voglio morire".

42. L'11 settembre 2001 il pubblico ministero sentì il Capitano Cappello, comandante della compagnia ECHO (v. sopra, punto 34). Il Capitano Cappello dichiarava di aver dato a M.P. il permesso di salire a bordo della jeep e di aver preso il suo lancia-lacrimogeno poiché MP era in difficoltà. Egli avrebbe dichiarato successivamente (al "processo dei 25", udienza del 20 settembre 2005) che MP era stato fisicamente

inidoneo a continuare a causa del suo stato mentale e della tensione nervosa. Il Capitano Cappello si era poi spostato con i suoi uomini - una cinquantina in numero - verso l'angolo tra Piazza Alimonda e Via Caffa. L'Ufficiale di polizia Lauro gli chiedeva di procedere su Via Caffa in direzione di via Tolemaide per aiutare gli uomini impegnati lì a cercare di respingere i manifestanti. Dichiarò di essere rimasto perplesso di fronte a tale richiesta, visto il numero e la stanchezza degli uomini a sua disposizione. Nonostante tale circostanza, Cappello e i suoi uomini si piazzarono in via Caffa. Sotto la spinta dei manifestanti provenienti da via Tolemaide, i carabinieri erano stati costretti ad indietreggiare; avevano ripiegato prima in modo ordinato, poi in ordine sparso. Cappello dichiarò di non essersi reso conto che, al momento della ritirata, i carabinieri erano seguiti da due jeep Defender, la cui presenza non aveva alcuna «giustificazione funzionale». Il capitano Cappello dichiarò inoltre che i manifestanti erano stati dispersi solo grazie all'intervento di squadre mobili della polizia presenti sull'altro lato di piazza Alimonda, e che, solo allora, egli aveva constatato che un uomo incappucciato giaceva a terra, a quanto sembrava, gravemente ferito. Cappello dichiarò infine che alcuni dei suoi uomini portavano un casco equipaggiato con videocamere, il che avrebbe permesso di chiarire lo svolgimento dei fatti, e che le videoregistrazioni erano state consegnate al responsabile del CCIR, il colonnello Leso.

43. Il Tenente Colonnello Truglio, ufficiale superiore del Capitano Cappello, dichiarava di essersi fermato a circa dieci metri dalla piazza Alimonda e a trenta-quaranta metri dalla jeep, e aveva visto la jeep manovrare su un corpo steso a terra.

(B) La dichiarazione dell'ufficiale di polizia di Lauro

44. Il 21 dicembre 2001 Lauro deponeva davanti al pubblico ministero. Egli dichiarava di aver appreso della modifica delle istruzioni di servizio la mattina del 20 luglio 2001. All'udienza del 26 aprile 2005 durante il "processo dei 25", aveva dichiarato di essere stato informato il 19 luglio 2001 che per l'indomani nessuna manifestazione era stata autorizzata. Il 20 luglio ancora non era al corrente che un corteo autorizzato doveva aver luogo. Durante il giorno si recò a Piazza Tommaseo, dove erano in corso gli scontri con i manifestanti. Alle 15:30, mentre la situazione era tranquilla, il Tenente Colonnello Truglio e le due jeep si unirono al contingente. Tra le 16.00 e le 16:45 il contingente veniva coinvolto in scontri a Corso Torino. Dunque arrivava nelle vicinanze di piazza Tommaseo e piazza Alimonda. Il Tenente Colonnello Truglio e le due jeep tornavano indietro e il contingente veniva riorganizzato. Lauro notava un gruppo di manifestanti alla fine di Via Caffa, che aveva formato una barriera usando contenitori per rifiuti con ruote e stava avanzando verso gli ufficiali di polizia. Aveva chiesto al Capitano Cappello se i suoi uomini erano in grado di far fronte alla

situazione e quest'ultimo aveva risposto affermativamente. Lauro e il contingente quindi prendevano posizione nei pressi di Via Caffa. Aveva sentito l'ordine di ripiegare ed assistito alla ritirata disordinata del contingente.

(C) Altre dichiarazioni rese al pubblico ministero

45. Anche alcuni manifestanti presenti al momento dei fatti avevano reso dichiarazioni al pubblico ministero. Alcuni di loro avevano detto di essere stati molto vicini alla jeep e avevano gettato sassi e colpito la jeep con bastoni e altri oggetti. Secondo un manifestante, M.P. aveva gridato: "Bastardi, vi ammazzo tutti!". Un altro notava che il carabiniere all'interno della jeep aveva estratto la pistola; il manifestante poi gridava ai suoi amici di stare in guardia e si allontanava. Un altro manifestante diceva che M.P. si stava proteggendo su un lato con uno scudo antisommossa.

46. Alcune persone che avevano assistito agli eventi dalle finestre delle loro case dissero di aver visto un manifestante prendere un estintore e sollevarlo. Avevano sentito due spari e avevano visto il manifestante cadere a terra.

4. Materiale audiovisivo

47. Durante le operazioni di mantenimento e ristabilimento dell'ordine pubblico erano state fatte fotografie e videoregistrazioni da squadre di addetti alle riprese, da telecamere montate su elicotteri e da telecamere montate sui caschi di alcuni agenti. Erano peraltro disponibili anche immagini di provenienza privata.

5. Le perizie

(a) L'autopsia

48. Entro 24 ore la Procura ordinava l'autopsia per stabilire la causa della morte di Carlo Giuliani. Il 21 luglio 2001 alle 12.10 la notizia dell'autopsia - precisando che la parte lesa poteva nominare un esperto e un avvocato - fu notificato al primo ricorrente, il padre di Carlo Giuliani. Alle 15:15 i dott. Canale e Salvi, periti della procura, furono formalmente investiti del incarico, ed ebbero inizio le operazioni di autopsia. I ricorrenti non inviarono nessun legale né consulente medico designato.

49. I medici legali incaricati chiedevano all'ufficio del pubblico ministero un termine di sessanta giorni per preparare la loro relazione. La richiesta veniva accolta. Il 23 luglio 2001 l'ufficio del pubblico ministero autorizzava la cremazione del corpo di Carlo

Giuliani voluta dai familiari.

50. La consulenza veniva depositata il 6 novembre 2001. I periti rilevavano che Carlo Giuliani era stato colpito sotto l'occhio sinistro da un proiettile e che questo aveva attraversato il cranio ed era uscito dalla parete posteriore sinistra. La traiettoria del proiettile era stata la seguente: sparato ad oltre cinquanta centimetri di distanza, dal davanti verso il dietro, dalla destra verso la sinistra, dall'alto verso il basso. Carlo Giuliani era alto 1,65 m. Lo sparatore si trovava di fronte alla vittima, leggermente spostato verso destra. Secondo i periti, il colpo d'arma da fuoco alla testa era di gravità tale da avere causato la morte in pochi minuti; il passaggio della jeep sul corpo aveva provocato solo ferite minori e non valutabili, agli organi toracici e addominali.

(B) Gli esami medici effettuati su MP e D.R.

51. Dopo aver lasciato la piazza Alimonda i tre carabinieri a bordo della jeep furono condotti al pronto soccorso dell'ospedale di Genova. M.P. recava diffuse echimosi alla gamba destra e una lesione al cranio, con ferite aperte; contro il parere dei medici, che volevano ricoverarlo, MP firmò le dimissioni e lasciò l'ospedale alle 21:30. Aveva un infortunio al cranio che, diceva, era stato causato da un colpo alla testa con un corpo contundente mentre era a bordo della jeep.

52. D.R. presentava contusioni e abrasioni al naso e allo zigomo destro e lividi alla spalla e piede sinistro. F.C. soffriva di un disturbo post-traumatico da stress psicologico e si prevedeva un recupero entro quindici giorni.

53. Furono effettuate perizie mediche per stabilire la natura delle lesioni e il loro nesso eziologico con l'attacco agli occupanti della jeep. Le relazioni concludevano che le ferite subite da MP e D.R. non avevano posto in pericolo la loro vita. Le lesioni alla testa di M.P. potevano essere state causate da una pietra lanciata contro di lui, ma non era possibile determinare l'origine delle altre ferite. La lesione al viso di DR poteva essere stata causata da una pietra lanciata contro di lui e la ferita alla spalla da una tavola di legno.

(C) Le perizie balistiche disposte dal pubblico ministero

(i) La prima perizia

54. Il 4 settembre 2001 l'ufficio del pubblico ministero incaricava il Dott. Cantarella di stabilire se i due bossoli trovati sul posto (uno a bordo della jeep e l'altra a pochi

metri dal corpo di Carlo Giuliani - v. sopra, punto 31), provenissero dalla stessa arma, e in particolare dall'arma di MP. Nella sua relazione del 5 dicembre 2001 il perito concludeva che vi era una probabilità del 90% che la cartuccia trovata a bordo della jeep provenisse dalla pistola di MP, mentre vi era solo una probabilità del 10% che la cartuccia trovata vicino al corpo di Carlo Giuliani provenisse dalla stessa arma. A norma dell'articolo 392 del codice di procedura penale ("il CPP"), queste prove venivano assunte in modo unilaterale, vale a dire senza che la parte lesa potesse partecipare.

(ii) La seconda perizia

55. L'ufficio del pubblico ministero nominava un secondo perito, l'ispettore di polizia Manetto. Quest'ultimo, in una relazione presentata il 15 gennaio 2002, dichiarava che vi era una probabilità del 60% che la cartuccia trovata vicino al corpo della vittima provenisse dall'arma di MP. Egli concludeva che entrambe le cartucce provenivano dalla pistola di MP, e la stima della distanza tra MP e Carlo Giuliani al momento del colpo era tra i 110 e i 140 centimetri. Le prove venivano assunte in modo unilaterale.

(iii) La terza perizia

56. Il 12 febbraio 2002 l'ufficio del pubblico ministero incaricava una commissione di periti (costituita dai Dott. Balossino, Benedetti, Romanini e Torre) al fine "di ricostruire, anche in forma virtuale, le azioni di MP e Carlo Giuliani nei momenti immediatamente precedenti e successivi all'impatto del proiettile con la vittima". In particolare, i periti erano invitati a "stabilire la distanza tra MP e Carlo Giuliani, i loro rispettivi angoli di osservazione e il campo di visibilità di M.P. all'interno della jeep nel momento degli spari". Risulta dagli atti che il Dott. Romanini aveva pubblicato un articolo nel settembre 2001 in una rivista specializzata (TAC Armi), in cui riteneva, tra le altre cose, che le azioni di M.P. costituissero "una reazione difensiva chiara e pienamente giustificata".

57. I difensori e i periti nominati dai ricorrenti partecipavano agli esami della commissione. Il difensore dei ricorrenti, l'avv. Vinci, dichiarava di non voler richiedere l'incidente probatorio. L'articolo 392 § 1 (f) e 2 del cpp permette al pubblico ministero e all'imputato, tra le altre cose, di richiedere al giudice per le indagini preliminari di ordinare una perizia medico-legale avente ad oggetto una persona, cosa o luogo soggetto a variazioni inevitabili o nell'ipotesi in cui, se durante il processo, l'esame in questione potrebbe comportare una sospensione per un periodo superiore a sessanta giorni. Ai sensi dell'articolo 394 del cpp la parte lesa può chiedere al

pubblico ministero l'immediata assunzione di prove. Se il pubblico ministero rifiuta la richiesta, deve emettere un decreto motivato e farlo notificare alla parte lesa.

58. Un sopralluogo veniva effettuato il 20 aprile 2002. Tracce dell'impatto venivano trovate sul muro di un edificio in piazza Alimonda, a un'altezza di circa cinque metri.

59. Il 10 giugno 2002 i periti trasmettevano la loro relazione. Essi rilevavano anzitutto che il fatto di non aver esaminato il corpo di Carlo Giuliani (perché era stato cremato) costituiva uno dei principali ostacoli che impedivano loro di presentare una relazione esaustiva, poiché non avevano potuto riesaminare parti del corpo e ricercare micro-tracce. Sulla base del "poco materiale a disposizione" i periti avevano tentato di stabilire prima di tutto quale fosse stato l'impatto del proiettile sul corpo di Carlo Giuliani, elaborando le seguenti considerazioni.

60. Le lesioni al cranio erano molto gravi e avevano provocato la morte "in un breve lasso di tempo". Il proiettile non era uscito del tutto dalla testa di Carlo Giuliani; il referto radiologico della TAC eseguita prima dell'autopsia aveva consentito di individuare un "frammento sottocutaneo, probabilmente di metallo" sopra le ossa nella regione occipitale. Questo pezzo di metallo opaco sembrava un frammento dell'involucro di un proiettile. Quanto al foro d'ingresso nella parte anteriore della testa, esso non si prestava ad una interpretazione univoca; la forma irregolare si spiegava principalmente dal tipo di tessuto della zona colpita dal proiettile. Tuttavia, una spiegazione possibile era che il proiettile non aveva colpito Carlo Giuliani direttamente, ma aveva incontrato un oggetto intermedio, capace di deformarlo e rallentarlo verso il basso prima di raggiungere il corpo della vittima. Tale ipotesi spiegherebbe le piccole dimensioni del foro di uscita e il fatto che il proiettile era frammentato nella testa di Carlo Giuliani.

61. I periti sostenevano di aver trovato un piccolo frammento di piombo, probabilmente del proiettile, che si era staccato dal passamontagna di Carlo Giuliani; ma era impossibile accertare se il frammento provenisse dal lato anteriore o posteriore del passamontagna. Riferivano di tracce di una sostanza che non faceva parte del proiettile in quanto tale, ma proveniva da materiale utilizzato in edilizia. Inoltre, i micro-frammenti di piombo erano stati trovati sul fronte e sul retro del passamontagna, confermando a quanto pare l'ipotesi che il proiettile aveva perso parte del suo involucro al momento dell'impatto. Secondo i periti, non era possibile stabilire la natura dell' "oggetto intermedio" apparentemente colpito dal proiettile; tuttavia essi escludevano la possibilità che si trattasse dell'estintore che Carlo Giuliani aveva in mano. La distanza dalla quale il colpo era stato sparato era superiore ai 50-

100 centimetri.

62. Al fine di ricostruire i fatti alla base della "teoria dell'oggetto intermedio", i periti disponevano di prove di tiro e simulazioni video e al computer. Concludevano che non era possibile stabilire la traiettoria del proiettile che era stata indubbiamente modificata a seguito della collisione. Sulla base delle riprese video che mostravano una pietra che si disintegrava in aria e della detonazione percepita nel nastro sonoro, i periti concludevano che la pietra fosse esplosa subito dopo lo sparo. Una simulazione al computer mostrava un proiettile, sparato verso l'alto, che colpiva Carlo Giuliani dopo la collisione con la pietra in questione, lanciata contro la jeep da un altro manifestante. I periti consideravano che la distanza tra Carlo Giuliani e la jeep era di circa 1,75 metri e che MP era stato in grado di vedere Carlo Giuliani al momento dello sparo.

6. Le indagini dei ricorrenti

63. I ricorrenti presentavano una dichiarazione resa al loro difensore da JM, uno dei manifestanti, il 19 febbraio 2002. JM affermava in particolare che Carlo Giuliani era ancora vivo dopo il passaggio della jeep sul suo corpo. I ricorrenti producevano anche una dichiarazione fatta da un carabiniere (VM), che testimoniava una pratica diffusa tra i funzionari di pubblica sicurezza consistente nel modificare proiettili del tipo utilizzato da MP al fine di aumentarne la capacità di espansione e, quindi, di frammentazione.

64. Infine, i ricorrenti presentavano due relazioni redatte da consulenti da loro scelti. Secondo il Dott. Gentile, il proiettile era già in frammenti quando colpì la vittima. Il fatto che si era frammentato potrebbe essere spiegato da un difetto di fabbricazione o dalla manipolazione del proiettile finalizzata ad aumentarne la capacità di frammentazione. Secondo il consulente, tuttavia, queste due ipotesi si verificavano solo raramente e quindi erano meno probabili di quella avanzata dai periti del pubblico ministero (vale a dire che il proiettile era entrato in collisione con un oggetto intermedio).

65. Gli altri periti nominati dai ricorrenti al fine di ricostruire gli eventi concludevano che la pietra si era distrutta nell'impatto con la jeep piuttosto che con il proiettile sparato da MP. Al fine di ricostruire i fatti sulla base del materiale audiovisivo, e specialmente delle fotografie, era necessario stabilire l'esatta posizione del fotografo, e in particolare il suo angolo di campo, tenendo conto anche del tipo di apparecchiatura utilizzato. Inoltre, era necessario fissare la frequenza delle immagini e come queste si

accordavano con il suono. I periti dei ricorrenti criticavano il metodo utilizzato dai periti nominati dal pm, che avevano basato le loro analisi sulle "simulazioni video e computer" e non avevano analizzato le immagini disponibili con rigore e precisione. Anche il metodo utilizzato per eseguire le prove di sparo era oggetto di critica.

66. I periti dei ricorrenti concludevano che Carlo Giuliani si trovava a circa tre metri di distanza dalla jeep quando il colpo veniva sparato. Mentre è innegabile che la pallottola letale fosse frammentata quando aveva raggiunto Carlo Giuliani, dall'altro si doveva escludere che si fosse scontrata con la pietra visibile nell'immagine, soprattutto perché una pietra avrebbe deformato in modo diverso la pallottola ed avrebbe lasciato un altro tipo di tracce sul corpo di Carlo Giuliani. Inoltre, M.P. non aveva sparato verso l'alto.

D. La richiesta di archiviazione e l'opposizione dei ricorrenti

1. La richiesta di archiviazione

67. Al termine delle indagini interne il pubblico ministero di Genova decideva di chiedere l'archiviazione del caso contro MP e FC. Il pm anzitutto rilevava che i maggiori cambiamenti concernevano l'organizzazione delle operazioni di mantenimento dell'ordine nella notte del 19 luglio 2001, e riteneva che ciò spiegasse in parte i problemi che erano sorti in data 20 luglio. Tuttavia, egli non entrava nel dettaglio delle modifiche o delle disfunzioni che ne risultavano.

68. Il pubblico ministero continuava nel rilevare che la versione dei fatti di Lauro e quella del Capitano Cappello differivano su un punto specifico: mentre il primo affermava che la decisione di piazzare le forze dell'ordine in via Caffa, al fine di bloccare i manifestanti, veniva presa di comune accordo, l'altro sosteneva che si trattava di una decisione unilaterale presa dal Commissario Lauro nonostante i rischi derivanti dalle piccole dimensioni del plotone e dal fatto che gli uomini erano stanchi.

69. I periti convenivano sui punti seguenti: due colpi erano stati sparati dalla pistola di MP, il primo dei quali aveva ucciso Carlo Giuliani; il proiettile in questione non si era frammentato solo per effetto dell'impatto con la vittima; e la fotografia di Carlo Giuliani che afferrava l'estintore era stata scattata mentre lui si trovava a circa tre metri dalla jeep.

70. Tuttavia, essi differivano sui seguenti punti:

(a) secondo i periti del pm, Carlo Giuliani si trovava a 1.75 metri dalla jeep quando il proiettile lo colpì (circa tre metri secondo i periti della famiglia Giuliani);

(b) secondo i periti della famiglia Giuliani, il colpo era stato esploso prima che la pietra potesse essere vista in video, diversamente da quanto sostenevano i periti del pm.

71. Poiché le parti convenivano che il proiettile si era frammentato prima di colpire la vittima, il pubblico ministero concludeva che erano d'accordo anche sulle cause di frammentazione del proiettile, e che i ricorrenti accoglievano la "teoria dell'oggetto intermedio". Altre possibili spiegazioni alla frammentazione del proiettile avanzate dai ricorrenti - come ad esempio la manipolazione del proiettile o un difetto di fabbricazione - erano state considerate dai ricorrenti stessi molto meno probabile. Non potevano quindi essere ritenute dal pm spiegazioni valide.

72. L'inchiesta era stata lunga, in particolare a causa dei ritardi di alcune perizie medico-legali, della "natura superficiale" del referto autoptico e degli errori commessi da uno dei periti, il Dott. Cantarella. Tuttavia, l'inchiesta aveva analizzato tutte le questioni rilevanti nel dettaglio e aveva portato alla conclusione che l'ipotesi del proiettile sparato verso l'alto e deviato da una pietra era "la più convincente". Ciononostante, non era sufficientemente dimostrato dagli elementi emersi dal fascicolo se MP avesse sparato esclusivamente per disperdere i manifestanti o avesse coscientemente assunto il rischio di ferirne o di ucciderne qualcuno. C'erano tre possibilità, e "la questione non sarebbe stata risolta con certezza". Le possibilità erano le seguenti:

- I colpi erano destinati a intimidire i manifestanti ed si trattava pertanto di omicidio colposo;
- M.P aveva sparato per metter fine ad un attacco e aveva accettato il rischio di uccidere qualcuno; si trattava pertanto di omicidio volontario.
- M.P. aveva mirato Carlo Giuliani; pertanto, si trattava di omicidio volontario.

Secondo il pubblico ministero, gli elementi di prova erano tali da escludere la terza possibilità.

73. Il pubblico ministero riteneva inoltre che il fatto che il proiettile fosse entrato in collisione con la pietra non poteva interrompere il nesso di causalità tra le azioni di MP e la morte di Carlo Giuliani. Dato che il nesso, la questione era di sapere se MP avesse

agito per legittima difesa.

74. Era stato dimostrato che l'integrità fisica degli occupanti la jeep era stata minacciata e che MP stava "reagendo" a una situazione di pericolo. Tale reazione doveva essere esaminata in termini sia di necessità che di proporzionalità, "essendo quest'ultimo aspetto il più delicato".

75. Il pubblico ministero riteneva che M.P. non avesse avuto altra scelta e non potesse essere tenuto ad agire diversamente, dal momento che "la jeep era circondata dai manifestanti [e] l'aggressione fisica contro gli occupanti era chiara e violenta". M.P. era giustificato nel percepire la sua vita in pericolo. La pistola era lo strumento per mettere fine agli attacchi, e MP non poteva essere criticato per le attrezzature fornitegli. Non ci si poteva aspettare che non utilizzasse la sua arma e si sottoponesse ad un attacco in grado di compromettere la sua integrità fisica. Queste considerazioni giustificavano la decisione di archiviare il caso.

2. L'opposizione dei ricorrenti

76. Il 10 dicembre 2002 i ricorrenti proponevano opposizione avverso la richiesta del pubblico ministero di archiviare il caso. Sostenevano che, poiché le autorità inquirenti stesse avevano riconosciuto che l'inchiesta era viziata e avevano sollevato questioni cui non era seguita risposta certa, era indispensabile il contraddittorio tra le parti per arrivare alla verità. Affermavano che non si poteva sostenere al tempo stesso che M.P. aveva sparato in aria e che aveva agito per legittima difesa, tanto più che l'interessato aveva dichiarato di non avere visto Carlo Giuliani al momento dello sparo.

77. I ricorrenti inoltre osservavano che la teoria dell'oggetto intermedio, che avevano contestato, era stata presentata un anno dopo gli avvenimenti e si basava su una mera ipotesi non supportata da prove oggettive. Vi erano altre possibili spiegazioni.

78. I ricorrenti osservavano che, secondo gli elementi emersi dal fascicolo, Carlo Giuliani era ancora vivo dopo il passaggio della jeep sul suo corpo. Sottolineavano che la relazione autoptica, che non rilevava alcuna ferita apprezzabile derivante dalla jeep sul corpo, era stata considerata superficiale dal pubblico ministero; contestavano altresì la decisione di affidare alcune misure investigative ai carabinieri.

79. Ne conseguiva che M.P. e FC avrebbero dovuto essere rinviati a giudizio. In subordine, i ricorrenti chiedevano che venissero svolte ulteriori indagini, in particolare:

(a) che fosse predisposta una perizia volta a stabilire le cause e l'ora del decesso di Carlo Giuliani, al fine di accertare in particolare se fosse ancora vivo al passaggio della jeep sul suo corpo e successivamente;

(b) che venissero prodotte dal capo della polizia, De Gennaro, e dal carabiniere Zappia, delle prove per stabilire quali istruzioni fossero state impartite sull'uso delle armi;

(c) che la persona che aveva gettato la pietra che avrebbe deviato la pallottola venisse identificata e rintracciata;

(d) ulteriori prove dai manifestanti che si erano presentati;

(e) che venisse assunta la testimonianza del carabiniere VM, che aveva riferito della pratica di tagliare l'estremità delle pallottole (cfr punto 63);

(f) che venissero effettuate perizie balistiche sulle cartucce e sulle armi di tutte le forze di polizia e dei carabinieri che si trovavano in piazza Alimonda al momento dei fatti.

3. L'udienza davanti al giudice istruttore

80. L'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari si svolgeva il 17 aprile 2003. I ricorrenti continuavano a sostenere che il proiettile letale non fosse stato deviato ma aveva colpito la vittima in maniera diretta. Tuttavia, ammettevano che non vi erano prove che MP avesse alterato il proiettile per aumentarne la capacità d'impatto; si trattava di una semplice teoria.

81. Il procuratore riteneva che "alcuni punti che [aveva creduto essere] oggetto di accordo in realtà non lo erano; al contrario, vi erano delle divergenze di opinione". Egli sottolineava che il perito dei ricorrenti, il Dott. Gentile, conveniva sul fatto che il proiettile fosse stato danneggiato prima di colpire Carlo Giuliani. Inoltre, il Dott. Gentile aveva affermato che una delle possibili cause del danneggiamento fosse una collisione con alcuni oggetti o un difetto intrinseco nel proiettile, e che la seconda causa era meno probabile della prima.

E. La decisione del giudice per le indagini preliminari

82. Con ordinanza depositata in cancelleria il 5 maggio 2003, il gip di Genova accoglieva la richiesta del pubblico ministero di archiviare il caso.

1. Accertamento dei fatti

83. Il gip riferiva di una descrizione anonima degli avvenimenti postata da una persona francese su un website anarchico ([HYPERLINK "http://www.anarchy99.net"](http://www.anarchy99.net) www.anarchy99.net), che considerava attendibile visto che era supportata da materiale audiovisivo e testimonianze. La descrizione in questione concerneva la situazione di piazza Alimonda e la carica dei manifestanti contro i carabinieri. L'atmosfera in piazza era descritta come "frenetica", con le forze dell'ordine sottoposte all'attacco di una folla in avanzata, lanciando missili e raccogliendone immediatamente di nuovi. I carabinieri, da parte loro, lanciavano gas lacrimogeni, ma una contingente era costretto a ritirarsi verso Piazza Alimonda, dove una delle due jeep che li accompagnavano si ritrovava accerchiata dai manifestanti. Questi ultimi, brandendo spranghe di ferro e altri oggetti, cominciavano a colpire la jeep, e il finestrino posteriore fu presto rotto. L'autore del racconto aveva sentito due spari e riuscì a vedere la mano di uno dei due carabinieri all'interno della jeep, in possesso di un arma da fuoco. Quando la jeep ripartì e il rumore si spense, vide un giovane con gravi ferite al capo per terra. L'autore descriveva altresì la rabbia di alcuni manifestanti nel sapere che un manifestante era morto.

84. Il gip osservava che la descrizione da parte del manifestante anonimo coincideva con le risultanze delle indagini, secondo cui, verso le 17.00, un gruppo di manifestanti si erano riunito in Via Caffa all'incrocio con via Tolemaide, erigendo barricate con cassonetti della spazzatura, carrelli da supermercato e altri oggetti. Da dietro la barricata il gruppo cominciava a lanciare un gran numero di pietre e oggetti contundenti al contingente di carabinieri che, essendo stazionato in principio in Piazza Alimonda all'angolo con Via Caffa, aveva iniziato ad avanzare nel tentativo di arrestare i manifestanti, il cui numero nel frattempo era cresciuto. Le due jeep, una delle quali guidata da FC e con MP e DR a bordo, raggiungeva il contingente dei carabinieri; i manifestanti caricavano violentemente, costringendo il contingente a ritirarsi. Le jeep invertivano verso piazza Alimonda, dove una di loro si scontrava con un contenitore per i rifiuti. In pochi istanti, i manifestanti circondavano il veicolo, colpendolo con qualsiasi mezzo disponibile e gettando pietre. Come mostrava il materiale audiovisivo nel fascicolo, i finestrini della jeep erano frantumati da pietre, sbarre di ferro e bastoni. La natura implacabile dell'attacco dei manifestanti sulla jeep veniva descritta come "impressionante". Alcune pietre colpivano alcuni carabinieri in faccia e alla testa e un manifestante, il Sig. Monai, spingeva una lunga trave di legno attraverso una

delle finestre, a causa della quale DR presentava contusioni e abrasioni alla spalla destra.

85. Una delle fotografie mostrava M.P. nell'atto di scalciare via un estintore; si trattava molto probabilmente dell'oggetto di metallo che gli aveva causato gravi contusioni alla gamba. Le foto successive mostravano una mano tenere un'arma sulla ruota di scorta della jeep mentre un giovane uomo (Carlo Giuliani) si abbassava a terra e raccoglieva un estintore, con ogni probabilità con l'intenzione di lanciarlo verso il finestrino posteriore della jeep. In quel momento due colpi venivano sparati da dentro la jeep e il giovane uomo cadeva per terra. La jeep saliva sul suo corpo due volte prima di riuscire a lasciare la scena.

86. Tutto il materiale probatorio disponibile, incluse la dichiarazione di MP del 20 luglio 2001 (cfr punti 34-36), indicava che la morte di Carlo Giuliani era stata causata da uno dei colpi sparati da MP. Il gip citava la quasi totalità della dichiarazione, in cui MP parlava del suo stato di panico, delle ferite che lui e DR avevano subito e del fatto che nel momento in cui puntò la pistola non aveva visto nessuno, ma era a conoscenza della presenza dei manifestanti a causa del continuo bombardamento di pietre. Tale versione corrispondeva alle dichiarazioni rese dal DR e FC e a quelle di altri membri delle forze armate. Inoltre, dal fascicolo emergeva che MP aveva ferite e contusioni alla gamba destra, al braccio e alla parte superiore del cranio; DR presentava graffi al viso e contusioni alla spalla e al braccio, mentre FC aveva un disturbo post-traumatico curabile in quindici giorni (cfr punti 51-53).

2. La teoria dell' "oggetto intermedio"

87. Il giudice istruttore osservava che dagli elementi del fascicolo emergeva che il primo proiettile sparato da MP aveva ucciso Carlo Giuliani. Uscendo dall'osso occipitale del cranio, il proiettile aveva perso un frammento del suo rivestimento, come mostrato dalla TAC effettuata prima dell'autopsia. Questo fatto, combinato con le caratteristiche dei fori d'entrata e d'uscita, aveva portato i periti del pm a formulare la teoria secondo cui il proiettile era entrato in collisione con un oggetto prima di colpire Carlo Giuliani. Il foro d'entrata era molto irregolare nella forma e il foro d'uscita era piccolo, come se il proiettile avesse perso slancio e / o si fosse frammentato.

88. Il proiettile in questione era un 9mm parabellum rivestito, quindi molto potente. Ciò, unitamente alla scarsa resistenza del tessuto del corpo attraverso il quale aveva viaggiato il proiettile, serviva a confermare la teoria avanzata dai periti d'ufficio. Inoltre, un "piccolo frammento di piombo", compatibile con i proiettili di MP, era stato

trovato nel passamontagna della vittima con particelle di osso attaccate. Ciò suggeriva che il proiettile aveva perso parte del suo rivestimento prima di colpire il cranio.

89. Le prove di sparo rivelavano che l'oggetto intermedio che aveva causato la frammentazione del proiettile non poteva essere né l'estintore sollevato dalla vittima o né una delle ossa attraverso cui il proiettile era passato; d'altra parte, poteva essere stata uno dei numerosi sassi lanciati contro la jeep dai manifestanti. Ciò sembrava confermato dal filmato che mostrava una pietra in disintegrazione in aria nel momento stesso in cui si sentiva uno sparo. Il fatto che il suono e la disintegrazione degli oggetti si verificassero contemporaneamente rendeva meno convincente la tesi dei ricorrenti secondo cui la pietra si era rotta nell'impatto con il tetto della jeep. Inoltre, il frammento di piombo nel passamontagna della vittima portava tracce di materiale di costruzione. Infine, gli scatti mostravano che, quando venivano colpiti dal proiettile, gli oggetti fatti di materiale da costruzione "esplodevano" in modo analogo a quello visto nel filmato e danneggiavano il rivestimento del proiettile. I test effettuati mostravano che la disintegrazione avveniva in modo diverso quando tali oggetti venivano gettati contro un veicolo (la polvere si produceva dopo anziché in contemporanea alla frammentazione, e in piccole quantità).

90. Il secondo colpo sparato da M.P aveva provocato un segno sul muro della chiesa di Piazza Alimonda (all'altezza di 5.3 metri). Il primo proiettile aveva colpito Carlo Giuliani. Le perizie balistiche erano state in grado di stabilire la traiettoria originale di quel proiettile. Tuttavia, i periti nominati dal pubblico ministero avevano preso in considerazione il fatto che la jeep era alta 1,96 m. e che la pietra vista nel video si trovava ad una altezza di circa 1,9 m quando l'immagine è stata registrata. Avevano quindi sparato alcuni colpi di prova, posizionando l'arma a circa 1,3 metri da una pietra sospesa e a 1,9 metri da terra: il proiettile era stato deviato verso il basso e aveva colpito il "vassoio di raccolto" (situato a 1.75 metri dall'arma) a 1.1 e 1.8 metri d'altezza. Questi dati coincidevano con le dichiarazioni di alcuni manifestanti che erano testimoni oculari degli eventi, secondo i quali Carlo Giuliani si trovava a circa due metri dalla jeep quando fu colpito a morte. I periti del pubblico ministero non avevano avuto la disponibilità di tali dichiarazioni quando avevano eseguito la perizia.

91. Le considerazioni che precedono suggerivano che, come concluso dai periti nominati dal pm, il colpo era stato sparato verso l'alto, al di sopra di Carlo Giuliani, che era alto 1,65 m. La pietra si era disintegrata a 1.9 metri da terra.

3.L'angolo di visione di M.P.

92. L'angolo di visione di MP era stato probabilmente limitata dalla ruota di scorta della jeep. Tuttavia, era difficile esserne certi poiché il viso di M.P. non compariva in nessuna foto del fascicolo, che mostravano chiaramente la mano che teneva l'arma. Le immagini suggerivano, però, che si trovava in posizione semidistesa o accovacciata sul pavimento, come confermato dalle stesse dichiarazioni di MP e di DR e del manifestante Predonzani. Ciò portava alla conclusione che M.P. non aveva potuto vedere le persone vicine allo sportello posteriore della jeep sotto la ruota di scorta, e che aveva sparato nel tentativo di intimidire i manifestanti.

4. Qualificazione giuridica della condotta di M.P.

93. Avendo così ricostruito i fatti, il giudice istruttore si occupava della qualificazione giuridica della condotta di MP. Il pubblico ministero aveva avanzato due ipotesi al riguardo (v. precedente punto 72): (a) che MP aveva sparato quanto più in alto possibile al solo scopo di intimidire gli attaccanti della jeep, nel qual caso l'accusa dovrebbe essere di omicidio colposo; (b) che MP aveva sparato senza mirare a qualcuno o qualcosa, con l'obiettivo di arrestare l'attacco, nel qual caso l'accusa dovrebbe essere di omicidio volontario per "comportamento imprudente", poiché egli aveva accettato il rischio che i manifestanti potessero essere colpiti.

94. Il giudice istruttore riteneva che la prima ipotesi avanzata dal pubblico ministero non fosse corretta. Se M.P. avesse sparato quanto più in alto possibile le sue azioni non sarebbero punibili, in virtù dell'articolo 53 del codice penale ("cp"), e il nesso di causalità sarebbe in ogni caso escluso da un fattore imprevedibile che non poteva controllare, vale a dire la collisione del proiettile con un oggetto intermedio.

95. Se, d'altra parte, la seconda ipotesi avanzata dal pubblico ministero fosse accolta, bisognerebbe stabilire se esistessero delle cause di giustificazione (legittimo uso delle armi e/o legittima difesa in virtù degli articoli 53 e 52 del c.p. – cfr punto 142-144 a seguire) tali da escludere la responsabilità penale di MP e rendere le sue azioni non punibili.

5. Se MP aveva fatto un uso legittimo della sua arma (articolo 53 cp)

96. Il giudice istruttore innanzitutto esaminava la questione sulla necessità dell'uso dell'arma. In virtù dell'articolo 53 cp (cfr punto 143 di seguito), gli agenti dello Stato hanno poteri più ampi rispetto alla gente ordinaria per quanto riguarda la legittima difesa; tale causa di giustificazione non è soggetta alla condizione della proporzionalità della reazione alla minaccia, ma alla condizione della "necessità". Anche per gli agenti

dello Stato, l'utilizzo di un'arma è una misura di ultima istanza (*extrema ratio*); tuttavia, gli agenti dello Stato non possono essere ritenuti responsabili per il verificarsi di un evento più grave di quello da loro previsto, poiché detto rischio è insito nell'uso delle armi da fuoco. In termini generali, l'articolo 53 del cp consente l'uso della forza quando necessaria a respingere una violenza o impedire un tentativo di resistere a un pubblico ufficiale.

97. M.P. si era trovato in una situazione di estrema violenza volta a turbare l'ordine pubblico e destinata ai carabinieri, la cui sicurezza era direttamente minacciata. Al riguardo, il giudice per le indagini preliminari citava gli estratti dalle testimonianze di due aggressori della jeep (Predonzani e Monai), sottolineando ancora una volta la violenza dell'assalto, e faceva riferimento alle fotografie nel fascicolo. Il comportamento della vittima non era un atto isolato di aggressione, ma una fase in un attacco violento alla jeep da parte di più persone, che la stavano inclinando e probabilmente stavano cercando di aprire lo sportello posteriore.

98. Le prove nel fascicolo escludevano la possibilità che MP avesse deliberatamente puntato a Carlo Giuliani; tuttavia, anche ammettendo che fosse questo il caso, nelle particolari circostanze del caso, la sua condotta sarebbe giustificata in virtù dell'articolo 53 del cp poiché era legittimo sparare nella direzione degli aggressori al fine di arrestare l'attacco cercando di limitare i danni, ad esempio evitando gli organi vitali. In conclusione, l'uso dell'arma da fuoco era giustificato e probabilmente non era volto a causare gravi danni, dato che MP aveva "certamente sparato verso l'alto" e la pallottola aveva colpito Carlo Giuliani solo perché era stata deviata in un modo imprevedibile.

6. Se MP aveva agito per legittima difesa (art. 52 del cp.)

99. Il giudice istruttore di seguito considerava necessario determinare se MP avesse agito per legittima difesa, valutazione "più severa" per l'esclusione di responsabilità. Riteneva che MP avesse giustamente percepito una minaccia alla sua integrità fisica e a quella dei suoi colleghi, e che la minaccia persistesse a causa di un attacco violento alla jeep da parte di una folla di aggressori e non solo da parte di Carlo Giuliani. Al fine di essere accertata nel suo giusto contesto, la reazione di MP doveva essere vista in relazione a quell'attacco. Il giudice istruttore respingeva l'ipotesi avanzata dalla famiglia della vittima secondo cui le ferite alla testa di MP erano state causate dalla leva interna del lampeggiante sul tetto della jeep piuttosto che dalle pietre lanciate dai manifestanti.

100. La reazione di MP era stata necessaria in considerazione del numero di aggressori, dei mezzi utilizzati, della natura della violenza, delle lesioni ai carabinieri a bordo della jeep e della difficoltà del veicolo nel lasciare la piazza perché il motore era in stallo. La reazione era stata appropriata visto il livello di violenza.

101. Se MP non avesse preso la sua arma e sparato due colpi, l'attacco sarebbe continuato. Se l'estintore - che M.P. aveva già calciato via una volta - avesse raggiunto la jeep, avrebbe cagionato gravi lesioni, o peggio, agli occupanti. Quanto al rapporto di proporzionalità tra l'attacco e la reazione, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che gli interessi in pericolo dovessero essere valutati rispetto ai mezzi a disposizione dell'imputato, e che una causa di legittima difesa potesse essere riconosciuta anche se il danno all'aggressore era leggermente superiore a quello minacciato all'imputato (cfr. Corte di Cassazione, Prima Sezione, sentenza n. 8204 del 13 aprile 1987, *Catania*). Inoltre, la reazione dovrebbe essere l'unica possibile, nel senso che altre reazioni meno dannose per l'aggressore non potrebbero essere sufficienti a contrastare il pericolo (cfr. Corte di Cassazione, Prima Sezione, sentenza n. 2554 del 1 Dicembre 1995, *PM e Vellino*). Laddove l'arma da fuoco fosse l'unico mezzo di difesa a disposizione della persona sotto minaccia, il suo uso dovrebbe essere limitato alla sua difesa, sparando in aria o per terra o sparando in direzione dell'aggressore ma facendo attenzione a non colpire organi vitali, in modo da cagionare ferite, ma non uccidere (v. sentenza della Corte di Cassazione del 20 settembre 1982, *Tosani*).

102. Nel caso di specie M.P aveva avuto solo un mezzo per respingere l'attacco: la sua arma da fuoco. Ne aveva fatto un uso proporzionato, perché prima di sparare aveva intimato ai manifestanti di andare via, nel tentativo di arrestare le loro azioni; quindi aveva sparato verso l'alto e il proiettile aveva colpito la vittima per una tragica fatalità. Se avesse voluto essere certo di ferire gli aggressori avrebbe sparato attraverso il finestrino laterale della jeep, vicino al quale numerosi manifestanti si erano riuniti. Ne consegue che aveva agito per legittima difesa. Ciò premesso, è di scarsa rilevanza sapere se MP avesse avuto una visione parziale su Carlo Giuliani (come i periti dei ricorrenti sostenevano e i periti del pm ritenevano possibile) o se, come sembrava più probabile, non l'avesse visto e avesse sparato quanto più in alto possibile in aria, accettando il rischio di colpire qualcuno.

7. Le accuse contro FC

103. Il giudice istruttore inoltre riteneva che gli elementi di prova del fascicolo escludessero ogni responsabilità penale di FC, dato che, come indicato dai medici legali, il decesso di Carlo Giuliani era stato indubbiamente causato in pochi minuti dal

colpo di pistola. Il passaggio della jeep sul corpo della vittima aveva causato solo contusioni. In ogni caso, a causa della confusa situazione attorno alla jeep, FC non poteva vedere Carlo Giuliani o notare che era caduto a terra.

8. Il rigetto delle richieste di ulteriori indagini dei ricorrenti

104. Il giudice istruttore respingeva tutte le richieste dei ricorrenti per le ulteriori indagini (cfr punto 79 sopra). I motivi del rifiuto possono essere riassunti come segue:

(a) per quanto riguarda la richiesta di una perizia medico-legale volta a stabilire se Carlo Giuliani fosse ancora vivo quando la jeep era salita sul suo corpo (cfr. il punto 79 (a) sopra), i controlli già effettuati erano approfonditi; inoltre, alle parti lese era stata offerta l'opportunità di nominare un perito per assistere all'autopsia, ma non si erano avvalsi di questa possibilità. Inoltre, il corpo della vittima era stato cremato appena tre giorni dopo la sua morte, rendendo così impossibile qualsiasi successivo esame;

(b) quanto alla richiesta di interrogare il Capo della polizia De Gennaro e il Sottotenente dei carabinieri Zappia sul tema della liceità dell'uso di "fondine da coscia" del tipo da cui MP aveva estratto l'arma (cfr. il punto 79 (b) sopra), era chiaro che le direttive emanate per il mantenimento dell'ordine pubblico non potevano che essere di carattere generale e non includevano le istruzioni applicabili a situazioni imprevedibili che comportavano attacchi diretti agli ufficiali. Inoltre, il modo in cui MP indossava la pistola non aveva alcuna rilevanza nel caso di specie dato che poteva legittimamente fare uso della sua arma indipendentemente da come la indossava o da dove la estraeva.

(c) qualsiasi tentativo di identificare la persona che aveva lanciato il sasso che aveva deviato la pallottola (cfr. il punto 79 (c) di cui sopra) era destinato a fallire, in quanto non era realistico immaginare che un manifestante avesse seguito la traiettoria di un sasso dopo averlo lanciato. In ogni caso, sarebbe impossibile identificare la persona in questione e le sue dichiarazioni non avrebbero alcuna rilevanza sugli elementi tecnici già in possesso del giudice.

(d) a nessuno scopo poteva servire interrogare ulteriormente i manifestanti Predonzani e Monai sulla condotta dei carabinieri all'interno della jeep, sul numero dei manifestanti in prossimità del veicolo, sulla persona all'interno della jeep che aveva effettivamente afferrato l'arma, sulla posizione di Carlo Giuliani o sul numero di finestrini della jeep che si erano rotti (cfr. il punto 79 (d) sopra). Tali testimoni avevano reso dichiarazioni subito dopo i fatti, quando questi erano ancora nelle loro

menti; le dichiarazioni contenevano dettagli estremamente precisi che furono confermati dai filmati e dalle fotografie del fascicolo. Infine, non era rilevante stabilire quanti finestrini della jeep fossero rotti, perché era fuori discussione che alcuni finestrini sul lato destro ed il lunotto fossero stati infranti;

(e) non era necessario assumere prove dal Sig. D'Auria, per confermare che nessuna Molotov era stata gettata in piazza Alimonda, contrariamente a quanto affermato da MP, o per determinare la distanza del sig. D'Auria quando aveva scattato la fotografia utilizzata dai periti del pm come base per la ricostruzione balistica. La fotografia in questione era stata solo un punto di partenza per determinare la posizione di Carlo Giuliani, che si deduceva dalla posizione delle persone in relazione agli elementi fissi sulla piazza. Inoltre, M.P. non aveva mai affermato di aver trovato delle bombe Molotov nella Piazza Alimonda; aveva semplicemente parlato della paura che ci fossero;

(f) per quanto riguarda la richiesta di sentire il Maresciallo Capo Primavera sul momento in cui il lunotto della jeep era stato frantumato, le fotografie mostravano chiaramente che era successo ben prima degli spari e che questi non avevano causato la frammentazione dei finestrini; anche se il testimone che i ricorrenti volevano vedere chiamato percepisce la cosa diversamente, ciò non avrebbe alterato questi motivi;

(g) il video registrato a Piazza Alimonda dai due carabinieri i cui caschi erano attrezzati di videocamera era già nel fascicolo;

(h) a nulla valeva sentire il carabiniere VM sulla pratica di tagliare le estremità dei proiettili (cfr. il punto 79 (e) sopra). Si poteva solo accertare che si trattava di una pratica impropria non diffusa; in ogni caso, le risultanze delle perizie balistiche, basate su test oggettivi, erano già disponibili. Non c'era nulla che indicasse che M.P. aveva adottato la pratica in questione, dato che gli altri proiettili trovati nel caricatore della sua pistola erano normali;

(i) era fuori discussione che il danno alla jeep fosse stato causato dalle pietre e da altri oggetti duri; non era necessario disporre un'ispezione tecnica del veicolo;

(j) la perizia sulle cartucce sequestrate, al fine di stabilire da quali armi provenissero (cfr. punto 79 (f) sopra), non avrebbe "alcuna utilità reale", in quanto non vi era alcun dubbio che il proiettile fatale fosse stato sparato dall'arma di MP; ciò era stato confermato dalle dichiarazioni di MP e dalle risultanze degli esami medico-legali.

9. La decisione di delegare alcuni atti di indagine ai carabinieri

105. Il giudice istruttore respingeva le critiche avanzate dai difensori dei ricorrenti secondo cui era inopportuno affidare alcuni aspetti delle indagini ai carabinieri e assumere le prove di un gran numero di testimoni alla presenza dei membri dei carabinieri. Il giudice osservava che i fatti di Piazza Alimonda erano stati ricostruiti con l'aiuto di materiale video e fotografico contenuto nel fascicolo e delle dichiarazioni degli stessi manifestanti, e che tutti gli scenari plausibili erano stati considerati.

106. Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice per le indagini preliminari di Genova decideva di archiviare il caso.

F. L'inchiesta parlamentare

107. Il 2 agosto 2001 i Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati disponevano un'indagine conoscitiva sui fatti avvenuti durante il G8 di Genova mediante le Commissioni Affari Costituzionali delle due Camere del Parlamento. A tal fine, veniva istituita una commissione in rappresentanza dei diversi gruppi parlamentari, composta da diciotto deputati e dallo stesso numero di senatori ("la commissione parlamentare").

108. L'8 agosto 2001 la commissione parlamentare assumeva la testimonianza del comandante generale dei carabinieri. Quest'ultimo affermava, in particolare, che 4673 soldati supplementari e 375 carabinieri specializzati erano stati chiamati a Genova per assistere i 1200 membri del comando provinciale. Solo il 27% degli uomini presenti a Genova erano carabinieri ausiliari in servizio militare (per le operazioni di ordine pubblico la percentuale era di solito del 70%). La maggior parte dei carabinieri ausiliari aveva prestato servizio per nove o dieci mesi ed si era già trovata in situazioni simili. A partire dall'aprile del 2001, tutto il personale da impiegare a Genova era stato addestrato in operazioni di ordine pubblico e sull'uso delle attrezzature standard. Erano stati organizzati esercizi di squadra e seminari sull'identificazione delle minacce potenziali e sulla struttura della città. Tutti avevano caschi protettivi, scudi antisommossa, bastoni, maschere antigas e tute ignifughe con protezione per le parti più esposte del corpo. Ogni carabiniere aveva una pistola d'ordinanza e numerose granate lacrimogene erano state fornite ai plotoni; c'erano anche 100 veicoli corazzati e 226 veicoli attrezzati con griglie protettive, in aggiunta ai veicoli speciali (ad esempio, i veicoli forniti di barriere mobili per rinforzare le barriere fisse che proteggevano la zona rossa).

109. Secondo una nota del comando superiore dei carabinieri, un'aliquota scelta di 928 uomini era stata sottoposta a un programma di formazione a Velletri in vista del vertice del G8, concernente sia la teoria (la psicologia delle folle e dei gruppi di opposizione, tecniche di ordine pubblico, gestione delle emergenze) che la pratica (attività fisica, uso delle risorse, dei materiali e delle attrezzature, esercitazione con rapporto finale). Le truppe rimanenti avevano ricevuto un addestramento di tre giorni sulle tecniche di ordine pubblico. Quarantotto ufficiali avevano preso parte a un seminario di informazione su argomenti quali la pianta della città di Genova.

110. Il 5 settembre 2001 la commissione parlamentare ascoltava Lauro, un ufficiale della polizia di Roma che aveva partecipato alle operazioni di ordine pubblico di Genova (cfr punto 34 sopra).

111. Lauro affermava che i carabinieri erano stati attrezzati di microfoni alla gola per consentire loro di comunicare molto rapidamente l'uno con l'altro. Quando gli era stato chiesto di spiegare perché gli ufficiali di polizia situati abbastanza vicino alla jeep (da quindici a venti metri di distanza) non fossero intervenuti, Lauro rispondeva che gli uomini erano in servizio fin dal mattino ed erano stati coinvolti in numerosi scontri durante il giorno. Aggiungeva che non aveva notato al momento dei fatti gruppi di ufficiali dei carabinieri e della polizia che avrebbero potuto intervenire.

112. Per quanto riguarda la funzione delle due jeep, Lauro spiegava che avevano portato rifornimenti verso le 16.00 ed erano andate via per poi tornare dopo circa un'ora per vedere se qualcuno era ferito. Lauro affermava altresì di aver chiamato l'ambulanza per Carlo Giuliani dal momento che nessun medico era presente alla scena.

113. Il 20 settembre 2001 la commissione parlamentare presentava una relazione contenente le conclusioni della maggioranza dei suoi membri. Il documento concerneva l'organizzazione del G8 a Genova, il contesto politico e i movimenti di protesta attorno al summit ed eventi simili in tutto il mondo, ed i numerosi contatti che avevano avuto luogo tra i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che componevano il Genoa Social Forum, al fine di prevenire turbative di ordine pubblico e di prendere accordi per ricevere i manifestanti. Nonostante il dialogo, il movimento di protesta non era riuscito a isolare gli elementi violenti, di numero di "circa 10.000"; tra questi, una distinzione doveva essere fatta tra i Black Bloc e individui "opportunisti" che si erano nascosti tra la folla.

114. Diciotto mila funzionari di pubblica sicurezza avevano preso parte all'operazione.

C'erano stati circa 2000 delegati e 4750 giornalisti accreditati, il numero di manifestanti era di decine di migliaia (100.000 avevano preso parte alla manifestazione finale). Seminari sul coordinamento e sulla formazione delle forze dell'ordine (con il contributo di docenti provenienti dalla Polizia di Los Angeles) si erano tenuti il 24 aprile e il 18 e 19 giugno 2001. Le forze dell'ordine interessate avevano messo in scena delle esercitazioni pratiche, benché con un ritardo deplorabile. Le autorità amministrative avevano condotto una ricerca in munizioni non letali (anche proiettili di gomma), in particolare con visite di studio alle forze di polizia straniera. Le autorità erano state informate che i manifestanti del Black Bloc provenienti da circoli anarchici in Italia e all'estero erano propensi a viaggiare a Genova. Dopo i contatti con le forze di polizia di altri paesi, era stata adottata la decisione di sospendere l'applicazione degli accordi di Schengen tra il 13 e il 21 luglio 2001. Dal 14 luglio in poi i controlli sono stati effettuati alle frontiere italiane per consentire ad alcuni manifestanti di entrare nel paese e impedire ad elementi violenti di avere accesso. Nel frattempo, con un'ordinanza del 12 luglio 2001, il questore di Genova indicava le zone della città in cui il summit e le manifestazioni avrebbero avuto luogo e, in modo particolare, i dispositivi di sicurezza da disporre in ciascuna zona.

115. La commissione parlamentare successivamente esaminava i vari episodi violenti e gli scontri che avevano avuto luogo tra le forze dell'ordine e i manifestanti il 19, 20 e 21 luglio 2001 (in particolare nel corso di una ricerca condotta in una scuola, la Commissione la descriveva come "forse l'esempio più notevole di carenze organizzative e operative"). In merito alla morte di Carlo Giuliani, la commissione osservava che un carabiniere aveva sparato un colpo fatale mentre la vittima si preparava a lanciare un estintore nella sua direzione; il carabiniere in questione aveva precedentemente subito un colpo alla testa da un altro manifestante. In considerazione del fatto che era in corso un'indagine penale, la commissione decideva di focalizzare la sua analisi sulla "situazione generale che ha dato luogo alla tragedia", esaminando in particolare il sistema delle comunicazioni tra i contingenti del personale di polizia, i loro comandanti ed i centri di controllo, al fine di studiare le modalità di coordinamento tra le diverse aree. La commissione osservava altresì che la "causa fondamentale" della perdita della vita era stata "la violenza irragionevole perpetrata dai gruppi estremisti che minacciavano le vite di giovani coinvolti nelle loro attività criminali".

116. Nell'ottica della commissione, il risultato globale del G8 era positivo. Mentre alcune defezioni erano state individuate nel coordinamento delle operazioni, bisognava tenere a mente che le forze dell'ordine si erano confrontate con un numero di individui violenti tra i 6.000 e i 9.000 che non erano stati isolati dai manifestanti pacifisti (la commissione si riferiva in particolar modo al "doppio gioco" del Genoa Social Forum).

La relazione della commissione parlamentare concludeva come segue:

"la commissione...reitera che la violenza non è e non deve essere uno strumento di azione politica e che la legge è un valore fondamentale delle società democratiche. Al tempo stesso sottolinea con forza l'inviolabilità dei principi costituzionali di libertà di espressione dei propri pensieri e di rispetto dell'individuo anche - per non dire soprattutto - nel caso i cui lui o lei è detenuta a seguito di arresto, nonché la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico; se gli atti che costituiscono un reato penale o disciplinare sono determinati, [la commissione] vorrebbe vedere l'autorità giudiziaria e le amministrazioni interessate identificare e punire i responsabili delle loro azioni ".

117. Il governo produceva dinanzi alla Corte la documentazione integrale delle audizioni presso la commissione parlamentare che aveva assunto la testimonianza del Ministro degli Interni, del Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Comandante Generale della Guardia di Finanza.

118. Il 20 settembre 2001 un gruppo di parlamentari convocava il governo per spiegare perché i militari dispiegati nelle operazioni di ordine pubblico erano state attrezzate con munizioni vere invece che con proiettili di gomma. I parlamentari supportavano l'uso di questi ultimi, sostenendo che erano stati utilizzati con successo in diverse occasioni in altri paesi.

119. Il portavoce del governo replicava che la normativa non prevedeva tale possibilità e che, inoltre, non era stato dimostrato che i proiettili di gomma non causassero danni anche molto gravi alla vittima. Infine, diceva che la possibilità di introdurre armi non letali era in corso di esame.

120. Il 22 giugno 2006 i ricorrenti chiedevano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Difesa il risarcimento dei danni che avevano subito a causa della morte di Carlo Giuliani. Il governo spiegava che la domanda era stata respinta perché un procedimento penale aveva stabilito che MP aveva agito per legittima difesa. Per lo stesso motivo nessuna procedura disciplinare era stata istituita contro MP.

G. Le decisioni del "processo dei venticinque"

1. La sentenza di primo grado

121. Il 13 marzo 2008 il Tribunale di Genova pubblicava la motivazione della sentenza

adottata il 14 dicembre 2007, a seguito del processo a 25 manifestanti accusati di una serie di reati commessi il 20 luglio 2001 (compresi atti vandalici, furto, danneggiamento, saccheggio e atti di violenza contro le forze dell'ordine). Durante il processo, in cui furono tenute 144 udienze, il Tribunale, tra le altre cose, assumeva la testimonianza di numerose persone ed esaminava diverso materiale audiovisivo.

122. Il Tribunale riteneva, *inter alia*, che l'attacco dei carabinieri alle *Tute Bianche* era stato illegale ed arbitrario. La manifestazione era stata autorizzata e i manifestanti non avevano commesso alcun significativo atto di violenza contro i carabinieri. L'attacco da parte di questi ultimi concerneva centinaia di persone che non stavano facendo nulla di male, e non era stato dato alcun ordine di disperderli. Anche la carica che seguiva era illegale ed arbitraria. Non era stata preceduta da alcun avvertimento di dispersione, non era stato ordinato da nessun ufficiale e non era necessario.

123. Anche i metodi impiegati erano illegali. I carabinieri avevano sparato ordigni lacrimogeni all'altezza del petto, un gran numero di manifestanti avevano riportato lesioni causate da manganelli non regolamentari, e i veicoli blindati avevano abbattuto le barricate ed inseguito persone della folla lungo il marciapiede con la chiara intenzione di colpirli.

124. La natura illegale e arbitraria delle azioni dei carabinieri aveva giustificato la resistenza dei manifestanti, mentre i gas lacrimogeni venivano utilizzati durante l'attacco al corteo. La loro resistenza era stata garantita durante gli scontri che si sono verificati nelle strade laterali prima delle 15.30, vale a dire fino al momento in cui avevano agito i carabinieri su ordine di fermarsi e di consentire alla manifestazione di proseguire. Secondo il giudice, le azioni dell'imputato costituivano una "reazione necessaria" alle azioni arbitrarie degli ufficiali di polizia ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 288 del 1944. L'articolo 4 recita come segue:

Non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

125. Il Tribunale decideva di trasmettere la pratica alla Procura della Repubblica poiché le dichiarazioni rese da Mondelli e da altri due ufficiali di polizia (vale a dire che l'attacco era stato necessario per contrastare l'aggressione dei manifestanti) non corrispondevano ai fatti.

126. Dopo le 15:30, sebbene i manifestanti potessero ancora provare un senso di

abuso e di ingiustizia, la loro condotta non era più difensiva, ma spinta da un desiderio di vendetta; era pertanto ingiustificata e punibile.

127. La carica ordinata dall'ufficiale di polizia Lauro, che aveva scatenato i fatti di Piazza Alimonda, non era né illegittima, né arbitraria. Pertanto, la reazione violenta da parte dei manifestanti, che avevano inseguivano i carabinieri e attaccato le jeep, non poteva essere considerata una reazione difensiva.

128. I carabinieri a bordo della jeep avrebbero potuto temere di essere sottoposti ad un tentativo di linciaggio. Il fatto che i manifestanti che li circondavano non avessero una molotov e non fossero quindi in grado di dare fuoco al veicolo era un fattore che poteva essere apprezzato con il senno di poi. Gli occupanti della jeep non potevano essere incolpati di aver avuto paura.

129. Carlo Giuliani si trovava probabilmente a quattro metri dalla jeep quando è caduto. M.P. aveva affermato di poter vedere solo cosa accadeva all'interno del veicolo. Quando il colpo è stato sparato, era sdraiato con i piedi verso lo sportello posteriore del veicolo. Aveva tirato D.R. verso il basso sopra di lui e non riusciva a vedere neanche la sua mano; non poteva dire se si trovava all'interno o all'esterno della jeep. In ogni caso, aveva sparato verso l'alto.

130. La sentenza del Tribunale riporta le dichiarazioni fatte dal perito Marco Salvi, che aveva eseguito l'autopsia sul corpo di Carlo Giuliani. Il Dott. Salvi aveva dichiarato in particolare che la traiettoria del proiettile fatale indicava un tiro diretto e che era stato molto difficile trovare il frammento di metallo depositato nel corpo della vittima. Il frammento, che si vedeva dalla Tac (cfr. punto 60 sopra), "deve essere stato molto piccolo"; i periti hanno cercato di individuarlo esaminando i tessuti del cervello per piani, sebbene quest'ultimo fosse danneggiato e imbevuto di sangue. Quanto più i periti lavoravano, tanto più i tessuti si danneggiavano. Visto che il frammento non era un proiettile e non si prestava ad alcun uso a fini balistici, i periti lo consideravano un particolare irrilevante e non avevano proseguito nella ricerca.

2. La sentenza in appello

131. Ventiquattro imputati proponevano appello avverso la sentenza di primo grado. Con sentenza del 9 ottobre 2009, depositata in cancelleria il 23 dicembre 2009, la Corte d'Appello di Genova accoglieva parzialmente le condanne pronunciate dal Tribunale, aumentava alcune pene e dichiarava il processo di alcuni dei reati estinto per decorso del termine .

132. Per quanto riguarda l'attacco dei carabinieri al corteo delle Tute Bianche, la Corte d'Appello in gran parte accoglieva il ragionamento del Tribunale. Osservava che i carabinieri si erano imbattuti nel corteo di circa 10.000 persone, a seguito del percorso indicato loro dalla sala di controllo. La parte anteriore del corteo, o "gruppo di contatto", era costituita da circa venti persone, per lo più membri del Parlamento, sindaci, personalità della cultura e giornalisti. Dietro di questi era stata posta una serie di dispositivi di protezione in plexiglas; seguiva la "testa del corteo" fatta di manifestanti dotati di caschi e protezioni per spalle e braccia. Il corteo non aveva assistito a scene di scontri e aveva proseguito per circa due chilometri senza incontrare alcun ostacolo. Il dispositivo di protezione mostrava che, anche se non stavano trasportando corpi contundenti, i manifestanti erano preparati a possibili scontri.

133. In queste condizioni era difficile capire perché gli ufficiali Bruno e Mondelli avessero deciso di lanciare un attacco al corteo. Non avevano ricevuto alcun ordine in tal senso, al contrario, erano stati invitati a evitare di attraversare il percorso di manifestanti. La notizia che un attacco era in corso era stata salutata con grida di disapprovazione nella sala di controllo.

134. I carabinieri erano stati chiamati ad intervenire con urgenza nelle Carceri di Marassi, dove gli ufficiali di polizia stavano lottando per far fronte ad un attacco da parte dei Black Bloc. Di conseguenza, quando si erano imbattuti nel corteo avevano tentato di ripulire il raccordo e il tunnel attraverso i quali volevano passare. Secondo la testimonianza di un giornalista, giudicata "neutrale" e quindi attendibile, i giovani appartenenti al Black Bloc che arrivavano dalla direzione opposta ai manifestanti avevano lanciato sassi contro i carabinieri; ciò aveva portato all'ordine di lanciare gas lacrimogeni, dato da Bruno. La Corte d'appello concludeva che, sebbene la carica da parte dei carabinieri fosse illegittima, essi erano stati chiamati a intervenire in una situazione caratterizzata dalla violenza da parte dei manifestanti Black Bloc, che in precedenza avevano saccheggiato altre parti della città, e dal fatto che la giunzione di cui avevano bisogno per attraversare era occupata dalla folla e il tunnel era bloccato dalle barricate.

135. Nell'ottica della Corte di appello, il Tribunale aveva correttamente ritenuto illegittime le seguenti azioni dei carabinieri:

(a) il lancio di ordigni lacrimogeni ad altezza petto;

(b) il mancato ordine di dispersione dei manifestanti, che non stavano arrecando disturbo e che potevano entrare nella zona rossa solo molto più avanti, in piazza Verdi;

(c) l'attacco contro un corteo autorizzato e pacifico composto da manifestanti disarmati. Mentre il Black Bloc aveva creato gravi problemi in altre parti della città, non vi era alcuna prova che essi fossero "coperti" dai manifestanti, cioè, che si fossero nascosti tra di loro prima o dopo aver commesso atti di vandalismo.

136. Inoltre, vi erano stati atti arbitrari in forma di: uso di manganelli non regolamentari (pezzi di legno o ferro avvolti nel nastro adesivo e causa di tagli gravi e sanguinamento); uso di veicoli corazzati per fare "incursioni" tra i manifestanti, inseguendo alcuni di loro ad alta velocità lungo il marciapiede (la Corte d'appello osservava che i veicoli non avevano i freni sufficientemente sicuri e che uno di essi aveva inseguito un manifestante a zig zag, come se tentasse di corrergli sopra); inflizione di danni eccessivi e pestaggio di manifestanti, giornalisti e conducente di ambulanza.

137. L'attacco illegittimo ed arbitrario aveva prodotto una reazione da parte dei manifestanti che non era punibile in considerazione delle cause di giustificazione di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 288 del 1944. Tuttavia, una volta che i carabinieri si erano ritirati e un veicolo blindato si era rotto, i manifestanti non erano più in pericolo. Quindi, l'attacco al veicolo e ai suoi occupanti non costituiva un atto difensivo, ma un atto di ritorsione. Da quel momento in poi le Tute Bianche aveva "rivendicato" il loro diritto di riunione e di protesta, e qualsiasi ulteriore atto di violenza e di vandalismo da parte loro, compresi i danni al veicolo blindato, equivaleva a un reato penale.

138. La Corte d'Appello condivideva il parere del Tribunale di primo grado secondo cui, nonostante la reazione violenta, i manifestanti non si erano resi colpevoli del reato di atti vandalici. Il danno causato era minore e derivava dall'uso di oggetti (auto e cassonetti per rifiuti), aventi scopo di protezione contro i carabinieri. A differenza del Black Bloc, le Tute Bianche non erano scese in strada con l'intenzione di danneggiare proprietà pubbliche o private simboleggianti il sistema cui si opponevano. Il danno era limitato alla zona relativamente piccola in cui si era verificata la reazione e, in generale, era cessato con il ritiro dei carabinieri. Sebbene "inquietante", il fatto che i manifestanti in prima linea vestissero protezioni non poteva dare adito all'ipotesi che volessero compiere atti di violenza.

H. Il materiale audiovisivo prodotto dalle parti

139. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte le parti presentavano una grande quantità di materiale audiovisivo. I CD-ROM prodotti dal governo e dai ricorrenti rispettivamente il 28 giugno e il 9 luglio 2010 venivano valutati dai giudici della Grande Camera il 27 settembre 2010 (cfr. punto 9, sopra). Questi mostravano diverse fasi della manifestazione di Genova del 20 luglio 2001 e contenevano le immagini dei momenti precedenti e successivi al colpo che uccise Carlo Giuliani. Essi mostravano anche la violenza perpetrata dai manifestanti (lancio di pietre, cariche sulle forze dell'ordine, atti di vandalismo nelle strade e contro la polizia e i veicoli dei carabinieri) e la violenza imputabile alle autorità. Alcuni filmati mostravano i veicoli corazzati della polizia inseguire i manifestanti ad alta velocità lungo i marciapiedi e agenti di polizia colpire un manifestante steso a terra. Il CD-ROM dei ricorrenti conteneva anche estratti della dichiarazione di Lauro e dell'intervista di MP trasmessa in televisione.

I. I documenti amministrativi prodotti dal governo

140. Il governo produceva numerosi documenti amministrativi delle autorità di polizia, del Ministero dell'Interno e della Camera dei Deputati. I documenti relativi al presente caso rilevavano quanto segue:

- il 6 febbraio 2001 il Dipartimento di Sicurezza Pubblica del Ministero dell'Interno aveva inviato una circolare a tutti i questori per ricordare loro, in particolare, che il lancio di lacrimogeni doveva essere considerata una "misura di ultima istanza per far fronte a situazioni particolarmente serie che non potevano essere risolte altrimenti";
- Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno aveva preparato un "manuale di informazione per il personale della polizia di Stato", che conteneva le linee guida di condotta per il G8 di Genova;
- Il 17 luglio 2001 - quindi, prima del G8 - il Ministro dell'Interno aveva riferito alla Camera dei Deputati "sulla situazione di ordine pubblico a Genova";
- Il 23 luglio 2001 lo stesso Ministro si era rivolto al Parlamento sul tema dei "gravi incidenti accaduti a Genova durante il G8";
- il 30 e 31 luglio 2001 il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno aveva presentato una relazione sulla condotta delle forze dell'ordine durante la ricerca eseguita la notte del 21 luglio 2001 in una scuola occupata da manifestanti e in una stazione di polizia dove alcune persone erano state tenute in custodia. Azioni disciplinari erano state esercitate contro alcuni agenti di polizia e contro il questore di Genova.
- il 6 agosto 2001 la direzione interregionale di polizia aveva inoltrato al capo di polizia le risultanze delle ispezioni amministrative eseguite nella questura di Genova, che indicavano alcuni problemi organizzativi durante il G8 e analizzavano tredici "incidenti

potenzialmente punibili” che emergevano dal materiale audiovisivo imputabili alle forze dell’ordine; nessun incidente concerneva l’uso della forza da parte di MP.

141. Il Governo inoltre produceva un memorandum del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 4 ottobre 2010, secondo cui circa 18.000 agenti di polizia erano stati dispiegati al G8 di Genova. In particolare, lo Stato aveva scelto 14.102 "rinforzi", tra cui 11.352 "operatori di polizia" (funzionari di polizia, carabinieri, agenti della Guardia di Finanza e forestali e agenti di polizia penitenziaria) e 2.750 membri delle forze armate. Degli 11.352 "operatori di polizia", 12 appartenevano a unità scelte, mentre 2510 agenti di polizia e 1980 carabinieri appartenevano alle "unità mobili" (reparti mobili) composto di personale specialmente addestrato e attrezzato per operazioni di ordine pubblico. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dichiarava che, a partire dal marzo 2001, aveva messo in atto un programma di formazione rivolto specificamente al personale partecipante al G8, al fine di garantire una gestione di ordine pubblico basata sui principi di democrazia e rispetto dei diritti fondamentali (quindi, ai partecipanti ai corsi di formazione veniva ricordato che l'uso della forza era un provvedimento di ultima istanza). Erano stati organizzati seminari di formazione avanzata volti a esplorare la dinamica degli eventi, come il vertice del G8.

II. DIRITTO E PRASSI INTERNI PERTINENTI IN MATERIA

A. «Cause di giustificazione»

142. Il codice penale ("c.p.") prevede delle cause di giustificazioni o scriminanti che possono esentare gli individui dalla responsabilità penale e rendere non punibile la condotta criminosa. Possibili cause di giustificazione includono l’uso legittimo delle armi e la legittima difesa.

1. Uso legittimo delle armi.

143. L'articolo 53 del c.p. stabilisce che nessuna sanzione può essere imposta a

“il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona...La legge determina gli altri casi, nei quali è

autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica".

2. Legittima difesa

144. L'articolo 52 del c.p. stabilisce che nessuna sanzione può essere imposta a

"chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".

3. Eccesso colposo

145. Ai sensi dell'articolo 55 del c.p., nei casi, *inter alia*, di legittima difesa e di legittimo uso della armi, quando la persona ha colposamente travalicato i limiti stabiliti dalla legge o dall'autorità competente, o imposti dalla necessità, le sue azioni sono punibili come delitto colposo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legge.

B. Disposizioni in materia di pubblica sicurezza

146. Gli articoli 18-24 del Codice di Pubblica Sicurezza (Testo Unico) del 18 giugno 1931 (n. 773) disciplinano le riunioni pubbliche e le assemblee in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Qualora siano messi in pericolo l'ordine o la sicurezza pubblici, o qualora vengano commessi dei reati, le riunioni possono essere sciolte. Prima di essere sciolte, le forze dell'ordine devono chiedere ai partecipanti di disperdersi. Se la richiesta non viene rispettata, alla folla devono essere dati tre avvertimenti formali a disperdersi. Se questi non vengono rispettati o non possono essere dati a causa di rivolta o di opposizione, gli ufficiali di polizia o i carabinieri ordinano di sciogliere la riunione o l'assemblea con la forza. L'ordine viene eseguito dalla polizia e dalle forze armate sotto il comando dei rispettivi superiori. Il rifiuto di eseguire l'ordine di dispersione è punibile con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da 30 a 413 euro.

C. Regole che disciplinano l'uso delle armi

147. Nel febbraio 2001 il Ministro dell'Interno emanava una direttiva ai questori contenenti delle disposizioni sull'uso degli ordigni a gas lacrimogeno e degli sfollagente. L'uso di tali attrezzature doveva essere chiaramente ed espressamente ordinato dal capo del servizio, previa consultazione con il questore. Il personale doveva essere informato.

148. Inoltre, il Decreto Presidenziale 359 del 5 ottobre 1991 dispone “i criteri per determinare le armi da attribuire alle autorità di pubblica sicurezza e alla polizia di Stato”. Il decreto contiene una descrizione delle varie armi rilasciate come standard (articoli 10 a 32), operando una distinzione tra “armi personali” e “armi collettive”. Le armi personali sono costituite da una pistola che viene assegnata ai singoli per la durata del loro servizio (articolo 3 § 2). Essi devono custodire l'arma, garantirne la manutenzione, applicare le misure di sicurezza previste in tutte le situazioni e partecipare alle esercitazioni di tiro organizzate dalle autorità (articolo 6 § 1).

149. L'articolo 32 prevede che le autorità “possono fornire armi con proiettili tranquillizzanti” e che in caso di necessità ed urgenza il Ministero dell'Interno può autorizzare gli ufficiali di polizia che hanno ricevuto una formazione ad hoc ad usare armi diverse da quelle rilasciate come standard, a condizione che tali armi siano state controllate e non eccedano la capacità offensiva delle armi standard (articolo 37). Il citato decreto prevede inoltre che le armi standard devono essere adeguate e proporzionate alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenire e affrontare la criminalità e le altre funzioni istituzionali (articolo 1).

D. I diritti delle parti lese durante l'indagine preliminare e a seguito della richiesta del pubblico ministero di archiviare il caso

150. Ai sensi dell'articolo 79 del codice di procedura penale (“il c.p.p.”), la parte lesa può richiedere di partecipare al procedimento come parte civile a partire dalla udienza preliminare; quest'ultima è l'udienza in cui il giudice è chiamato a decidere se l'imputato deve essere rinviato a giudizio. Prima dell'udienza preliminare, o nel caso in cui tale udienza non abbia luogo perché il procedimento è archiviato nella fase antecedente, le parti offese dal reato possono esercitare taluni poteri. Le disposizioni pertinenti del c.p.p. prevedono:

Articolo 90

“La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova”.

Articolo 101

“La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore...”

Articolo 359 § 1

“Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti... e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera”.

Articolo 360

“Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

...

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve”.

Articolo 392

“1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio...

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni... .”

Articolo 394

“1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.

2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.”

151. Il pubblico ministero non ha il potere di sospendere il procedimento; può semplicemente chiedere al giudice istruttore di farlo. La parte lesa può opporsi a tale richiesta. Le disposizioni pertinenti del c.p.p. sono:

Articolo 409

"1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

...

4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5 [in particolare per il mancato rispetto delle disposizioni procedurali che riguardano il procedimento in camera di consiglio]".

Articolo 410

"1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

..."

E. Sepoltura e cremazione

152. L'articolo 116 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale riguarda

le indagini sulla morte di una persona per la quale sorge un sospetto di reato. Tale articolo prevede:

1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'art. 360 del Codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio ...

... La sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica

153. L'articolo 79 del DPR n. 258 del 10 settembre 1990 prevede che la cremazione deve essere autorizzata dall'autorità giudiziaria se la morte è stata improvvisa o se ci sono circostanze sospette.

III. PRINCIPI INTERNAZIONALI E DOCUMENTI RILEVANTI

A. Principi Fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine

154. Le parti pertinenti di questi principi ("principi delle Nazioni Unite"), che sono stati adottati dall'Ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti, tenutosi a L'Avana (Cuba) dal 27 agosto al 7 settembre 1990, prevedono quanto segue:

"1. I poteri pubblici e le autorità di polizia adotteranno ed applicheranno delle normative sull'uso della forza e delle armi da fuoco contro le persone da parte delle forze dell'ordine. Nell'elaborazione di tali normative, i governi e i servizi di repressione terranno costantemente presenti le questioni etiche legate all'uso della forza e delle armi da fuoco.

2. I governi e le autorità di polizia predisporranno la più ampia gamma di mezzi possibile e doteranno le forze dell'ordine di vari tipi di armi e munizioni che permetteranno un uso differenziato della forza e delle armi da fuoco. A tal fine, sarebbe opportuno realizzare delle armi non mortali neutralizzanti da utilizzare nelle situazioni appropriate, allo scopo di limitare sempre più il ricorso ai mezzi atti a cagionare la morte o delle ferite. Dovrebbe essere anche possibile, allo stesso scopo, fornire alle forze dell'ordine degli strumenti di difesa come giubbotti antiproiettile, caschi e veicoli blindati affinché sia sempre meno necessario utilizzare armi di qualsiasi tipo.

...

9. Le forze dell'ordine non utilizzeranno armi da fuoco contro le persone se non per autodifesa o per difendere altre persone da una minaccia immediata di morte o di grave ferimento, per prevenire il compimento di crimini particolarmente gravi che comportino seria minaccia alla vita, per arrestare persone che rappresentino tali pericoli e resistano alla loro autorità, o per evitarne la fuga, e comunque soltanto quando metodi meno estremi si rivelino insufficienti al raggiungimento di tali obiettivi. In ogni circostanza, l'uso intenzionale e letale di armi da fuoco potrà essere consentito soltanto quando strettamente inevitabile al fine di proteggere la vita.

10. Nelle circostanze previste dal principio n. 9, gli agenti delle forze dell'ordine dovranno identificarsi come tali ed impartire un chiaro avvertimento della loro intenzione di impiegare armi da fuoco, attendendo un tempo sufficiente perché l'avvertimento venga osservato, a meno che far ciò non li ponga inopportuna mente a rischio o non dia origine a rischio di morte o di danno grave per altre persone o non sia chiaramente inappropriato o inutile per le circostanze del caso.

11. Una normativa che regola l'uso delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine deve comprendere delle direttive volte a:

- a) Specificare le circostanze in cui le forze dell'ordine sono autorizzate a portare armi da fuoco e prescrivere i tipi di armi da fuoco e munizioni autorizzate;
- b) Assicurarsi che le armi da fuoco vengano utilizzate solo in circostanze appropriate e in modo da minimizzare il rischio di danni inutili;
- c) Vietare l'utilizzo delle armi da fuoco e delle munizioni che provocano ferite inutili o presentano un rischio ingiustificato;
- d) Disciplinare il controllo, il deposito e la consegna di armi da fuoco e prevedere in particolare delle procedure conformemente alle quali le forze dell'ordine devono rendere conto di tutte le armi e le munizioni ad esse consegnate;
- e) Prevedere che devono essere fatte delle intimazioni, all'occorrenza, in caso di utilizzo di armi da fuoco;
- f) Prevedere un sistema di rapporti in caso di utilizzo di armi da fuoco da parte delle

forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni.

...

18. I poteri pubblici e le autorità di polizia devono assicurarsi che tutte le forze dell'ordine vengano selezionate mediante procedure adeguate, che presentino le qualità morali e i requisiti psicologici e fisici richiesti per il buon esercizio delle loro funzioni e che ricevano una formazione professionale costante e completa. È opportuno verificare periodicamente se essi continuano ad essere idonei all'esercizio di tali funzioni.

19. I poteri pubblici e le autorità di polizia devono assicurarsi che tutte le forze dell'ordine ricevano una formazione e siano sottoposti a test secondo norme attitudinali appropriate sull'uso della forza. Le forze dell'ordine che sono tenute a portare armi da fuoco devono essere autorizzate a farlo solo dopo essere state specificamente addestrate al loro utilizzo.

20. Per la formazione delle forze dell'ordine i poteri pubblici e le autorità di polizia presteranno particolare attenzione alle questioni di etica di polizia e di rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare nell'ambito delle inchieste, e ai mezzi per evitare l'uso della forza o delle armi da fuoco, ivi compresa la risoluzione pacifica dei conflitti, la conoscenza del comportamento delle folle e i metodi di persuasione, di negoziazione e di mediazione, nonché i mezzi tecnici, al fine di limitare l'uso della forza o delle armi da fuoco. Le autorità di polizia dovrebbero rivedere il loro programma di formazione e i loro metodi di azione in occasione di particolari incidenti.

..."

B. Relazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (CPT)

155. Il CPT rese visita all'Italia nel 2004. Le parti pertinenti della sua relazione, pubblicata il 17 aprile 2006, sono le seguenti:

"14. Il CPT ha avviato dal 2001 un dialogo con le autorità italiane con riguardo ai fatti che sono avvenuti a Napoli (il 17 marzo 2001) e a Genova (dal 20 al 22 luglio 2001). Le autorità italiane hanno continuato ad informare il Comitato sul seguito riservato alle accuse di maltrattamenti formulate nei confronti delle forze dell'ordine. In questo ambito, le autorità hanno fornito, in occasione della visita, una lista dei procedimenti

giudiziari e disciplinari in corso.

Il CPT desidera essere regolarmente informato sull'evoluzione dei procedimenti giudiziari e disciplinari di cui sopra. Inoltre, desidera ricevere informazioni dettagliate sui provvedimenti adottati dalle autorità italiane allo scopo di evitare che si ripetano episodi simili in futuro (ad esempio, a livello della gestione delle operazioni di mantenimento dell'ordine su vasta scala, a livello della formazione del personale, di dirigenza e di esecuzione, e a livello dei sistemi di controllo e di ispezione).

15. Nella relazione sulla visita del 2000, il CPT aveva raccomandato che fossero adottati provvedimenti in materia di formazione dei membri delle forze dell'ordine, più in particolare per quanto riguarda l'integrazione dei principi dei diritti dell'uomo alla formazione pratica – iniziale e continua – alla gestione delle situazioni ad alto rischio, come il fermo e l'interrogatorio di sospetti. Nelle loro risposte, le autorità italiane hanno fornito informazioni di natura generale sulla componente «diritti dell'uomo» nella formazione proposta ai membri delle forze dell'ordine. Il CPT spera di ricevere informazioni più dettagliate – e aggiornate – su questa questione ...”

C. Documenti prodotti dal Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura (CAT)

156. Il governo produceva documenti sintetizzanti l'esame da parte del CAT dei rapporti presentati dagli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Parte del quarto rapporto periodico presentato dall'Italia (datato 4 maggio 2004) concerneva gli “eventi di Genova” (punti 365-395). Si basava essenzialmente su alcuni passaggi del rapporto della commissione parlamentare (punti 113.116 sopra). Il CAT considerava il quarto rapporto periodico dell'Italia durante le 762a e 765a riunioni, tenutesi il 4 e il 7 maggio 2007, e adottava, nelle 777a e 778a riunioni, un documento contenente le conclusioni e raccomandazioni. Le parti rilevanti della relazione CAT sono le seguenti:

"Formazione

15. Il Comitato prende atto con apprezzamento delle informazioni dettagliate fornite dallo Stato Parte sulla formazione dei suoi agenti delle forze dell'ordine, del personale penitenziario, della polizia di frontiera, delle forze armate. Tuttavia il Comitato si rammarica della mancanza di informazione a proposito della formazione sull'impiego di mezzi non violenti, del controllo della folla e uso della forza e delle armi. In aggiunta il Comitato lamenta la mancanza di informazioni sull'impatto della formazione effettuata

agli agenti delle forze dell'ordine e della polizia di frontiera e sul grado di efficacia dei programmi di formazione nel ridurre la commissione di fatti di tortura e maltrattamenti. (articolo 10)

Lo Stato Parte dovrebbe ulteriormente sviluppare e attuare programmi di formazione per garantire che:

a) tutti gli agenti delle forze dell'ordine, guardie di frontiera e personale che lavora nei CPT e nei CPTA siano pienamente informati delle disposizioni della Convenzione, che non saranno tollerate infrazioni, le quali saranno anzi investigate, e che coloro che avranno commesso violazioni saranno perseguiti; e

b) tutti gli agenti delle forze dell'ordine siano adeguatamente attrezzati e formati ad impiegare mezzi non violenti e fare ricorso all'uso della forza e delle armi solo quando strettamente necessario ed in modo proporzionato. A tal fine, le autorità italiane dovrebbero condurre una revisione approfondita delle attuali pratiche di polizia, compreso l'addestramento e l'impiego delle forze dell'ordine nel controllo della folla e regolamenti sull'uso della forza e delle armi da parte degli agenti.

In aggiunta, il Comitato raccomanda che tutto il personale competente riceva un addestramento specifico su come identificare i segni di tortura e di maltrattamento e che il Protocollo di Istanbul del 1999 (Manuale sulla investigazione e documentazione efficaci di tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti) diventi parte integrale della formazione dei medici.

Inoltre, lo Stato Parte dovrebbe sviluppare e mettere in atto una metodologia per valutare l'efficacia e l'impatto dei suoi programmi di formazione e di educazione sulla riduzione dei casi di tortura e di maltrattamenti.

...

Maltrattamenti e uso eccessivo della forza

17. Il Comitato prende nota con preoccupazione delle continue asserzioni di uso eccessivo della forza e di maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine. A tale riguardo il Comitato è particolarmente preoccupato per le denunce che stanno emergendo su un asserito eccessivo uso della forza e maltrattamenti da parte degli agenti delle forze dell'ordine durante le dimostrazioni di Napoli (marzo 2001) nell'ambito del terzo Global Forum, di Genova (luglio 2001) nell'ambito del Summit del

G8 e in Val di Susa (dicembre 2005). Il Comitato è anche preoccupato che tali fatti, come risulta da rapporti, siano accaduti durante incontri di football ma segnala la recente adozione della Legge n. 41/2007, intitolata "Misure urgenti di prevenzione e repressione di episodi di violenza durante gli incontri di calcio". (articoli 12, 13 e 16)

Il Comitato raccomanda che lo Stato Parte adotti misure efficaci per:

a) far pervenire un messaggio chiaro e non ambiguo a tutti i livelli gerarchici delle forze di polizia e del personale penitenziario, anche attraverso l'introduzione di un codice di condotta per tutti gli agenti, che tortura, violenza e maltrattamenti sono inaccettabili;

b) accertarsi che coloro i quali segnalano aggressioni da parte delle forze dell'ordine siano protetti da atti di intimidazione e possibili rappresaglie per tali denunce; e

c) garantire che gli agenti delle forze dell'ordine impieghino la forza solo nei casi strettamente necessari e nella misura richiesta dall'espletamento delle proprie funzioni.

In aggiunta, lo Stato Parte dovrebbe informare il Comitato dello stato di avanzamento dei procedimenti giudiziari e disciplinari relativi ai fatti sopra indicati.

18. Il Comitato è preoccupato in merito ad asserzioni circa il fatto che agenti delle forze dell'ordine non indossassero i propri badge identificativi durante le dimostrazioni connesse con il Summit del G8 a Genova nel 2001 rendendo così impossibile la loro identificazione in caso di ricorso per tortura o maltrattamento (articoli 12 e 13).

Lo Stato Parte dovrebbe assicurarsi che tutti gli agenti delle forze dell'ordine in servizio mostrino in modo chiaro i propri badge identificativi per assicurare la propria responsabilità individuale e la protezione contro la tortura, trattamenti o punizioni inumani o degradanti.

Investigazioni rapide ed imparziali

19. Il Comitato è preoccupato per il numero di denunce di maltrattamenti commessi da forze dell'ordine e il limitato numero di investigazioni effettuate dallo Stato Parte in tali casi e l'ancor più limitato numero di condanne nei casi investigati. Il Comitato prende nota con preoccupazione del fatto che il crimine di tortura, che non è contemplato come tale nel Codice Penale italiano, punibile invece in base ad altre disposizioni del Codice Penale, potrebbe in alcuni casi essere soggetto alla previsione

di limitazioni. Il Comitato è dell'avviso che atti di tortura non possano essere soggetti a nessuna previsione di limitazioni e apprezza la dichiarazione fatta dalla delegazione dello Stato Parte che si sta considerando una modificazione di tali limitazioni. (articoli 1, 4, 12 e 16).

Il Comitato raccomanda che lo Stato Parte dovrebbe:

a) rafforzare le misure per garantire investigazioni rapide, imparziali ed efficaci sulle denunce di tortura e maltrattamenti perpetrati da agenti delle forze dell'ordine. In particolare, tali investigazioni dovrebbero non essere effettuate da o sotto il controllo della polizia, bensì da parte di un'autorità indipendente. In relazione con casi prima facie di tortura e maltrattamenti, il sospettato dovrebbe di regola essere soggetto a sospensione o trasferimento durante il processo di investigazione specialmente quando esista il rischio che possa impedire l'investigazione stessa;

b) processare e condannare a pene appropriate i colpevoli in modo da eliminare ogni immunità del personale delle forze dell'ordine colpevole di violazioni proibite dalla Convenzione; e

c) rivedere le norme e disposizioni sulla previsione di limitazioni e allinearle pienamente agli obblighi derivanti dalla Convenzione in modo che atti di tortura come anche tentativi di commettere atti di tortura perpetrati da parte di qualsiasi persona che possa essere correo o complice di tortura, possano essere investigati, perseguiti e condannati senza limitazioni di tempo.”

IN DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE SUL PIANO MATERIALE

157. I ricorrenti lamentavano che Carlo Giuliani era stato ucciso dalle forze dell'ordine e che le autorità non avevano salvaguardato la sua vita. Invocavano l'articolo 2 della Convenzione, che prevede:

“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.”

A. Sulla giustificazione dell'uso eccessivo della forza

158. I ricorrenti sostenevano innanzitutto che nelle circostanze specifiche del caso l'uso eccessivo della forza da parte MP non era "assolutamente necessario" al fine di raggiungere gli obiettivi elencati nel secondo comma dell'articolo 2 della Convenzione. Il Governo contestava questo argomento.

1. Argomenti delle parti

(a) I ricorrenti

159. I ricorrenti sottolineavano di non aver mai sottoscritto la "teoria dell'oggetto intermedio". Secondo il loro perito, il Dott. Gentile, il proiettile non si era frammentato colpendo il corpo della vittima (cfr. punto 64 sopra). Tuttavia, poiché il proiettile non era disponibile e né la forma né le dimensioni dell' "oggetto intermedio" erano noti, era impossibile formulare una ipotesi scientifica sul tipo di «traumatizzazione» subita dal proiettile nella sua traiettoria e sostenere che quest'ultima fosse deviata. Inoltre, altri periti nominati dai ricorrenti avevano ritenuto che il sasso fosse andato distrutto nell'impatto con la jeep, piuttosto che nella collisione del proiettile sparato da MP (cfr punto 65 sopra).

160. Secondo i ricorrenti, la vita degli occupanti della jeep non era in pericolo, in quanto il veicolo in questione era una jeep Defender, un modello che, pur non essendo blindato, era sufficientemente robusto. Inoltre, il numero di manifestanti visibile dalle immagini non era superiore alla dozzina. Le immagini mostrano bene che i manifestanti non avevano circondato la Jeep: non vi era alcun manifestante né a sinistra né davanti il veicolo e nessuno aveva armi letali. Come dimostrato dalle fotografie, c'era uno scudo antisommossa a bordo della jeep. M.P indossava un giubbotto antiproiettile e aveva due caschi a sua disposizione. Infine, vi erano altri

funzionari di pubblica sicurezza nelle vicinanze e non vi era alcuna prova che le lesioni subite da MP e D.R. fossero state inflitte al momento dei fatti.

161. Secondo il rapporto autoptico (cfr punto 50 sopra) e come si poteva dedurre dalle stesse dichiarazioni di MP, quest'ultimo aveva sparato verso il basso. Interrogato il 20 luglio 2001 dal procuratore della Repubblica di Genova, MP aveva dichiarato che non c'era nessuno nel suo campo visivo quando ha impugnato la pistola; sapeva dei sassi gettati e della presenza di aggressori che non poteva vedere (cfr punto 36 sopra). In quella circostanza era difficile immaginare che MP avesse agito per legittima difesa in risposta alle azioni di Carlo Giuliani, che non poteva vedere. Poiché né Carlo Giuliani, né i manifestanti erano armati, la reazione di MP non poteva essere proporzionata.

162. Inoltre, le dichiarazioni di MP erano contraddittorie. Nei primi due interrogatori (il 20 luglio e 11 settembre 2001 - cfr punti 36 e 39 sopra), aveva dichiarato di non aver visto Carlo Giuliani e non aveva detto di aver sparato verso l'alto (il che secondo i ricorrenti equivaleva ad una tacita ammissione di aver sparato ad altezza del torace). Tuttavia, all'udienza del 1 giugno 2007 nel "processo dei 25", aveva dichiarato di aver sparato con il braccio in aria, in contrasto con quanto mostrava una fotografia prodotta dalla difesa che lo ritraeva nell'atto di puntare l'arma all'altezza del petto, verso l'angolo inferiore rispetto al piano orizzontale. Infine, nel corso di una trasmissione televisiva del 15 novembre 2007, MP aveva dichiarato di aver "cercato di sparare in aria il più alto possibile", di non aver mirato a Carlo Giuliani e di non aver mai avuto un buon tiro. Aggiungeva di essere stato mandato al G8 di Genova in sostituzione di un collega che non voleva andare.

163. Infine, i ricorrenti sostenevano che M.P. non aveva lanciato avvertimenti chiari della sua intenzione di usare l'arma da fuoco e che alcune fotografie scattate al momento dei fatti mostravano uno scudo antisommossa usata come protezione al posto di uno dei finestrini rotti della jeep.

(b) Il Governo

164. Il governo sosteneva che non era compito della Corte rimettere in discussione le risultanze delle indagini e le conclusioni dei giudici nazionali. Di conseguenza, la risposta - in senso negativo- alla questione se le autorità nazionali fossero state inadempienti rispetto al loro dovere di proteggere la vita di Carlo Giuliani andava rintracciata nella richiesta di archiviazione del caso. A sostegno delle sue affermazioni il governo richiama le sentenze *Grams c. Germania*, no. 33.677/96, CEDU 1999-VII) e l'opinione in parte dissenziente dei giudici Thomassen e Zagrebelsky in *Ramsahai e*

altri c. Paesi Bassi (no. 52.391/99, 10 novembre 2005), e chiedeva alla Corte di seguire questo orientamento.

165. La morte non era stata inflitta intenzionalmente nel caso di specie, e non vi era stato alcun "uso eccessivo della forza". Inoltre, non vi era alcun nesso eziologico tra il colpo sparato da MP e il decesso di Carlo Giuliani. Sebbene il giudice istruttore, nella sua decisione di archiviare il caso, avesse applicato gli articoli 52 e 53 del cp, non aveva tenuto conto delle circostanze eccezionali e imprevedibili per cui il tiro era stato deviato a seguito di una collisione con una pietra, una circostanza che era stata valutata dal punto di vista della proporzionalità. Il governo ne deduceva che la decisione di archiviare il procedimento aveva scagionato MP per il fatto che il nesso di causalità tra il tiro e la morte di Carlo Giuliani era stato interrotto dalla collisione fra il proiettile e il sasso e dalla deviazione della traiettoria del proiettile.

166. Secondo il giudice istruttore, M.P. aveva agito di sua iniziativa, in uno stato di panico e in una situazione dove aveva valide ragioni di credere che ci fosse una minaccia grave e imminente per la propria vita o integrità fisica. Inoltre, M.P. non aveva mirato a Carlo Giuliani né a nessun altro. Aveva sparato verso l'alto, in una direzione che non comportava il rischio di colpire qualcuno. La morte di Carlo Giuliani non era prevista come la conseguenza diretta dell'uso della forza, e la forza usata potenzialmente non era eccessiva (il governo richiamava, in particolare, le sentenze *Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera*, no. 41.773/98, § § 58 e 60, 7 febbraio 2006, e *Kathleen Stewart c. Regno Unito*, no. 10.044/82, decisione della Commissione del 10 luglio 1984, Decisioni e Rapporti (DR) 39).

167. I periti di entrambe le parti avevano concordato sul fatto che il proiettile era già frammentato, quando ha colpito la vittima. Le possibilità avanzate dai ricorrenti per spiegare perché il proiettile era frammentato – vale a dire che era stato manipolato in modo da aumentarne la capacità di frammento, o che era presente un difetto di fabbricazione - erano state considerate dagli stessi ricorrenti "molto meno probabili" (cfr. punti 64, 71 e 81), e non potevano fornire una valida spiegazione. Il fatto che era stato impossibile identificare l'oggetto intermedio era un dettaglio che non poteva avere un impatto decisivo sulle conclusioni dell'inchiesta.

168. In subordine, il Governo sosteneva che l'uso eccessivo della forza era stata "assolutamente necessaria" e "proporzionata". Sottolineava in particolare i seguenti elementi: il livello e la natura diffusa della violenza che aveva caratterizzato le manifestazioni; la forza delle aggressioni dei manifestanti contro il contingente dei carabinieri subito prima i fatti in questione e il picco di violenza in quel momento; lo

stato fisico e mentale dei singoli carabinieri interessati, in particolare di MP; la durata estremamente breve dei fatti, dall'assalto al veicolo fino al colpo mortale; il fatto che MP avesse sparato solo due colpi e li avesse diretti verso l'alto; la probabilità che M.P. non potesse vedere la vittima al momento del tiro, o che potesse tutt'al più scorgerla indistintamente al limite del suo campo visivo verso l'alto; e le ferite subite da MP e D.R.

169. Secondo il governo, non era stato provato che la fotografia della pistola sporgente dal finestrino posteriore della jeep rappresentasse la posizione dell'arma al momento in cui sono stati sparati i colpi. M.P. aveva estratto la sua arma almeno qualche secondo prima di sparare, e una piccola frazione di secondo è sufficiente per spostare la mano di qualche centimetro o per cambiare di qualche grado la sua angolazione. La fotografia in questione, dunque, non forniva la prova che MP fosse responsabile della morte di Carlo Giuliani e non poteva confutare l'ipotesi di un incidente imprevedibile.

170. Era oggettivamente impossibile per le autorità inquirenti stabilire l'atteggiamento psicologico di MP e le sue intenzioni precise, data la sua confusione e lo stato di panico al momento dei fatti. L'equipaggiamento di M.P. era costituito dalla sua tenuta anti sommossa, da due caschi dotati di una visiera, da uno zaino, da sei lacrimogeni, da un filtro per maschera a gas, da una pistola Beretta e dal suo caricatore. Il Ministero dell'Interno affermava che non era possibile sapere se al momento dei fatti vi fosse stato uno scudo a bordo della jeep.

171. M.P. non aveva avuto altra scelta che sparare, dal momento che era impossibile fuggire dal veicolo. Inoltre, i carabinieri a bordo della jeep non potevano invocare aiuto dato il loro stato di panico, le intenzioni aggressive dei manifestanti e la rapidità degli eventi. In ogni caso, non ci sarebbe stato il tempo per gli aiuti, data la distanza e il fatto che le forze dell'ordine necessarie per il raggruppamento erano impegnate in uno scontro con i manifestanti. Il governo si riferiva al materiale audiovisivo prodotto dinanzi al Tribunale, che a suo avviso dimostrava che se MP non avesse usato la sua pistola, l'aggressione violenta da parte di settanta manifestanti contro il veicolo dei carabinieri sarebbe finita con la morte di uno degli occupanti.

172. La richiesta del pubblico ministero di archiviare il caso si basava su tutti questi fattori e sul principio del *favor rei*: secondo il diritto interno, quando sorgono dubbi e sembra impossibile proseguire il caso dinanzi al giudice, e quando un procedimento non potrebbe aggiungere nulla di significativo alle prove, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere.

2. La sentenza della Camera

173. La Camera ha ritenuto che l'uso della forza non fosse sproporzionato. Questa conclusione era basata principalmente sull'accoglimento della decisione del giudice istruttore di archiviare il caso, sulla base di un'analisi dettagliata delle prove testimoniali e del materiale fotografico e audiovisivo disponibile. La Camera ha aggiunto che, prima di sparare, M.P. aveva tenuto l'arma in mano in modo che fosse visibile dall'esterno della jeep (cfr. punti 214-227 della sentenza della Camera).

2. La valutazione della Corte

(a) Principi generali

174. La Corte ribadisce che l'articolo 2 costituisce una delle disposizioni fondamentali della Convenzione, che, in tempo di pace, non ammette le deroghe di cui all'articolo 15. Unitamente all'articolo 3, che sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che costituiscono il Consiglio d'Europa (cfr., tra le tante sentenze, *Andronicou e Constantinou c. Cipro*, 9 ottobre 1997, § 171, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1997 -VI, e *Solomou e altri c. Turchia*, no. 36.832/97, § 63, 24 giugno 2008).

175. Le eccezioni del comma 2 indicano che l'articolo 2 concerne, sebbene non esclusivamente, l'omicidio volontario. Il testo dell'articolo 2, letto nel suo complesso, dimostra che il comma 2 non definisce in primo luogo i casi in cui è consentito uccidere intenzionalmente una persona, ma descrive le situazioni in cui è consentito "usare la forza" come effetto non volontario della privazione della vita. L'uso della forza, tuttavia, deve essere "assolutamente necessario" per il raggiungimento di uno degli scopi di cui alle lettere (a), (b) o (c) (cfr. *McCann e altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995, § 148, serie A no. 324, e *Solomou e a.*, citata, § 64).

176. L'uso del termine "assolutamente necessario" indica che si deve seguire un criterio di necessità più rigoroso e convincente di quello normalmente preso in considerazione per determinare se l'azione dello Stato è "necessaria in una società democratica" ai sensi dei commi 2 degli artt. 8 a 11 della Convenzione. In particolare, la forza impiegata deve essere strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 (a), (b) e (c) dell'articolo 2. Inoltre, in linea con l'importanza di questa disposizione in una società democratica, la Corte deve, nell'ambito della sua valutazione, sottoporre le privazioni della vita ad una verifica più attenta, soprattutto

quando la forza eccessiva utilizzata è deliberata, prendendo in considerazione non solo le azioni degli agenti dello Stato, che amministrano di fatto la forza, ma anche tutte le circostanze, comprese questioni come la pianificazione e il controllo delle azioni in esame (cfr. *McCann e a.*, citata, § § 147-150, e *Andronicou e Constantinou*, citata sopra, § 171; vedere anche *Avşar c. Turchia*, n. 25.657/94 § 391, CEDU 2001-VII, e *Musayev e altri c. Russia*, n. 57941/00, 58699/00 e 60403/00, § 142, 26 luglio 2007).

177. Le circostanze in ossequio delle quali la privazione della vita può essere giustificata devono essere interpretate restrittivamente. L'oggetto e la finalità della Convenzione come strumento per la tutela dei singoli richiedono che anche l'articolo 2 sia interpretato ed applicato in modo da rendere la tutela pratica ed efficace (vedi *Solomou e a.*, citata, § 63). In particolare, la Corte ha dichiarato che l'apertura del fuoco deve, se possibile, essere preceduta da colpi di avvertimento (vedi *Kallis e Androulla Panayi c. Turchia*, n. 45.388/99, § 62, 27 ottobre 2009; cfr. anche, in particolare, il punto 10 dei Principi delle Nazioni Unite, al punto 154 sopra).

178. L'uso della forza da parte di agenti dello Stato nel perseguimento di uno degli obiettivi delineati nel comma 2 dell'articolo 2 della Convenzione può essere giustificato nella misura in cui si fonda su una convinzione sincera che si percepisce, per buoni motivi, valida al momento, ma che si rivela successivamente sbagliata. Sostenere il contrario equivarrebbe ad imporre un onere irrealistico allo Stato e al suo personale di polizia nello svolgimento delle loro funzioni, probabilmente a scapito della propria vita e di quella degli altri (v. *McCann e a.*, citata, § 200, e *Andronicou e Constantinou*, già citata, § 192).

179. Quando è chiamata ad esaminare la legittimità dell'uso della forza letale, la Corte, distaccata dagli eventi in questione, non può sostituire la propria valutazione della situazione con quella di un ufficiale che era tenuto a reagire sul momento per evitare un pericolo alla sua vita onestamente percepito (vedi *Bubbins c. Regno Unito*, no. 50.196/99, § 139, CEDU 2005-II).

180. La Corte deve anche essere cauta nel decidere in veste di giudice di merito (cfr. ad esempio, *McKerr c. Regno Unito* (dec.), no. 28.883/95, 4 aprile 2000). Come regola generale, quando il procedimento interno ha avuto luogo, non è compito della Corte sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice nazionale, e spetta a quest'ultimo accertare i fatti sulla base degli elementi di prova (cfr., *Edwards c. Regno Unito*, 16 dicembre 1992, § 34, serie no. B 247-A, e *Klaas c. Germania*, 22 settembre 1993, § 29, serie A no. 269). Sebbene la Corte non sia vincolata alle conclusioni delle corti nazionali e rimanga libera di fare le proprie valutazioni alla luce di tutto il

materiale probatorio, in circostanze normali richiede elementi convincenti per discostarsi dagli accertamenti di merito effettuati dal giudice nazionale (cfr. *Avşar*, già citata, § 283, e *Barbu Anghelescu c. Romania*, no. 46.430/99 § 52, 5 ottobre 2004).

181. Per valutare gli elementi di prova, la Corte adotta il criterio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, ma aggiunge che tale prova può derivare dalla coesistenza di indizi sufficientemente precisi, chiari e concordanti o di presunzioni di fatto inconfutate. In questo contesto, il comportamento delle parti, quando la prova è stata prodotta, può anche essere preso in considerazione (vedi *Irlanda c. Regno Unito*, il 18 gennaio 1978, § 161, serie A no. 25, e *Orhan c. Turchia*, no. 25.656/94, § 264, 18 giugno 2002). Inoltre, il livello di persuasione necessaria per arrivare ad una conclusione particolare e la distribuzione dell'onere della prova sono intrinsecamente legati alla specificità dei fatti, alla natura della violazione e al diritto della convenzione interessato. La Corte è anche attenta all'autorità di una sentenza che accerta la violazione dei diritti fondamentali da parte dello Stato contraente (v. *Ribitsch c. Austria*, 4 dicembre 1995, § 32, serie A n. 336; *Ilascu ed altri contro la Moldavia e la Russia* [GC], n. 48.787/99, § 26, CEDU 2004-VII. *Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], n. 43.577/98 e 43.579/98, § 147, CEDU 2005-VII. e *Solomou e a.*, citata sopra, § 66).

182. La Corte deve essere particolarmente cauta ogniquale volta sono denunciate le violazioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione (vedi, *mutatis mutandis*, *Ribitsch*, citata sopra, § 32). Quando ci sono stati dei procedimenti penali davanti al giudice nazionale per tali violazioni, bisogna tenere presente che la responsabilità penale è distinta dalla responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione. La competenza della Corte si limita a quest'ultima. La responsabilità secondo quanto previsto dalla Convenzione si basa sulle disposizioni che devono essere interpretate alla luce del suo oggetto e scopo, tenendo conto di eventuali norme o principi di diritto internazionale. La responsabilità di uno Stato ai sensi della Convenzione, per atti dei suoi organi, agenti e dipendenti, non va confusa con le questioni giuridiche di responsabilità penale personale che i tribunali nazionali devono esaminare. La Corte non punta a raggiungere alcun risultato di colpevolezza o innocenza in questo senso (vedi *Tanlı c. Turchia*, no. 26.129/95, § 111, CEDU 2001-III, e *Avşar*, già citata, § 284).

(b) L'applicazione di tali principi al caso di specie

183. La Corte ritiene opportuno iniziare la sua analisi sulla base dei seguenti fatti, che non sono contestati tra le parti. Nella giornata del 20 luglio 2001 numerosi scontri avevano avuto luogo tra manifestanti e forze dell'ordine: in particolare, il Carcere di Marassi era finito sotto attacco (cfr. punto 134 sopra), i carabinieri avevano caricato

sul corteo delle Tute Bianche (vedere punti 18-19, 122-124 e 132-136 sopra) ed un veicolo blindato appartenente ai carabinieri era stato incendiato (v. sopra, punto 20). A seguito di questi incidenti, intorno alle 5 del pomeriggio, quando la situazione era relativamente calma, un battaglione di carabinieri aveva preso posizione in piazza Alimonda, dove si trovavano due jeep Defender; a bordo di una delle jeep vi erano due carabinieri, MP e DR, che non potevano più rimanere in servizio (cfr. punti 21, 23 e 29 sopra).

184. Poco dopo, i carabinieri lasciavano le loro posizioni per affrontare un gruppo di manifestanti aggressivi; le jeep seguivano i carabinieri. Tuttavia, questi furono costretti a ritirarsi rapidamente poiché i manifestanti riuscivano a respingere la carica. Le jeep avevano poi cercato di invertire la direzione, ma quella in cui MP e D.R. si trovavano aveva la strada bloccata da un contenitore per i rifiuti rovesciato e non era riuscita a lasciare la scena rapidamente poiché aveva il motore in stallo (punti 21-22 sopra).

185. Si tratta di uno di quei rari casi in cui i momenti precedenti e successivi all'uso della forza letale da parte di un agente dello Stato sono state fotografati e filmati. Pertanto, la Corte non può non attribuire una grande importanza alle riprese video prodotte dalle parti, che hanno avuto la possibilità di girare (vedere punti 9 e 139) e la cui autenticità non è stata messa in discussione.

186. Il filmato e le fotografie del fascicolo mostrano che, non appena era stato accerchiata dal contenitore dei rifiuti, la jeep guidata da FC veniva aggredita e, almeno parzialmente, circondata dai manifestanti, che avevano lanciato un attacco implacabile contro il veicolo e i suoi occupanti, inclinandolo lateralmente e avevano scagliato sassi e altri oggetti duri. Il lunotto posteriore della jeep era stato distrutto e un estintore, che MP era riuscito a respingere, veniva gettato contro al veicolo. Il filmato e le fotografie mostrano anche un manifestante spingere una trave di legno attraverso la finestra laterale, causando lesioni alla spalla di DR, l'altro carabiniere fuori servizio (v. sopra, punto 84).

187. Era stato chiaramente un attacco illegale e molto violento su un veicolo delle forze dell'ordine che stava semplicemente cercando di lasciare il campo e non rappresentava alcuna minaccia per i manifestanti. Qualunque siano state le intenzioni dei manifestanti verso il veicolo e / o i suoi occupanti, resta il fatto che la possibilità di un linciaggio non si poteva escludere, come il Tribunale di Genova ha sottolineato (v. punto 128 sopra).

188. La Corte ricorda in proposito la necessità di considerare i fatti dal punto di vista delle vittime dell'attacco al momento in cui è accaduto (v. sopra, punto 179). È vero, per esempio, che altri carabinieri erano posizionati nelle vicinanze in modo da poter intervenire in aiuto degli occupanti della jeep nel caso in cui la situazione fosse degenerata ulteriormente. Tuttavia, MP non poteva saperlo, poiché, ferito e in preda al panico, giaceva nella parte posteriore del veicolo circondato da un gran numero di manifestanti e non poteva avere una visione chiara del posizionamento delle truppe sul terreno o delle opzioni logistiche a loro disposizione. Come mostra il filmato, la jeep era completamente in balia dei manifestanti, poco prima della sparatoria fatale.

189. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto del carattere estremamente violento dell'attacco contro la jeep, come si vede nelle immagini, la Corte ritiene che MP avesse agito nella onesta convinzione che la vita e l'integrità fisica proprie e dei suoi colleghi fossero in pericolo a causa degli attacchi illegali cui erano sottoposti. M.P. aveva quindi diritto ad utilizzare i mezzi adeguati per difendere se stesso e gli altri occupanti della jeep.

190. Le fotografie mostrano, e le dichiarazioni rese da MP e da alcuni manifestanti lo confermano (cfr. punti 36, 39 e 45), che prima di sparare, MP aveva mostrato la pistola stendendo la mano in direzione del lunotto posteriore della jeep, e aveva gridato contro i manifestanti di andar via a meno che non volessero essere uccisi. Secondo la Corte, le azioni e le parole di MP erano un chiaro avvertimento che stava per aprire il fuoco. Inoltre, le fotografie mostrano almeno un manifestante correre via dalla scena in quel preciso momento.

191. In questa situazione estremamente tesa Carlo Giuliani decideva di raccogliere un estintore da terra, e portarselo all'altezza del petto, con l'intenzione apparente di gettarlo verso gli occupanti del veicolo. MP poteva ragionevolmente credere che, nonostante i suoi avvertimenti e il fatto di aver mostrato il suo fucile, l'attacco alla jeep non sarebbe cessato o diminuito di intensità. Inoltre, la stragrande maggioranza dei manifestanti sembrava continuare l'assalto. L'onesta convinzione di MP che la sua vita fosse in pericolo non poteva che risultare confermata. Secondo la Corte, ciò bastava come giustificazione per ricorrere ad un mezzo di difesa potenzialmente mortale, quale lo sparare dei colpi.

192. La Corte nota inoltre che la direzione delle riprese non era certa. Secondo una teoria supportata dai periti nominati dal pm (punti 60-62 sopra), che è stata contestata dai ricorrenti (cfr. punti 80 e 159 sopra), ma accolta dal giudice istruttore di Genova (punti 87-91 sopra), MP aveva sparato verso l'alto e uno dei proiettili aveva

colpito la vittima dopo essere stata accidentalmente deviata da uno dei numerosi sassi gettati dai manifestanti. Se fosse provato che gli eventi avvenivano in questo modo, si dovrebbe concludere che la morte di Carlo Giuliani fu il risultato di un colpo di sfortuna, un evento raro e imprevedibile che ha fatto sì che venisse colpito da un proiettile che altrimenti sarebbe scomparso in aria (cfr., in particolare, *Bakan c. Turchia*, no. 50.939/ 99, § 52-56, 12 giugno 2007, in cui la Corte ha escluso la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, constatando che il proiettile mortale era rimbalzato prima di colpire il familiare dei ricorrenti).

193. Tuttavia, nel caso di specie la Corte non ritiene necessario esaminare la fondatezza della "teoria dell'oggetto intermedio", sul quale vi era disaccordo tra i periti che hanno condotto la terza perizia balistica, i consulenti dei ricorrenti e le conclusioni della relazione autoptica (cfr. punti 60-62, 66 e 50). Essa rileva semplicemente che, come il gip di Genova aveva giustamente osservato (v. sopra, punto 92) e come dimostrato dalle fotografie, il campo di visibilità di MP era limitato dalla ruota di scorta della jeep, dato che si trovava mezzo sdraiato o accovacciato per terra nel veicolo. Dato che, nonostante gli avvertimenti, i manifestanti continuavano ad attaccare e il pericolo era imminente - in particolare, avevano tentato di lanciargli un estintore contro- MP poteva solo sparare, per difendersi, nello spazio stretto tra la ruota di scorta e il tetto della jeep. Il fatto che un colpo sparato in quello spazio rischiasse di provocare delle lesioni o addirittura la morte ad uno degli assalitori, come è stato purtroppo il caso, non implicava di per sé che l'azione difensiva fosse eccessiva o sproporzionata.

194. Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che nel caso di specie l'uso della forza mortale è stato assolutamente necessario "in difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegittima" ai sensi dell'articolo 2, § 2 (a) della Convenzione (cfr. punto 176 sopra).

195. Ne consegue che non vi è stata violazione dell'articolo 2 sul piano materiale.

196. Questa constatazione rende necessaria la valutazione se l'uso della forza fosse anche inevitabile "allo scopo di reprimere una sommossa o un'insurrezione" ai sensi del comma 2 (c) dell'articolo 2.

B. Se lo Stato convenuto ha preso le misure legislative, amministrative e di regolamentazione necessarie per ridurre quanto più possibile le conseguenze negative dell'uso della forza

197. I ricorrenti lamentavano altresì le carenze del quadro legislativo nazionale. Il Governo contestava tali argomentazioni. La Camera non affrontava questi problemi.

1. Argomenti delle parti

(a) I ricorrenti

198. I ricorrenti lamentavano l'assenza di un quadro legislativo in grado di proteggere la vita dei manifestanti. A loro avviso, la legge nazionale aveva reso inevitabile l'uso dell'arma da fuoco, come dimostra l'archiviazione del caso perché la condotta di MP rientrava nell'ambito di applicazione degli articoli 52 e 53 del c.p. Secondo la giurisprudenza della Corte in materia, un quadro legislativo inadeguato riduceva la protezione normativa del diritto alla vita, necessaria in una società democratica. I ricorrenti attiravano l'attenzione della Corte sui seguenti punti in particolare.

(i) Sulla mancata dotazione di armi non letali al personale di polizia

199. I ricorrenti sottolineavano che M.P. non sarebbe stato in grado di uccidere nessuno se fosse stato dotato di un'arma non letale come una pistola con proiettili di gomma (si riferivano a *Güleç c. Turchia*, 27 luglio 1998, § 71, Raccolta 1998-IV, e *Şimşek e altri c. Turchia*, nn. 35.072/97 e 37.194/97, § 111, 26 luglio 2005). La prevalenza del rispetto della vita umana e l'obbligo di ridurre al minimo il rischio per la vita dovrebbero far sì che le forze dell'ordine siano dotate di armi non letali (come pistole stordenti a elettricità, pistole o fucili con proiettili di gomma) durante le manifestazioni; ciò è quanto accadeva nel Regno Unito ed in occasione del vertice del G20 a Pittsburgh. Su questo punto, i ricorrenti richiamaavano il comma 2 dei Principi delle Nazioni Unite (v. precedente punto 154), osservando che, nella fattispecie, era stato facile prevedere i disordini che sarebbero avvenuti. La pistola Beretta SB 9 millimetri parabellum fornita a MP era una pistola semi-automatica classificata come arma da guerra ai sensi della legislazione italiana: una volta caricata, non ha bisogno di essere ricaricata nei round successivi e consente di sparare quindici colpi in pochi secondi, rapidamente e con un alto grado di precisione.

200. Nel corso di un'inchiesta parlamentare il governo aveva dichiarato che la normativa in vigore non consentiva l'impiego di armi non letali come pistole con proiettili di gomma (vedere punti 119 sopra). Questa affermazione non era corretta, in quanto tali armi sono state specificamente previste dalle regole di ingaggio emanate alle forze italiane in Iraq, che avevano il compito di mantenere l'ordine in una zona di guerra.

201. Inoltre, se è vero che i proiettili di gomma potevano essere pericolosi in alcune circostanze, non potevano essere paragonati alle munizioni (i ricorrenti richiavano, in particolare, *Kathleen Stewart*, già citata, § 28). I ricorrenti asserivano anche che alcuni carabinieri avevano usato armi non regolamentari, come manganelli di metallo.

(ii) Assenza nel diritto italiano di disposizioni adeguate che disciplinano l'uso di armi letali durante le manifestazioni

202. I ricorrenti osservavano che le pertinenti disposizioni sull'uso della forza da parte del personale di polizia erano l'articolo 53 del cp e l'articolo 24 del Codice di Pubblica Sicurezza (cfr. punti 143 e 146 sopra). Tali disposizioni, emanate nel 1930 e 1931, durante il periodo fascista, non sono compatibili con le più recenti normative internazionali o con i principi giuridici liberali. Essi sono sintomatici dell'autoritarismo dell'epoca. In particolare, i concetti di "necessità", che legittima l'uso delle armi, e di "uso della forza" non sono equivalenti ai principi elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo, basata sulla "necessità assoluta".

203. Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del cp, si applica la legittima difesa laddove "la risposta difensiva [è] proporzionata all'aggressione". Ciò non può in alcun modo equivalere alle espressioni "strettamente inevitabile per proteggere la vita" e "strettamente proporzionata [alle circostanze]", di cui alla giurisprudenza della Corte.

204. Non c'erano regole chiare in Italia conformi alle norme internazionali relative all'uso di armi da fuoco. Nessuna delle istruzioni di servizio del questore di Genova presentate dal Governo aveva affrontato questo problema. I ricorrenti richiavano i principi delle Nazioni Unite (v. precedente punto 154), e in particolare l'obbligo per i governi e le forze dell'ordine di adottare e applicare norme e regolamenti in materia (comma 1). Richiavano altresì il comma 11, che specifica il contenuto richiesto da tali norme e regolamenti.

(b) Il Governo

205. Il Governo osservava innanzitutto che la legge italiana non consente l'uso di proiettili di gomma. Questi ultimi sono stati tali da causare la perdita della vita, se sparati da una distanza inferiore ai cinquanta metri (il governo richiava *Kathleen Stewart*, già citata). Nel caso di specie la distanza tra M.P. e Carlo Giuliani era inferiore al metro, il che suggerisce che anche un proiettile di gomma si sarebbe rivelato mortale. Gli esperimenti con armi e munizioni "non-letali" condotti nel 1980 erano

stati sospesi a seguito di incidenti che avevano dimostrato di essere in grado di uccidere o causare lesioni molto gravi. Inoltre, i proiettili di gomma avrebbero incoraggiato gli ufficiali ad usare le armi nella errata convinzione che non potrebbero causare ferite.

206. In ogni caso, le armi con le munizioni erano progettate per la difesa personale in caso di pericolo imminente e grave e non venivano utilizzate per scopi di ordine pubblico: le forze dell'ordine italiane non avevano sparato nella folla, né con proiettili veri né con quelli di gomma. Le armi non letali erano progettate per l'utilizzo contro le grandi folle, per contrastare un attacco di massa da parte di manifestanti o per disperderli. Nel caso di specie, alle forze dell'ordine non era stato in nessun modo ordinato di aprire il fuoco e le loro attrezzature erano finalizzate alla loro protezione personale.

207. Nessuna specifica disposizione concernente l'uso di armi da fuoco era stata adottata in vista del vertice G8, il comando dei carabinieri aveva emanato delle circolari in cui faceva riferimento alle disposizioni del cp.

3. L'accertamento della Corte

(a) Principi generali

208. L'articolo 2 § 1 obbliga lo Stato non solo ad astenersi dall'omicidio intenzionale e illegittimo, ma anche ad adottare le misure adeguate per salvaguardare la vita di quanti sono soggetti alla sua giurisdizione (cfr. *LCB c. Regno Unito*, il 9 giugno 1998, § 36, Raccolta 1998-III, e *Osman c. Regno Unito*, 28 ottobre 1998, § 115, Raccolta 1998-VIII).

209. Il dovere primario dello Stato di garantire il diritto alla vita comporta, in particolare, la predisposizione di un adeguato quadro giuridico e amministrativo per definire le circostanze limitate nelle quali gli agenti delle forze dell'ordine possono usare la forza e le armi da fuoco, alla luce delle pertinenti norme internazionali (cfr. *Makaratzis c. Grecia* [GC], n. 50.385/99, § § 57-59, CEDU 2004-XI, e *Bakan*, già citata, § 49; vedi anche i punti rilevanti dei principi delle Nazioni Unite, punto 154). In linea con il principio di stretta proporzionalità di cui all'articolo 2 (vedi precedente punto 176), il quadro giuridico nazionale deve legittimare le armi da fuoco sulla base di un'attenta valutazione della situazione (v., *mutatis mutandis*, *Nachova e a.*, citata, § 96). Inoltre, la legge nazionale in materia di operazioni di polizia deve assicurare un sistema di garanzie adeguate ed efficaci contro l'arbitrio e l'abuso della forza e anche

contro i danni evitabili (vedi *Makaratzis*, già citata, § 58).

210. Applicando tali principi, la Corte ha, per esempio, definito come carente il quadro giuridico bulgaro che consentiva alla polizia di sparare su qualsiasi latitante delle forze armate che non si arrestava immediatamente all'avvertimento orale, e di sparare in aria, senza contemplare alcuna salvaguardia per evitare la privazione arbitraria della vita (vedi *Nachova e a.*, citata, § § 99-102). La Corte rilevava delle carenze del quadro giuridico turco, adottato nel 1934, che elencava una vasta gamma di situazioni in cui un agente di polizia poteva usare armi da fuoco senza essere ritenuto responsabile per le conseguenze (vedi *Erdogan e altri c. Turchia*, no. 19.807/92 , § § 77-78, 25 aprile 2006). D'altra parte, affermava che un regolamento che fissa un elenco tassativo di situazioni in cui i gendarmi possono far uso delle armi da fuoco fosse compatibile con la Convenzione. Il regolamento specificava che l'uso di armi da fuoco dovesse essere contemplato come ultima istanza e dovesse essere preceduto da colpi di avvertimento, e si dovesse sparare prima alle gambe e indiscriminatamente (vedi *Bakan*, già citata, § 51).

(b) L'applicazione di tali principi al caso di specie

211. La Corte rileva che il gip di Genova ha ritenuto che la legittimità dell'uso della forza da parte di MP andasse valutata alla luce degli articoli 52 e 53 del cp. Si ritiene pertanto che tali disposizioni costituiscano, nel caso di specie, il quadro giuridico per autorizzare l'uso di armi da fuoco.

212. La prima disposizione riguarda la causa di giustificazione della legittima difesa, concetto comune agli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti. Si riferisce alla "necessità" di un'azione difensiva e alla natura "reale" del pericolo, e richiede che la reazione difensiva sia proporzionata all'aggressione (v. sopra, punto 144). Anche se i termini usati non sono identici, questa disposizione fa eco al testo dell'articolo 2 della Convenzione e contiene gli elementi richiesti dalla giurisprudenza della Corte.

213. Sebbene l'articolo 53 del cp sia redatto in termini più vaghi, richiede comunque che la persona interessata sia "costretta" ad agire per respingere un atto di violenza (cfr. punto 143).

214. È vero che da un punto di vista puramente semantico la "necessità" ai fini della normativa italiana sembra fare riferimento semplicemente all'esistenza di un'esigenza impellente, mentre la "necessità assoluta" ai fini della Convenzione prevede che, qualora diversi mezzi siano a disposizione per raggiungere lo stesso scopo, debba

essere scelto il mezzo che comporta il minor pericolo per la vita degli altri. Tuttavia, si tratta di una differenza di formulazione normativa che può essere superata con l'interpretazione del giudice nazionale. Come risulta dalla decisione di archiviazione, i giudici italiani hanno interpretato l'articolo 52 del cp nel senso di autorizzare l'uso eccessivo della forza solo come *extrema ratio*, quando altre reazioni meno dannose non siano sufficienti a contrastare il pericolo (cfr. il punto 101, che menziona i riferimenti fatti dal gip di Genova alla giurisprudenza della Corte di Cassazione a questo proposito).

215. Ne consegue che le differenze tra i criteri sanciti e il termine "assolutamente necessario" di cui all'articolo 2 § 2 non sono sufficienti per concludere che non esiste alcun quadro giuridico nazionale adeguato (vedi *Perk e altri c. Turchia*, no. 50.739 / 99, § 60, 28 marzo 2006, e *Bakan*, già citata, § 51, v. anche, di converso, *Nachova e a.*, citata, § § 96-102).

216. I ricorrenti lamentavano anche che le forze dell'ordine non erano state attrezzate con armi non letali, e in particolare con le pistole a proiettili di gomma. Tuttavia, la Corte rileva che gli ufficiali sul campo avevano a loro disposizione mezzi di dispersione e di controllo della folla che non erano pericolosi per la vita, sotto forma di gas lacrimogeni (v., al contrario, *Güleç*, sopra citata, § 71, e *Şimşek*, sopra citata, § 108 e 111). In termini generali, si può discutere sul fatto che le forze dell'ordine dovrebbero avere un'attrezzatura di questo tipo, come cannoni ad acqua e fucili con munizioni non letali. Tuttavia, queste discussioni non sono pertinenti nel caso di specie, poiché la morte non si è verificata nel corso di un'operazione di dispersione dei manifestanti e di controllo della folla, ma durante un attacco improvviso e violento che, come la Corte ha appena rilevato (cfr. i punti 185-189 sopra), rappresentava una minaccia imminente e grave per la vita di tre carabinieri. La Convenzione, come interpretata dalla Corte, non prevede alcuna norma che conferisca alle forze dell'ordine il diritto di avere armi letali a loro disposizione per contrastare tali attacchi.

217. Infine, per quanto riguarda l'asserzione dei ricorrenti per cui alcuni carabinieri avevano usato armi non regolamentate, come bastoni di metallo (punto 201 sopra), la Corte non ravvisa alcun nesso tra questa circostanza e la morte di Carlo Giuliani.

218. Ne consegue che non vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano materiale né per quanto riguarda il quadro legislativo nazionale che disciplina l'uso eccessivo della forza né per quanto riguarda le armi rilasciate alle forze dell'ordine durante il G8 di Genova.

C. Se l'organizzazione e la pianificazione delle operazioni di polizia erano compatibili con l'obbligo di proteggere la vita di cui all'articolo 2 della Convenzione.

219. I ricorrenti sostenevano che la responsabilità dello Stato derivasse anche dalle carenze nella pianificazione, organizzazione e gestione delle operazioni di ordine pubblico. Il Governo contestava questa tesi.

1. Argomenti delle parti

(a) I ricorrenti

220. Nelle osservazioni dei ricorrenti, la pianificazione e lo svolgimento delle operazioni delle forze dell'ordine erano viziate da una serie di carenze, omissioni ed errori. Essi sostenevano che la vita di Carlo Giuliani avrebbero potuto essere salvata se le misure del caso fossero state adottate. Si riferivano in particolare alle seguenti circostanze.

(i) La mancanza di una chiara catena di comando e di corretta organizzazione delle operazioni

221. I ricorrenti rilevavano che erano stati apportati dei cambiamenti all'organizzazione delle operazioni, alla vigilia delle manifestazioni, dando ai carabinieri un ruolo dinamico (piuttosto che uno statico, come inizialmente previsto). I comandanti erano stati informati del cambiamento oralmente, la mattina del 20 luglio. Come emerge dalle dichiarazioni rese durante il "processo dei 25" dall'ufficiale di polizia Lauro e dall'ufficiale dei carabinieri Zappia, gli ufficiali non erano stati correttamente informati della decisione di autorizzare il corteo delle Tute Bianche. Inoltre, il personale di polizia schierato a Genova non aveva conoscenza della città e delle sue strade.

222. Il sistema di comunicazione prescelto aveva semplicemente permesso lo scambio di informazioni tra la polizia e i centri di controllo dei carabinieri, ma non il contatto radio diretto tra i funzionari di polizia e i carabinieri. Secondo i ricorrenti, queste anomalie avevano portato alla situazione critica in cui MP si era trovato, e che lo aveva spinto a ricorrere alla forza eccessiva. C'era un nesso eziologico che la Camera non aveva individuato. I ricorrenti avevano rilevato in proposito che le operazioni di polizia dovevano essere organizzate e pianificate in modo tale da evitare ogni arbitrarietà, abuso della forza o incidente prevedibile. Si riferivano alla giurisprudenza della Corte

(*Makaratzis*, citata, § 68), al punto 24 dei Principi delle Nazioni Unite e al parere parzialmente dissenziente del giudice Bratza, unitamente al giudice Šikuta, allegati alla sentenza della Camera.

223. La mancanza di una chiara catena di comando era la ragione dell'attacco dei carabinieri al corteo delle Tute Bianche e del fatto che poche ore dopo le jeep avevano seguito i carabinieri, non avendo ricevuto istruzioni contrarie. MP, cui era stato dato il permesso di restare a bordo di una delle jeep, presentava ustioni, reagiva male alla sua maschera antigas, stava avendo problemi di respirazione ed era ferito e in preda al panico. Sebbene il compito della jeep fosse di trasportare MP e D.R. in ospedale, non aveva lasciato piazza Alimonda prima della carica dei carabinieri e i due uomini, in difficoltà e in uno stato molto nervoso, erano rimasti nella parte posteriore del veicolo.

224. Le indagini non avevano fornito alcuna spiegazione sul perché le jeep avessero seguito il plotone quando quest'ultimo si allontanava per affrontare un gruppo di manifestanti. Gli ufficiali Lauro e Cappello, che erano al comando, avevano dichiarato al "processo dei 25" di non aver notato le due jeep. L'ufficiale Cappello aveva anche affermato: "La jeep che seguiva dietro doveva essere blindata, tutto il resto è suicidio". Inoltre, la jeep era stata lasciata senza controllo, un'ulteriore prova della mancanza di organizzazione delle operazioni di polizia.

(ii) Lo stato fisico e mentale MP e la sua mancanza di formazione

225. I ricorrenti sottolineavano che, a causa del suo stato fisico e mentale, MP era stato giudicato dai suoi ufficiali superiori non idoneo a prestare servizio. Era tuttavia rimasto in possesso di una pistola caricata a proiettili veri e, invece di essere portato direttamente in ospedale, gli era stato permesso di salire a bordo di una jeep che non avevano alcuna protezione. La situazione di MP gli aveva impedito di fare una valutazione precisa del pericolo verso cui andava. Se avesse ricevuto la formazione necessaria non sarebbe stato preso dal panico, avrebbe avuto lo spirito necessario per valutare e gestire correttamente la situazione. I colpi sarebbero stati evitati se la parte posteriore della jeep e i finestrini laterali fossero stati equipaggiati con griglie metalliche di protezione e se la pistola a gas lacrimogeno di MP, che avrebbe potuto usare per difendersi, non fosse stata utilizzata.

226. MP, che aveva venti anni di età al momento del G8 (v. sopra, punto 35), era giovane e inesperto. Era nei carabinieri, presso i quali stava effettuando il servizio militare, da soli dieci mesi. Aveva frequentato un corso di tre mesi presso la scuola di formazione dei carabinieri e un corso di una settimana nel centro di Velletri, che

equivaleva in sostanza ad una formazione di combattimento (contrariamente al punto 20 dei Principi delle Nazioni Unite). Quindi, secondo i ricorrenti, non aveva ricevuto la formazione necessaria nell'uso delle armi da fuoco e non aveva eseguito le necessarie prove di capacità mentale, fisica e psicologica. Con il rilascio di un'arma letale al vertice del G8, le autorità avevano messo in grave pericolo sia i manifestanti che le forze dell'ordine.

227. Gli altri due carabinieri a bordo della jeep erano giovani e privi di esperienza: DR aveva diciannove anni e mezzo ed era in servizio militare da quattro mesi, mentre FC non aveva raggiunto il suo ventiquattresimo compleanno, ed era in servizio da 22 mesi.

(iii) I criteri per la selezione del personale delle forze armate per il G8

228. I ricorrenti hanno sostenuto che la compagnia CCIR dei carabinieri era stata guidata da persone esperte nella conduzione di operazioni internazionali di polizia militare all'estero, ma che non avevano esperienza nel mantenere e ripristinare l'ordine pubblico. Questo era il caso degli ufficiali Leso, Truglio e Cappello. All'epoca dei fatti non vi era stata alcuna normativa che fissasse i criteri di assunzione e selezione del personale per lavorare in operazioni di ordine pubblico, e il Governo aveva omesso di specificare i requisiti minimi che i carabinieri impiegati dovevano soddisfare in occasione di eventi come il G8. Ciò rappresentava una violazione dei punti 18 e 19 dei Principi delle Nazioni Unite. Tre quarti delle truppe schierate a Genova erano costituiti da giovani uomini che stavano effettuando il servizio militare nei carabinieri (carabinieri di leva), o che di recente erano stati nominati ausiliari (carabinieri ausiliari); ciò spiegava la loro mancanza di esperienza. I ricorrenti riportavano anche le osservazioni formulate dal CPT nel rapporto sulla sua visita in Italia (v. sopra, punto 155).

(iv) Gli eventi successivi al colpo mortale

229. Secondo i ricorrenti, vi era stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione anche in considerazione del fatto che né le forze dell'ordine presenti in piazza Alimonda e nelle vicinanze, né i carabinieri a bordo della jeep avevano prestato assistenza a Carlo Giuliani dopo il colpo mortale. Invocavano, al riguardo, il punto 5 dei Principi delle Nazioni Unite. Inoltre sottolineavano che la jeep in cui M.P. era a bordo era guidata da un altro carabiniere ed era salita per due volte sul corpo della vittima, che sebbene colpita era ancora in vita.

(b) Il Governo

230. Il Governo osservava che la morte di Carlo Giuliani conseguiva all'azione adottata individualmente da MP, che non aveva ricevuto alcun ordine o autorizzazione dai suoi ufficiali superiori. Era pertanto una reazione imprevista e imprevedibile. Le conclusioni delle indagini avevano escluso ogni responsabilità da parte dello Stato, compresa la responsabilità indiretta in ragione delle carenze di organizzazione o gestione delle operazioni di ordine pubblico. I "problemi" cui si riferiva il pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, in particolare i cambiamenti organizzativi fatti la notte prima degli eventi (v. sopra, punto 67), non erano stati specificati né accertati.

231. In ogni caso, non era addotto alcun errore di valutazione nell'organizzazione delle operazioni che potesse essere legato agli eventi in questione. Non era possibile stabilire un nesso di causalità tra la morte di Carlo Giuliani e l'attacco al corteo delle Tute Bianche, che non aveva "nulla a che fare" con gli eventi in piazza Alimonda. Né sussistenza alcun motivo per affermare che il contingente dei carabinieri non doveva essere inviato a piazza Alimonda, dato il tempo di riorganizzarsi per far fronte ai manifestanti.

232. Ciò che distingue questo caso dalla *Ergi c. Turchia* (28 luglio 1998, *Raccolta* 1998-IV), *Ogur c. Turchia* ([GC], no. 21.594/93, CEDU 1999-III) e *Makaratzis* (cit.) è il fatto che, nel contesto del G8, la pianificazione delle operazioni era inevitabilmente incompleta e approssimativa, dato che i manifestanti avrebbero potuto sia rimanere pacifici sia ricorrere alla violenza. Le autorità non avevano potuto prevedere nel dettaglio che cosa sarebbe accaduto e dovevano garantire di poter intervenire in modo flessibile, cosa difficile da pianificare.

233. Allo stesso modo, i principi articolati in *McCann e altri* e *Andronicou e Constantinou* (cite) non avevano alcun rapporto con la fattispecie, poiché si riferivano ad un'operazione di polizia con un obiettivo preciso, invece che a una situazione pari ad guerriglia urbana della durata di tre giorni, in continuo movimento e sviluppatasi in tutta la città. In quest'ultimo caso, la pianificazione preventiva era impossibile perché le decisioni venivano prese dai comandanti sul campo, secondo le dimensioni della violenza ed i pericoli.

234. Le manifestazioni di Genova dovevano essere pacifiche e legittime. Il video mostrava che la maggior parte dei manifestanti aveva agito nel rispetto della legge e senza ricorso alla violenza. Le autorità avevano fatto tutto quanto in loro potere per

evitare che elementi di disturbo si mescolassero con i manifestanti e che le manifestazioni degenerassero. Nonostante ciò, molti episodi criminali, spesso non collegati, accorrevano in diverse parti della città. Venivano prese importanti precauzioni per scagionare un possibile deterioramento della situazione. Tuttavia, nessuna autorità - "senza l'aiuto di un veggente" - avrebbe potuto prevedere esattamente quando, dove e come la violenza sarebbe scoppiata e in quali direzioni si sarebbe diffusa.

235. Pur negando l'esistenza di eventuali carenze imputabili allo Stato potenzialmente collegate alla morte di Carlo Giuliani, il Governo attirava l'attenzione della Corte sui seguenti punti:

236. Il cambiamento di programma il 19 luglio 2001 che aveva dato ai carabinieri un ruolo più dinamico era giustificato dalla situazione in evoluzione e dal comportamento sempre più aggressivo dei manifestanti.

237. Non era provato che la selezione e la formazione del personale fossero viziate. La formazione ricevuta dal M.P, D.R. e FC aveva incluso la formazione tecnica di base al momento della loro assunzione e la formazione supplementare sulle operazioni di ordine pubblico e sull'uso delle attrezzature. Inoltre, M.P., D.R. e FC avevano acquisito una notevole esperienza in eventi sportivi e altri. In vista del vertice del G8 tutto il personale impiegato a Genova, compresi i tre carabinieri di cui sopra, avevano preso parte a sessioni di formazione a Velletri in cui esperti istruttori avevano impartito la formazione avanzata in tecniche di ordine pubblico (cfr. i punti 108-109 sopra). Inoltre, poiché lo Stato aveva schierato circa 18.000 ufficiali sul terreno (v. precedente punto 141), non sarebbe realistico aspettarsi che tutti gli ufficiali di polizia e carabinieri facessero parte delle unità scelte.

238. Secondo il Governo, il sistema di comunicazione scelto dai carabinieri non aveva alcuna incidenza sugli eventi in piazza Alimonda. Le jeep non erano blindate (ma erano state dotate di griglie in metallo per proteggere il parabrezza e i finestrini del conducente e del passeggero anteriore), perché erano semplicemente mezzi di supporto logistico non progettati per l'utilizzo operativo in un ambiente di ordine pubblico. Per questo motivo i vetri laterali e il finestrino posteriore non erano dotati di griglie. Inoltre, i manifestanti erano riusciti ad appiccare il fuoco anche ad un veicolo interamente blindato (v. sopra, punto 20). Le jeep avevano seguito i carabinieri impegnati in scontri con i manifestanti, molto probabilmente su iniziativa del conducente e per evitare di essere tagliate fuori, cosa che avrebbe fatto di loro un facile bersaglio per i manifestanti aggressivi.

239. M.P. aveva una pistola carica, perché, sebbene avesse finito i gas lacrimogeni, doveva essere in grado di difendersi in caso di un attacco.

240. Quanto al motivo per il quale gli ufficiali di polizia vicini alla jeep non fossero intervenuti, il Governo osservava che i carabinieri si erano appena ritirati da un attacco dei manifestanti, e quindi avevano bisogno di tempo per riorganizzarsi. Per quanto riguarda gli agenti di polizia ad "una distanza relativamente breve, ma non nelle immediate vicinanze", essi erano intervenuti il più rapidamente possibile. Inoltre, i tragici fatti si erano verificati molto rapidamente (nel raggio di alcune decine di secondi in tutto).

241. Il Governo inoltre rilevava che, secondo il rapporto dell'autopsia, il fatto che il veicolo fosse salito sul corpo di Carlo Giuliani non aveva comportato conseguenze gravi per quest'ultimo (v. sopra, punto 50). I servizi di emergenza era intervenuta prontamente sul posto.

242. Secondo il Governo, le autorità e le forze dell'ordine non avevano altra scelta. Anche se l'articolo 2 § 2 (c), della Convenzione consente di togliere la vita al fine di "reprimere una rivolta", i carabinieri si erano limitati a cercare di disperdere i manifestanti violenti, senza causare danni e, dopo essersi ritrovati intrappolati, si erano ritirati per evitare di essere circondato, cosa che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. L'attacco contro la jeep era stato il risultato della trappola tesa dai manifestanti, piuttosto che di un qualche malfunzionamento. In considerazione di quanto precede, la Corte avrebbe dovuto evitare di trasmettere il messaggio che lo Stato fosse responsabile in tutti i casi in cui i disordini avevano causato perdite di vite umane.

2. La sentenza della Camera

243. La Camera ha esaminato le carenze denunciate dai ricorrenti, relative alla scelta delle autorità sul sistema di comunicazione, la circolazione presumibilmente insufficiente delle istruzioni di servizio per il 20 luglio e la presunta mancanza di coordinamento tra le forze dell'ordine. Essa ha concluso che le forze dell'ordine avevano dovuto rispondere alle perturbazioni improvvise e imprevedibili e che, in mancanza di un'indagine approfondita in materia, alcun nesso immediato e diretto poteva essere stabilito tra le carenze denunciate e la morte di Carlo Giuliani. Infine, ha dichiarato che i servizi di emergenza erano stati chiamati con sufficiente prontezza, e ha sottolineato la gravità delle ferite di Carlo Giuliani (v. punti 228-244 della sentenza

della Camera).

3. La valutazione della Corte

(a) Principi generali

244. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'articolo 2 potrebbe comportare per le autorità, in determinate circostanze ben definite, un obbligo positivo di adottare misure operative di prevenzione per proteggere un individuo la cui vita è a rischio di atti criminali altrui (cfr. v. *Mastromatteo c. Italia* [GC], n. 37.703/97, § 67 *in fine*, CEDU 2002-VIII; *Branko Tomašić e altri c. Croazia*, n. 46598/06, § 50, CEDU 2009 - ...; e *Opuz c. Turchia*, no. 33401/02, § 128, CEDU 2009 -...).

245. Ciò non significa, tuttavia, che da questa disposizione deriva un obbligo positivo di impedire ogni possibilità di violenza. L'obbligo in questione deve essere interpretato in modo da non imporre un onere impossibile o sproporzionato alle autorità, tenendo conto delle difficoltà relative alle società moderne, dell'imprevedibilità del comportamento umano e delle scelte operative che devono essere prese in termini di priorità e di risorse (vedi *Osman*, già citata, § 116, e *Maiorano e altri c. Italia*, no. 28634/06, § 105, 15 dicembre 2009).

246. Pertanto, non qualsiasi rischio alla vita può comportare per le autorità un obbligo convenzionale di adottare misure operative atte a evitare che quel rischio si concretizzi. La Corte ha statuito che un obbligo positivo sorge quando l'autorità conosce o avrebbe dovuto conoscere dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita di una persona fisica identificata o di singoli individui e ha omesso di adottare misure nell'ambito delle loro competenze che, giudicate ragionevolmente, avrebbero evitato tale rischio (vedi *Bromiley c. Regno Unito* (dec.), n. 33.747/96, 23 novembre 1999; *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, n. 46.477/99, § 55, CEDU 2002-II, e *Branko Tomašić*, citata sopra, § § 50-51).

247. A questo proposito occorre ricordare che in *Mastromatteo* (citata sopra, § 69), la Corte ha operato una distinzione tra i casi relativi alla richiesta di protezione personale di una o più persone identificabili in anticipo come potenziale obiettivo di un atto letale (cfr. *Osman* e *Paul e Audrey Edwards*, citate, v. anche le sentenze adottate a seguito di *Mastromatteo*, vale a dire *Branko Tomašić*, già citata, e *Opuz*, citata), e i casi in cui si tratta dell'obbligo di accordare una protezione generale per la società (vedi *Maiorano e a.*, citata, § 107).

248. Inoltre, affinché ci sia la responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione, deve essere accertato che il decesso sia dovuto ad un errore da parte delle autorità nazionali di fare tutto quello che si poteva ragionevolmente attendere per evitare un rischio reale e immediato per la vita di cui avevano o avrebbero avuto conoscenza (vedi *Osman*, già citata, § 116; *Mastromatteo*, citata sopra, § 74, e *Maiorano e a.*, citata, § 109).

249. Secondo la sua giurisprudenza, la Corte deve esaminare la pianificazione e il controllo di una operazione di polizia che ha causato la morte di uno o più individui, al fine di valutare se, nelle circostanze particolari del caso, le autorità abbiano adottato le cautele appropriate per garantire che qualsiasi rischio alla vita fosse ridotto al minimo e non siano state negligenti nella scelta delle azioni (v. *McCann e a.*, citata, § § 194 e 201, e *Andronicou e Constantinou*, già citata, § 181). L'uso eccessivo della forza da parte degli agenti di polizia può essere giustificato in determinate circostanze. Tuttavia, l'articolo 2 non concede carta bianca. Le azioni non regolamentate e arbitrarie da parte degli agenti dello Stato sono incompatibili con l'effettivo rispetto dei diritti umani. Questo significa che le operazioni di polizia devono essere sufficientemente regolate dalla legge nazionale, nel quadro di un sistema di garanzie adeguate ed efficaci contro l'arbitrio e l'abuso della forza. Di conseguenza, la Corte deve prendere in considerazione non solo le azioni degli agenti dello Stato che effettivamente agiscono, ma anche tutte le circostanze, comprese la pianificazione e il controllo delle azioni stesse. Gli agenti di polizia non dovrebbero essere lasciati soli nello svolgimento delle loro funzioni: un quadro giuridico e amministrativo dovrebbe definire le limitate circostanze in cui le forze dell'ordine possono usare la forza e le armi da fuoco, alla luce delle norme internazionali che si sono sviluppate in questo senso (vedi *Makaratzis*, già citata, § § 58-59).

250. In particolare, gli agenti di polizia devono essere addestrati a valutare se esiste o meno una necessità assoluta di usare armi da fuoco, non solo sulla base dei regolamenti, ma anche in relazione alla preminenza del rispetto della vita umana come valore fondamentale (v. *Nachova e a.*, citata, § 97; vedi anche la critica della Corte sulle istruzioni "sparare per uccidere" impartite ai soldati in *McCann e a.*, citata, § § 211-214).

251. Infine, non va trascurato che il decesso di Carlo Giuliani è avvenuto nel corso di una manifestazione di massa. Se è compito degli Stati contraenti adottare misure ragionevoli e adeguate per quanto riguarda le manifestazioni legali in modo da garantirne il pacifico svolgimento e la sicurezza di tutti i cittadini, essi hanno altresì un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi da utilizzare. In questo settore

l'obbligo cui sono soggetti in virtù dell'articolo 11 della Convenzione è un obbligo di mezzi e non di risultato (vedi *Plattform "Ärzte für das Leben" v. Austria*, 21 giugno 1988, § 34, serie A n. 139; *Ataman Oya c. Turchia*, n. 74552/01, § 35, CEDU 2006-XIII; *Protopapa c. Turchia*, n. 16.084/90, § 108, 24 febbraio 2009). Tuttavia, è importante che le misure di sicurezza preventive, come, ad esempio, la presenza di servizi di primo soccorso sul luogo delle manifestazioni, siano adottate al fine di garantire il regolare svolgimento di qualsiasi riunione, evento o assemblea politica, culturale o di altra natura (vedi *Oya Ataman*, già citata, § 39). Inoltre, quando i manifestanti non pongono in essere atti di violenza, è importante per le autorità pubbliche mostrare un certo grado di tolleranza nei confronti dei raduni pacifici per non svuotare la libertà di riunione garantita dall'articolo 11 della Convenzione (vedere *Patyi e altri contro l'Ungheria*, no. 5529/05, § 43, 7 ottobre 2008). D'altra parte, le interferenze con il diritto garantito da tale disposizione sono in linea di principio giustificate dalla prevenzione dei reati e dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui, quando i manifestanti danno luogo ad atti di violenza (vedi *Protopapa*, sopra citata, § 109).

(b) L'applicazione di tali principi al caso di specie

252. La Corte rileva innanzitutto che le manifestazioni del vertice del G8 a Genova sono degenerare in violenza. Il 20 luglio 2001 hanno avuto luogo numerosi scontri tra le forze dell'ordine e una parte dei manifestanti. Ciò è ampiamente dimostrato dal filmato prodotto dalle parti. Queste immagini mostrano anche la violenza perpetrata da alcuni agenti di polizia contro i manifestanti (v. punto 139 sopra).

253. Resta il fatto, tuttavia, che il presente ricorso non riguarda l'organizzazione delle operazioni di ordine pubblico durante il G8 nel suo complesso. Ci si limita ad esaminare, tra le altre cose, se, nella organizzazione e pianificazione di tale evento, si siano verificate carenze che possano essere collegate direttamente alla morte di Carlo Giuliani. A questo proposito si deve rilevare che episodi di violenza sono stati osservati ben prima dei tragici eventi di Piazza Alimonda. In ogni caso, non vi sono motivi oggettivi per ritenere che, se tali episodi di violenza non si fossero verificati e se il corteo delle Tute Bianche non fosse stata attaccato dai carabinieri, MP non avrebbe sparato per difendersi da una violenza illegittima cui era soggetto. Alla stessa conclusione si arriva per quanto riguarda le modifiche delle istruzioni impartite ai carabinieri alla vigilia degli eventi e la scelta del sistema di comunicazione.

254. La Corte rileva in proposito che l'intervento dei carabinieri in Via Caffa (cfr. punti 42-44 sopra) e l'attacco alle jeep da parte dei manifestanti si sono svolti in un

momento di relativa calma, quando, a seguito di una lunga giornata di scontri, il plotone dei carabinieri aveva preso posizione in piazza Alimonda per riposarsi, raggrupparsi e consentire agli ufficiali feriti di salire a bordo della jeep. Come mostra il filmato, lo scontro tra i manifestanti e le forze dell'ordine si è verificato improvvisamente ed è durato solo pochi minuti prima della sparatoria fatale. Non si poteva prevedere che un attacco di tale violenza si sarebbe svolto in quel luogo preciso e in quelle circostanze. Inoltre, sono molteplici i motivi che hanno spinto la folla a agire in quel modo.

255. Va inoltre osservato che il Governo aveva schierato un numero considerevole di personale di polizia nella manifestazione (18 mila ufficiali - v. punti 141 e 237 sopra) e che tutto il personale apparteneva a unità specializzate o aveva ricevuto una formazione ad hoc per mantenere l'ordine durante gli incontri di massa. MP, in particolare, aveva preso parte a corsi di formazione a Velletri (v. punti 108-109 e 237 di cui sopra; *Makaratzis*, sopra citata, § 70). In considerazione del gran numero di agenti dispiegati sul terreno, non tutti potevano avere una lunga esperienza e / o essere stati addestrati per diversi mesi o anni. Sostenere il contrario equivarrebbe a imporre un obbligo sproporzionato e irrealistico per lo Stato. Inoltre, come il Governo ha giustamente sottolineato (v. punto 233 sopra), una distinzione deve essere fatta tra i casi in cui le forze dell'ordine hanno un obiettivo preciso e identificabile (v., ad esempio, *McCann e altri* e *Andronicou e Constantinou*, citate) e quelli in cui il problema è il mantenimento dell'ordine a fronte di possibili disturbi sviluppati su una superficie larga come una città intera, come nel caso di specie. Solo nella prima categoria di casi tutti gli ufficiali coinvolti devono essere altamente specializzati per eseguire il compito loro assegnato.

256. Ne consegue che nessuna violazione dell'articolo 2 della Convenzione si può ravvisare solo sulla base della selezione, per il vertice del G8 a Genova, di un carabiniere che, come MP, aveva solo 20 anni e undici mesi di età al momento dei fatti ed era in servizio da soli dieci mesi (v. sopra, punto 35). La Corte sottolinea anche di aver già dichiarato che le azioni di MP durante l'attacco alla jeep non costituivano violazione all'articolo 2, nel suo aspetto sostanziale (v. punti 194-195 sopra). Non era dimostrato che egli abbia preso iniziative trascurate o agito senza opportune istruzioni (*Makaratzis*, sopra citata, § 70).

257. Resta quindi da verificare se le decisioni adottate in piazza Alimonda immediatamente prima dell'attacco alle jeep dai manifestanti fossero in violazione dell'obbligo di proteggere la vita. A tal fine la Corte deve tener conto delle informazioni a disposizione delle autorità al momento delle decisioni. Niente in quel momento

indicava che Carlo Giuliani, più di ogni altro manifestante o qualsiasi altra persona presente sulla scena, fosse il bersaglio di un atto potenzialmente letale. Di conseguenza, le autorità non avevano l'obbligo di fornirgli protezione personale, ma erano semplicemente tenute ad astenersi da azioni che, in termini generali, rischiavano di compromettere la vita e l'integrità fisica di una delle persone interessate.

258. La Corte ritiene concepibile che, in una situazione di emergenza come quella del 20 luglio 2001 dopo gli scontri, le forze dell'ordine potessero ritenere necessario l'uso di veicoli non corazzati da supporto logistico per il trasporto di agenti feriti. Allo stesso modo, è stato ragionevole non aver richiesto i veicoli in questione per recarsi immediatamente all'ospedale, in quanto ciò li avrebbe esposti al rischio di attraversamento, senza protezione, di una parte della città, dove ulteriori disordini potevano essere scoppiati. Prima dell'attacco di via Caffa, che, come la Corte ha appena osservato, era del tutto improvviso e imprevedibile (v. punto 254 sopra), tutto sembrava indicare che le jeep sarebbero state meglio protette su piazza Alimonda, dove stavano accanto ad un contingente di carabinieri. Inoltre, nessun elemento del fascicolo suggeriva che la condizione fisica dei carabinieri a bordo della jeep fosse così grave da doverli immediatamente portare all'ospedale; gli ufficiali in questione subivano per lo più gli effetti di una prolungata esposizione a gas lacrimogeni.

259. Le jeep seguivano il plotone dei carabinieri, quando quest'ultimo si allontanava verso via Caffa; le ragioni di questa decisione non sono chiare dal fascicolo. Può darsi che sia stata fatta per evitare di essere tagliate fuori, cosa che, come gli eventi successivi hanno dimostrato, avrebbe potuto essere estremamente pericoloso. Inoltre, in quel momento non c'era motivo di supporre che i manifestanti avrebbero potuto costringere i carabinieri, come hanno fatto, a ritirarsi rapidamente e in modo disordinato, inducendo in tal modo le jeep a ritirarsi a marcia indietro. La causa immediata di questi eventi è stato l'attacco violento e illegittimo da parte dei manifestanti. È chiaro che nessuna decisione operativa precedentemente adottata dai servizi di polizia poteva tener conto di questo elemento imprevedibile. Inoltre, il fatto che il sistema di comunicazione scelto permetteva di scambiare solo informazioni tra i centri di controllo di polizia e carabinieri senza un contatto radio diretto tra gli agenti di polizia e carabinieri stessi (v. sopra, punto 222) non è di per sé motivo sufficiente per constatare che non vi era una chiara catena di comando, fattore che, secondo la giurisprudenza della Corte in materia, poteva aumentare il rischio che alcuni agenti di polizia sparassero in modo irregolare (vedi *Makaratzis*, citata sopra, § 68). M.P. era soggetto agli ordini e alle istruzioni dei suoi ufficiali superiori, che erano presenti sul terreno.

260. Inoltre, la Corte non vede perché il superiore di MP avrebbe dovuto prendere la sua arma per il solo fatto che MP fosse ferito e ritenuto inadatto a rimanere in servizio. L'arma è uno strumento adeguato di difesa personale per contrastare un possibile attacco violento e improvviso che possa costituire una minaccia imminente e grave per la vita, ed è stata effettivamente utilizzata a tale scopo preciso.

261. Infine, per quanto riguarda gli eventi successivi al colpo mortale (v. precedente punto 229), la Corte osserva che non vi è alcuna prova che l'assistenza fornita a Carlo Giuliani fosse insufficiente o ritardata o che la jeep fosse salita sul suo corpo intenzionalmente. In ogni caso, come dimostra il rapporto dell'autopsia (v. sopra, punto 50), le lesioni cerebrali subite a causa del colpo sparato da MP erano così gravi che hanno provocato la morte in pochi minuti.

262. Ne consegue che le autorità italiane non hanno mancato al loro dovere di fare tutto quello che ci si poteva ragionevolmente attendere da loro al fine di fornire il livello di protezione richiesto durante delle operazioni che potenzialmente comportavano l'uso eccessivo della forza. Non vi è quindi stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione a causa dell'organizzazione e della pianificazione delle operazioni di polizia durante il G8 di Genova e dei tragici eventi di Piazza Alimonda.

II. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE SUL PIANO PROCEDURALE

263. I ricorrenti hanno dichiarato che lo Stato convenuto non aveva ottemperato agli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 2 della Convenzione. Il Governo contesta tale affermazione.

A. Le questioni sollevate dai ricorrenti

1. Presunte carenze nello svolgimento dell'autopsia e della cremazione del corpo

(a) Argomenti delle parti

(i) I ricorrenti

264. I ricorrenti osservavano che il 21 luglio 2001 il pubblico ministero aveva disposto l'autopsia del corpo di Carlo Giuliani e aveva nominato due periti (il Dott. Canale e il Dott. Salvi) che avrebbero avviato i loro lavori alle 15:00 dello stesso

giorno. Il pubblico ministero aveva chiesto alla polizia di informare MP e i genitori della vittima prima delle 13:00. Era stato impossibile per i ricorrenti nominare in così breve tempo un perito medico legale di loro scelta per assistere all'autopsia. Inoltre, il pubblico ministero aveva autorizzato la cremazione del corpo il 23 luglio 2001, ben prima che i risultati dell'autopsia fossero noti (i periti avevano dato sessanta giorni di tempo per completare la loro relazione).

265. I ricorrenti non potevano essere considerate parti del procedimento, poiché secondo la legge italiana una richiesta di costituzione di parte civile può essere depositata solo dopo il rinvio a giudizio. Come parti lese, avevano poteri limitati di partecipazione all'indagine. Risultavano ancora più limitati quando il pubblico ministero ordinava gli esami tecnici non ripetibili, sulla base dell'articolo 360 del cpp (v. sopra, punto 150): in tal caso, la parte lesa poteva solo rivolgersi al pubblico ministero affinché chiedesse al giudice l'immediata produzione delle prove. Solo se tale domanda fosse accolta, la parte lesa potrebbe chiedere al giudice istruttore di porre domande ai periti nominati d'ufficio. Nel caso di specie l'autopsia era stata considerata come esame tecnico non ripetibile.

266. Infine, i ricorrenti osservavano che la Tac effettuata sul corpo di Carlo Giuliani (v. sopra, punto 60) aveva rivelato un frammento di metallo nella sua testa, che non era stato trovato o registrato (vedi la dichiarazione di Salvi durante la "il processo dei 25" - punto 130).

(ii) Il Governo

267. Il Governo sosteneva che l'estrazione del frammento di metallo sarebbe stato non solo inutile ma impossibile. Non avrebbe fornito informazioni aggiuntive sulle circostanze per cui MP aveva fatto ricorso alla forza eccessiva. Micro-frammenti di piombo erano già stati trovati nel passamontagna della vittima, l'analisi del quale aveva confermato la teoria dell'oggetto intermedio. Inoltre, quando il corpo di Carlo Giuliani è stato restituito alla sua famiglia per la cremazione non vi era alcuna ragione di supporre che il referto dell'autopsia, che non era ancora stato scritto, fosse "superficiale". Era prassi abituale, inoltre, consegnare il corpo ai familiari una volta che i periti avevano indicato di non averne più bisogno. Ciò risparmiava ai parenti della vittima un ulteriore trauma e rispettava i loro diritti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

268. La cremazione era stata richiesta dagli stessi ricorrenti, informati del fatto che l'autopsia avrebbe dovuto essere eseguita e che avrebbero potuto assistervi. Inoltre, il

difensore dei ricorrenti non aveva fatto alcuna richiesta per la produzione immediata di prove (il Governo si riferiva a *Sottani c. Italia* (dec.), no. 26775/02, CEDU 2005-III, in cui la Corte aveva respinto un ricorso simile).

269. Come la Corte ha statuito (il Governo richiama, *mutatis mutandis*, *RK e AK c. Regno Unito*, no. 38000/05, § 36, 30 settembre 2008), bisogna stabilire *ex ante* se un'indagine è stata eseguita correttamente, sulla base dei fatti noti al momento della decisione, e non *ex post facto*. Un'indagine risulta viziata ai fini della Convenzione se i difetti rilevati minano la sua capacità di stabilire le circostanze del caso o le persone responsabili (il Governo richiama il caso *Makaratzis*, già citato, § 74). Solo circostanze anomale avevano indotto la Corte, in alcuni casi, a rilevare una violazione procedurale dell'articolo 2 senza riscontrare una violazione sostanziale di questa disposizione o dell'articolo 38 della Convenzione (il Governo richiama, a titolo di esempio, la sentenza *Ugo Giordano c. Regno Unito* (n. 24.746/94, CEDU 2001-III)), e ciò aveva comunque dato luogo a opinioni divergenti [il Governo aveva citato l'esempio di *Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* ([GC], no. 52.391/99, CEDU 2007-VI)]. Nel caso di specie, le conclusioni delle autorità nazionali sulla legittima difesa erano state avallate dalla Camera. Di conseguenza, qualsiasi vizio delle indagini non aveva alcun impatto effettivo sulla loro efficacia.

270. In ogni caso, il requisito dell'efficacia era obbligo di mezzi non di risultato. Il Governo ha ammesso che "alcuni documenti mostravano difficoltà a ricostruire i fatti, a causa, tra l'altro, dell'indisponibilità di alcuni elementi". Tuttavia, tali difficoltà non erano attribuibili alle autorità o ad una negligenza da parte loro, ma era il risultato di circostanze obiettive indipendenti dalla loro volontà. Gli investigatori avevano dunque rispettato il loro obbligo di mezzi. Inoltre, anche ammettendo qualche dubbio con riguardo ad alcuni elementi, era all'imputato e non alla vittima che doveva essere dato il beneficio del dubbio in materia penale. Infine, non va trascurato che la Corte aveva giudicato "efficaci" le indagini interne in cui le autorità avevano commesso alcuni errori (il Governo richiama il caso *Grams*, già citato, e *Menson e altri c. Regno Unito* (dec.), no. 47.916/99, CEDU 2003-V).

(b) La sentenza della Camera

271. La Camera ha osservato che la perizia eseguita sul corpo di Carlo Giuliani aveva rivelato la presenza di un frammento di metallo nella sua testa, che non era stato estratto o registrato, anche se sarebbe stata importante una perizia "ai fini balistici e per la ricostruzione degli eventi". Inoltre, i medici che avevano eseguito l'autopsia non avevano "dichiarato se il colpo era stato diretto". Questioni determinanti erano quindi

rimaste senza risposta, portando il pubblico ministero a descrivere il rapporto dell'autopsia come "superficiale". Queste carenze erano state aggravate dal fatto che era stata data l'autorizzazione a cremare il corpo prima di conoscere il contenuto della perizia medica, impedendo di svolgere ulteriori analisi. La Camera aveva inoltre deplorato il breve preavviso dato ai ricorrenti per nominare il perito di loro scelta al fine di assistere all'autopsia. Di conseguenza, aveva dichiarato che vi era stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano procedurale (v. punti 245-251 della sentenza della Camera).

2. Sul mancato procedimento al fine di stabilire eventuali responsabilità da parte di alcuni agenti di polizia

(a) Argomenti delle parti

(i) I ricorrenti

272. Secondo i ricorrenti, l'art 2 della Convenzione era stato violato anche per la mancanza di una indagine amministrativa o penale sulla condotta delle forze dell'ordine al G8 di Genova. L'indagine avrebbe potuto far luce sulle responsabilità all'interno della catena di comando e consentito l'applicazione di sanzioni amministrative, ove necessario. L'assenza di un'indagine amministrativa era stata confermata dal Governo (vedi punto 280 di seguito) e dalle dichiarazioni rese dal Colonnello Truglio al "processo dei 25".

273. Ne conseguiva che nessuna valutazione era stata fatta sulla responsabilità globale delle autorità per le carenze nella pianificazione, coordinamento e conduzione delle operazioni e per la loro incapacità di garantire un uso proporzionato della forza per disperdere i manifestanti. Non c'era stato alcun controllo sulle istruzioni impartite agli ufficiali di polizia o sulle ragioni per cui a questi ultimi erano state consegnate solo munizioni. Il pubblico ministero non aveva mai considerato se i superiori di MP avessero potuto essere ritenuti responsabili per aver lasciato un'arma letale nelle mani di un carabiniere considerato inidoneo a rimanere in servizio.

274. Se il Governo aveva ragione nell'affermare che l'indagine non poteva estendersi a persone diverse dall'indagato, la legge nazionale risultava incompatibile con l'articolo 2 della Convenzione. Inoltre, il pubblico ministero, nel chiedere che il procedimento fosse sospeso, aveva fatto riferimento a dei problemi (senza specificare quali). Poiché questa conclusione non aveva richiesto un'indagine sulle cause dei problemi e sul responsabile, la Convenzione era stata violata a causa della scelta delle autorità

inquirenti di condurre un'indagine incompleta.

275. I ricorrenti hanno deplorato il fatto che, lungi dall'essere sanzionati, i superiori di MP (ufficiali Leso, Truglio, Cappello e Mirante) erano stati tutti promossi. Anche alcuni funzionari di polizia sospettati di arresto illegale e violenza nei confronti dei manifestanti erano stati promossi. Tuttavia, in una sentenza del 18 maggio 2010 la Corte d'Appello di Genova aveva condannato alcuni di questi alti ufficiali a pene detentive dai tre anni e otto mesi ai cinque anni per i reati commessi nella scuola Diaz durante il G8 (venticinque dei ventisette imputati erano stati condannati a pene detentive per un totale di 85 anni). Il giorno dopo la pronuncia della sentenza, il Sottosegretario dell'Interno aveva affermato che nessuno degli alti ufficiali condannati sarebbero stati dimessi e che avrebbero continuato a godere della fiducia del Ministro.

(ii) Il Governo

276. Facendo riferimento alle osservazioni riguardanti i vizi dell'indagine (v. punto 269 sopra), il Governo ha sostenuto che, poiché nessuna responsabilità era sorta in relazione allo svolgimento delle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico, il fatto che ciò non era stato oggetto di indagine non era rilevante. La stessa Camera aveva concluso che la pianificazione e l'organizzazione del G8 di Genova erano compatibili con l'obbligo di proteggere la vita di cui all'articolo 2. Pertanto, non vi era alcuna ragione di indagare sulle persone responsabili per la pianificazione.

277. La Camera aveva criticato l'indagine per non aver chiarito le ragioni per cui MP non era stato portato direttamente in ospedale, era stato lasciato in possesso di una pistola carica ed era stato collocato in una jeep scoperta e senza alcuna protezione. Il Governo osservava che l'indagine interna aveva stabilito con certezza che la jeep aveva seguito il plotone dei carabinieri su iniziativa del conducente o perché gli era stato ordinato di farlo. In ogni caso, non era l'unica azione ragionevole, dato che le jeep erano tenute a viaggiare insieme e sotto la copertura del plotone. M.P. era stato collocato a bordo della jeep a causa di un evento improvviso (il suo stato personale) e il veicolo era scoperto a causa della "trappola" dei manifestanti. La pistola era il mezzo di MP per difendersi.

278. Poiché M.P. aveva agito per legittima difesa, era difficile vedere quale reato potesse essere imputato ai responsabili delle operazioni di ordine pubblico. L'articolo 7 della Convenzione richiede, al fine di imporre una sanzione, un nesso psicologico (coscienza e volontà) che caratterizzi l'elemento di responsabilità nella condotta materiale di colui che ha eseguito il reato (il Governo richiama *Sud Fondi Srl e altri*

c. *Italia*, no. 75909/01, § 116, 20 gennaio 2009). Nella fattispecie, nessuna offesa fisica né la coscienza e volontà di commettere un reato poteva essere imputata ai responsabili dell'ordine pubblico del G8.

279. Inoltre, la responsabilità penale è strettamente personale e presuppone un rapporto di causalità per cui il reato in questione è la conseguenza diretta e immediata della condotta. Eventuali errori o problemi nella organizzazione, gestione e conduzione delle operazioni di ordine pubblico non potevano in alcun modo essere considerati la causa diretta dei tragici eventi di Piazza Alimonda. Pertanto sarebbe stato superfluo estendere l'indagine agli agenti di polizia di alto rango o tentare di identificare altre persone potenzialmente responsabili. Se la sentenza della Camera accogliesse questo punto lo Stato sarebbe obbligato ad istituire indagini inutili e dannose che non darebbero risultati e interferirebbero in modo arbitrario sulla vita delle persone innocenti.

280. Nessuna indagine amministrativa o disciplinare era stata istituita nei confronti dei carabinieri. Tuttavia, due procedimenti penali erano pendenti contro diversi agenti di polizia per atti di violenza commessi contro i manifestanti, il 21 e il 22 luglio 2001, dopo la morte di Carlo Giuliani. Il "contesto generale" del G8 era stato esaminato anche nel corso dell'inchiesta parlamentare (vedere punti 107-117 sopra), del "processo dei 25" (vedere punti 121-138 sopra) e delle indagini svolte dal Ministero dell'Interno (v. sopra, punto 140).

(b) La sentenza della Camera

281. La Camera ha contestato il fatto che l'indagine a livello nazionale si fosse limitata a verificare la responsabilità di MP e FC e non avesse studiato il "contesto generale" al fine di determinare se le autorità avessero pianificato e gestito le operazioni di ordine pubblico in modo da evitare il tipo di incidente che aveva causato la morte di Carlo Giuliani. In particolare, non era stato chiarito perché MP non era stato portato d'urgenza in ospedale, era stato lasciato in possesso di una pistola carica ed era stato collocato in una jeep isolata senza alcuna protezione. Queste domande richiedevano una risposta, dato che "il colpo fatale [era] strettamente legato alla situazione in cui MP e FC si erano trovati" (v. punti 252-254 della sentenza della Camera).

3. Altre presunte carenze nelle indagini nazionali

282. I ricorrenti sostenevano che vi erano state numerose altre carenze nelle indagini nazionali. Il Governo contestava questa affermazione. La Camera non ha

ritenuto necessario esaminare tali questioni (cfr. il punto 255 della sentenza della Camera).

(a) Argomenti delle parti

(i) I ricorrenti

283. I ricorrenti adducevano che l'indagine difettava di imparzialità e indipendenza, che non era stata approfondita e che, dopo aver condotto a una decisione di archiviazione, li aveva privati di una pubblica udienza e, quindi, di un controllo pubblico sulle circostanze intorno alla morte del parente.

284. Nella loro richiesta di archiviazione le autorità inquirenti avevano manifestato incertezza sulle intenzioni di MP all'atto di sparare i colpi, trovando impossibile determinare se MP avesse semplicemente voluto spaventare i suoi aggressori o avesse cercato di difendersi sparando nella loro direzione, accettando il rischio che potesse colpire qualcuno. Secondo le autorità inquirenti, avrebbe potuto essere un caso di omicidio colposo, di omicidio con dolo eventuale o di omicidio doloso. Dopo aver respinto la terza possibilità (senza dovuta spiegazione), il pubblico ministero aveva concluso che MP aveva agito per legittima difesa e che bisognava archiviare il caso in vista dell'esistenza di "dubbi" sulle cause di giustificazione (punti 72-75 sopra). Negli argomenti dei ricorrenti, l'incertezza delle autorità inquirenti sulla ricostruzione dei fatti rendeva necessario esercitare l'azione penale e condurre ulteriori indagini.

285. I ricorrenti ammettevano di essersi potuti opporre alla richiesta di archiviazione e che, dopo l'opposizione, si era svolta un'udienza davanti al giudice istruttore. Tuttavia, l'udienza era stata condotta in camera di consiglio, permettendo alle sole parti e ai loro difensori di partecipare. Inoltre, il giudice istruttore aveva dovuto prendere una decisione sulla base degli elementi forniti dal pubblico ministero, che aveva effettivamente accettato senza alcun dubbio la versione dei fatti data dalle forze dell'ordine, senza che la parte lesa avesse l'opportunità di interrogare l'indagato, i testimoni o i periti. Il giudice istruttore aveva stabilito i fatti sulla base di una fonte anonima postata su un sito web con possibili collegamenti agli anarchici francesi; per verificare l'attendibilità di tale fonte avrebbe dovuto tenersi una pubblica udienza. Infine, i ricorrenti non disponevano di alcun mezzo di gravame avverso la decisione di archiviazione, perché l'appello era ammissibile limitatamente ai motivi di nullità, che non si applicavano al caso di specie (art. 409 § 6 del cpp - v. precedente punto 151).

286. Bisognava anche ricordare che la perizia medico-legale ordinata dal pubblico

ministero aveva prodotto risultati contraddittori. I ricorrenti avevano sottolineato i seguenti punti:

(a) secondo la relazione balistica "Cantarella" (5 dicembre 2001), vi era una probabilità del 90% che il proiettile trovato all'interno della jeep corrispondesse alla pistola di MP, mentre la cartuccia trovata vicino al corpo di Carlo Giuliani rispondeva ad una probabilità del solo 10% (v. sopra, punto 54);

(b) la relazione balistica "Manetto" (15 gennaio 2002) affermava che le due cartucce provenivano dalla pistola di MP e che il colpo mortale era stato sparato verso il basso, da una distanza tra 110 e 140 centimetri (vedere precedente punto 55);

(c) le relazioni balistiche del 26 luglio 2002 rese da una commissione di periti concludeva che prima di colpire Carlo Giuliani, il proiettile era entrato in collisione con un oggetto che aveva deviato la sua traiettoria (punti 56-62 sopra);

(d) secondo il referto dell'autopsia, M.P. aveva sparato verso il basso e il colpo non era stato deviato (cfr. il punto 50 sopra).

287. Inoltre, il Sig. Romanini non avrebbe dovuto essere nominato in qualità di perito, perché nel settembre 2001 aveva pubblicato un articolo in una rivista specializzata di armi in cui affermava che il comportamento di MP doveva essere considerato come un "chiara e del tutto giustificata reazione difensiva" (vedi sopra, punto 56). I dubbi sull'imparzialità del Sig. Romanini erano stati sollevati dal quotidiano Il Manifesto il 19 marzo 2003, vale a dire prima della decisione di archiviare il caso presa il 5 maggio 2003. Poiché il caso non aveva progredito oltre la fase delle indagini preliminari, i ricorrenti non avevano avuto la possibilità di chiedere l'esclusione del Sig. Romanini. La perizia medico-legale alla quale aveva partecipato era stato peraltro di grande significato, perché aveva dato origine alla teoria dell'oggetto intermedio, che il giudice istruttore aveva accolto.

288. In ogni caso, dal momento che l'autorità giudiziaria non aveva agito tempestivamente sul luogo del delitto, le pallottole non erano mai state recuperate, con la conseguenza che nessun esame balistico era stato possibile. Solo due cartucce erano stati trovate, e non era nemmeno sicuro che provenissero dai proiettili sparati da MP.

289. Per quanto riguarda la prima e la seconda perizia, i ricorrenti hanno ammesso che, in teoria, avevano avuto la possibilità di rivolgersi al pubblico ministero a fine di

chiedere al giudice l'immediata produzione delle prove. Tuttavia, poiché le autorità inquirenti stesse avevano fatto domanda e questa era stata rifiutata, i ricorrenti avevano ritenuto inutile avanzare un'altra richiesta.

290. Il pubblico ministero aveva anche deciso di affidare una parte significativa delle indagini ai carabinieri, e in particolare al comando provinciale di Genova e alla brigata mobile della Questura di Genova. In particolare, i carabinieri avevano:

- sequestrato le armi di MP e attestato che egli aveva un caricatore contenente meno di quindici round di munizioni;
- effettuato l'ispezione iniziale del corpo di Carlo Giuliani e delle jeep;
- sequestrato una delle jeep e il materiale al suo interno, inclusa una cartuccia;
- raccolto prove fotografiche delle attrezzature che MP al momento dei fatti;
- acquisito, controllato ed esaminato il materiale audiovisivo relativo agli eventi del 20 luglio 2001;
- redatto la documentazione riguardante alcune delle dichiarazioni rese al pubblico ministero.

291. Inoltre, i ricorrenti avevano sottolineato che subito dopo la morte di Carlo Giuliani, MP, DR e FC avevano lasciato la scena (con la jeep e le armi) ed erano stati assenti fino a quando il pubblico ministero aveva iniziato l'interrogatorio qualche ora più tardi. Avevano avuto un colloquio con i loro ufficiali superiori ed erano stati in grado di comunicare tra di loro prima di essere interrogati dal pubblico ministero. Inoltre, D.R. non era stato interrogato fino al giorno successivo agli eventi e alcuni agenti delle forze dell'ordine presenti sulla scena erano stati interrogati solo dopo un notevole ritardo (il Capitano Cappello aveva fatto una dichiarazione in data 11 settembre 2001 e il suo vice Zappia il 21 dicembre 2001).

292. Secondo i ricorrenti, alcuni carabinieri e agenti di polizia, e lo stesso questore, avrebbero dovuto essere messi sotto inchiesta nel procedimento giudiziario relativo alla morte di Carlo Giuliani. La Questura di Genova aveva avuto un ruolo "importante" nella programmazione, organizzazione e gestione delle operazioni di ordine pubblico durante il G8. Il Questore di Genova era il più alto funzionario responsabile dell'ordine pubblico, il centro di controllo della polizia era gestito dalla Questura e l'ufficio di

quest'ultima aveva emesso ed eseguito l'ordine di intervenire contro il corteo delle Tute Bianche. Per garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle indagini il pubblico ministero avrebbe dovuto affidarle alla Guardia di Finanza, un ramo della polizia che non era coinvolto negli eventi.

(ii) Il Governo

293. Il Governo sosteneva che l'indagine fosse stata condotta con la rapidità necessaria. L'autorità giudiziaria non aveva risparmiato alcuno sforzo per cercare di accertare i fatti e aveva sfruttato le tecnologie più avanzate, così come i metodi più tradizionali. Di conseguenza, le autorità giudiziarie e gli inquirenti avevano effettuato un ulteriore interrogatorio delle persone già sentite, quando ritenuto necessario, e avevano anche raccolto la testimonianza dei residenti locali che avevano assistito agli eventi. Una ricostruzione dei fatti e della sparatoria era stata effettuata sul posto. Una grande quantità di materiale audiovisivo, dalle forze dell'ordine e da fonti private, era stata inclusa nel fascicolo. Tre perizie balistiche erano state ordinate dal pubblico ministero e il giudice per le indagini aveva fatto affidamento sul materiale proveniente da fonti vicine agli stessi manifestanti (un resoconto pubblicato su un sito anarchico).

294. Ai ricorrenti era stata data l'opportunità di partecipare pienamente all'indagine in corso fin dall'inizio mediante la presenza dei difensori e dei consulenti di propria scelta. In particolare, i consulenti dei ricorrenti avevano partecipato alla terza perizia balistica e alla ricostruzione dei fatti (vedi punto 57).

295. I ricorrenti erano stati in grado di fare critiche e richieste in sede di opposizione all'archiviazione, e il giudice istruttore aveva procurato loro sufficienti motivi per rifiutare le loro richieste di ulteriori indagini (v. sopra, punto 104). Se era vero che i ricorrenti non avevano potuto chiedere l'immediata produzione di elementi di prova in relazione alle prime risultanze delle indagini, i controlli di questo tipo era una questione esclusivamente della polizia. Giunti alla terza perizia balistica, il pubblico ministero aveva chiesto alle parti se avessero obiezioni per l'utilizzo della procedura di cui all'articolo 360 del CPP, e non vi era stata alcuna obiezione. Se il Governo aveva ammesso che la prima e la seconda perizia balistiche erano state effettuate unilateralmente (cfr. punti 54 e 55), i ricorrenti avevano affermato che si trattava solo di controlli di routine, volte unicamente a stabilire se le due cartucce ritrovate corrispondessero all'arma di MP. Inoltre, M.P aveva già ammesso di aver sparato due colpi e l'arma era stata nuovamente esaminata nel corso della terza perizia balistica.

296. In pochi istanti dalla tragedia la squadra mobile della Questura di Genova era intervenuta e aveva preso in mano l'indagine. I carabinieri erano stati coinvolti solo in compiti di minore importanza e soprattutto quando si trattava di confiscare beni in loro possesso - per esempio, il veicolo e l'arma - o di convocare i carabinieri che dovevano comparire. Inoltre, le autorità inquirenti avevano tenuto al minimo il numero di funzioni delegate, preferendo condurre gli interrogatori più importanti e quelli che potevano essere influenzati dal fatto di essere condotti da un ufficiale di polizia. Dato il livello di autonomia e indipendenza della magistratura in Italia e il fatto che l'indagine doveva essere affidata ad una autorità di polizia, non si poteva dire che lo Stato non fosse stato imparziale. Inoltre, le conclusioni dell'indagine e le motivazioni date per archiviare il caso non avevano fornito alcun motivo per ritenere che vi fosse un tentativo di insabbiamento.

297. Tutti i periti nominati dal pubblico ministero erano civili, con l'eccezione del secondo perito balistico, che era un ufficiale di polizia (v. sopra, punto 55). Al momento della nomina del Dott. Romanini, le autorità inquirenti avevano potuto ignorare che egli aveva espresso l'opinione secondo cui MP aveva agito per legittima difesa (v. sopra, punto 56). Secondo il Governo, lo scopo dell'articolo del Dott. Romanini era stato semplicemente di proporre una teoria politica basata sul confronto tra l'incidente in questione e una tragedia precedente a Napoli. Il fatto che il Dott. Romanini avesse scritto un articolo sulla vicenda, non lo rendeva inadatto ad adempiere al suo mandato in modo obiettivo e imparziale, perché il suo compito non consisteva nel valutare se i fatti sostenevano l'ipotesi della legittima difesa di MP. La commissione dei periti doveva in particolare dare il suo parere sulla traiettoria del proiettile. Inoltre, il ruolo del Dott. Romanini era limitato a effettuare prove in presenza di altri periti, dei ricorrenti e dei consulenti di questi ultimi. Tale procedura "puramente tecnica e materiale" non offriva la possibilità di giudizi preconcepiuti in grado di influenzare l'esito delle indagini. Il Governo inoltre osservava che i ricorrenti non avevano sollevato obiezioni alla nomina del Dott. Romanini.

B. Valutazione della Corte

1. Principi generali

298. Visto il loro carattere fondamentale, gli articoli 2 e 3 della Convenzione prevedono un obbligo procedurale di effettuare un accertamento efficace delle presunte violazioni (v. *Ergi c. Turchia*, 28 luglio 1998, § 82, Raccolta 1998 -IV; *Assenov e altri c. Bulgaria*, 28 ottobre 1998, § § 101-106, Raccolta 1998-VIII, e *Mastromatteo*, citata sopra, § 89). Un divieto giuridico generale di uccisione arbitraria

da parte degli agenti dello Stato sarebbe inefficace, in pratica, se non vi fosse alcuna procedura di controllo sulla legittimità dell'uso eccessivo della forza da parte delle autorità statali. L'obbligo di tutelare il diritto alla vita secondo questa disposizione, unitamente all'obbligo generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di "riconoscere ad ogni persona soggetta alla sua giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione", implica che ci dovrebbe essere una qualche forma di indagine efficace quando taluno viene ucciso a causa dell'uso della forza da parte, *inter alios*, degli agenti dello Stato (v. *McCann e a.*, citata, § 161). Lo Stato deve quindi garantire, con tutti i mezzi a sua disposizione, un'adeguata risposta - giudiziaria o altro - in modo che il quadro legislativo e amministrativo per tutelare il diritto alla vita siano attuati correttamente e le eventuali violazioni di tale diritto siano perseguite e punite (v. *Zavoloka c. Lettonia*, no. 58447/00, § 34, 7 luglio 2009).

299. L'obbligo dello Stato di effettuare un'indagine efficace è considerato dalla giurisprudenza della Corte come un obbligo inerente all'articolo 2, che richiede, *inter alia*, che il diritto alla vita sia "protetto dalla legge". Anche se il mancato rispetto di tale obbligo può avere conseguenze per il diritto tutelato ai sensi dell'articolo 13, l'obbligo procedurale di cui all'articolo 2 è distinto (v. *İlhan c. Turchia* [GC], no. 22.277/93, § § 91-92, CEDU 2000-VII; *Öneryıldız c. Turchia* [GC], n. 48.939/99, § 148, CEDU 2004-XII; e *Šilih contro la Slovenia* [GC], n. 71463/01, § § 153-154, 9 aprile 2009). Si può considerare un'"interferenza" separata e indipendente. Questa conclusione deriva dal fatto che la Corte ha costantemente esaminato la questione degli obblighi procedurali separatamente dall'obbligo sostanziale (e, se del caso, vi ha riscontrato una violazione dell'articolo 2 su quel piano) e in diverse occasioni una violazione dell'obbligo procedurale di cui all'articolo 2 è stata riscontrata in assenza dell'inosservanza del suo aspetto sostanziale (cfr. *Šilih*, citata sopra, § § 158-159).

300. Affinché un'indagine sui presunti omicidi per opera degli agenti dello Stato sia efficace, deve avere ad oggetto gli indagati ed essere condotta in maniera indipendente (v., ad esempio, *Güleç*, cit., § 81-82, e *Ogur*, cit. sopra, § § 91-92). Ciò significa non solo assenza di collegamento gerarchico o istituzionale, ma anche concreta indipendenza. Quale che sia la posta in gioco si tratta comunque della fiducia pubblica nel monopolio dello Stato sull'uso della forza (vedi *Hugh Jordan*, cit., § 106; *Ramsahai e a.* [GC], cit., § 325; e *Kolevi c. Bulgaria*, no. 1108-1102, § 193, 5 novembre 2009).

301. L'inchiesta deve essere anche efficace nel senso che deve essere capace di determinare se la forza utilizzata è o meno giustificata dalle circostanze (v., ad esempio, *Kaya c. Turchia*, 19 febbraio 1998, § 87, Rapporti 1998-I) e di individuare e

- se necessario - punire i responsabili (vedi *Ogur*, già citata, § 88). Non si tratta di un obbligo di risultato, ma di mezzi. Le autorità devono prendere tutte le misure ragionevoli in loro potere per assicurare la produzione delle prove riguardanti il caso, includendo, *inter alia*, testimonianze oculari, perizie medico-legali e, se appropriato, un'autopsia che fornisca un resoconto completo e preciso delle lesioni e un'analisi obiettiva dei risultati clinici, compresa la causa del decesso (per quanto riguarda le autopsie, v., ad esempio, *Salman c. Turchia* [GC], n. 21.986/93, § 106, CEDU 2000-VII; sulle testimonianze, si veda, ad esempio, *Tanrikulu c. Turchia* [GC], n. 23763/94, § 109, CEDU 1999-IV; sulle perizie medico-legali, v., ad esempio, *Gül c. Turchia*, n. 22.676/93, § 89, 14 dicembre 2000). Qualsiasi vizio di indagine che mina la capacità di stabilire la causa del decesso o la persona responsabile rischia di disattendere quest'esigenza (vedi *Avşar*, cit. sopra, § § 393-395).

302. In particolare, le conclusioni delle indagini devono basarsi su un'analisi accurata, obiettiva e imparziale di tutti gli elementi pertinenti. Non riuscire a seguire una chiara linea di indagine mina in misura determinante la capacità di accertare le circostanze del caso e l'identità dei responsabili (vedi *Kolevi*, cit., § 201). Tuttavia, la natura e il grado di controllo che soddisfano la soglia minima di efficacia dell'indagine dipendono dalle circostanze del singolo caso. Essi devono essere valutati sulla base di tutti i fatti pertinenti e alla luce della realtà pratica del lavoro di indagine (vedi *Velcea e Mazăre c. Romania*, no. 64301/01, § 105, 1 dicembre 2009).

303. Inoltre, l'indagine deve essere accessibile alla famiglia della vittima nella misura necessaria per salvaguardare i suoi legittimi interessi. Ci deve essere anche un elemento sufficiente di controllo pubblico delle indagini, il grado del quale può variare da caso a caso (vedi *Hugh Jordan*, cit., § 109, e *Varnava e altri c. Turchia* [GC], n. 16.064/90, 16.065/90, 16.066/90, 16.068/90, 16.069/90, 16.070/90, 16.071/90, 16.072/90 e 16.073/90, § 191, CEDU 2009-...; v. anche *Güleç*, cit., § 82, dove il padre della vittima non era stato informato della decisione di non luogo a procedere, e *Ogur*, cit., § 92, dove la famiglia della vittima non aveva avuto accesso alle indagini o agli atti giudiziari).

304. Tuttavia, la divulgazione o la pubblicazione dei rapporti di polizia e dei materiali di indagine può coinvolgere questioni delicate, con possibili effetti pregiudizievoli per i privati o per ulteriori indagini e, quindi, non può essere considerata come un obbligo automatico di cui all'articolo 2. Il requisito di accesso del pubblico o dei parenti della vittima può quindi essere previsto in altre fasi del procedimento (v., tra le altre, *McKerr c. Regno Unito*, no. 28.883/95, § 129, CEDU 2001-III). Inoltre, l'articolo 2 non impone un obbligo per le autorità inquirenti di

soddisfare qualsiasi richiesta di misure particolari di inchiesta avanzata da un parente, nel corso delle indagini (vedi *Ramsahai e a.* [GC], cit., § 348, e *Velcea e Mazăre*, cit., § 113).

305. Un requisito di tempestività e ragionevolezza è implicito nel caso in esame (vedi *Yasa c. Turchia*, 2 settembre 1998, § § 102-104, *Raccolta* 1998-VI; *Tanrıkulu*, cit., § 109; e *Mahmut Kaya c. Turchia*, n. 22.535/93, § 106-107, CEDU 2000-III). Si deve ammettere che ci possono essere ostacoli o difficoltà che impediscono il progresso in un'indagine in una situazione particolare. Tuttavia, una pronta risposta da parte delle autorità inquirenti sull'uso eccessivo della forza può essere normalmente considerata essenziale per mantenere la fiducia dei consociati nell'osservanza della regola di diritto e nel prevenire ogni forma di collusione o di tolleranza degli atti illeciti (vedi *McKerr*, cit., § § 111 e 114, e *Opuz*, cit., § 150).

306. Tuttavia, non si può dedurre da quanto precede che l'articolo 2 comporti il diritto di processare o condannare parti terze al reato (vedi *Šilih*, cit., § 194; v. anche, *mutatis mutandis*, *Perez c. Francia* [GC], no. 47.287/99, § 70, CEDU 2004-I) o un obbligo assoluto per tutti i procedimenti giudiziari di portare alla condanna (vedi *Zavoloka*, cit., § 34 (c)).

D'altra parte, i giudici nazionali non dovrebbero in alcun caso essere disposti a consentire che le azioni volte a mettere in pericolo la vita restino impunte. Il compito della Corte consiste pertanto nel valutare se e in quale misura i tribunali, nel giungere alla loro conclusione, abbiano prestato attenzione e cura al caso in osservanza dell'articolo 2 della Convenzione, in modo che non siano compromessi l'effetto deterrente del sistema giudiziario messo in atto e l'importanza del ruolo che la magistratura è chiamata a svolgere nella prevenzione delle violazioni del diritto alla vita (vedi *Öneryıldız*, cit., § 96, e *Mojsiejew c. Polonia*, no. 11818/02, § 53, 24 marzo 2009).

2. L'applicazione di questi principi al caso di specie

307. La Corte osserva anzitutto che l'uso eccessivo della forza è stato "assolutamente necessario in difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale" (v. punto 194 sopra) e che non vi è stata violazione dell'obbligo positivo di proteggere la vita durante la organizzazione e pianificazione delle operazioni di polizia durante il G8 di Genova e i tragici eventi di Piazza Alimonda (v. punto 262).

308. Per giungere a tale conclusione la Corte, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali, disponeva di prove sufficienti per affermare che MP avesse

agito per legittima difesa, al fine di proteggere la sua vita e l'integrità fisica propria e degli altri occupanti della jeep contro una minaccia grave ed imminente, e che nessuna responsabilità per il decesso di Carlo Giuliani potesse essere attribuita, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, ai responsabili dell'organizzazione e pianificazione del G8 di Genova.

309. Ne consegue che l'indagine era sufficientemente efficace per determinare se l'uso eccessivo della forza fosse giustificato nel caso di specie (v. la giurisprudenza citata al punto 301 sopra) e se l'organizzazione e la pianificazione delle operazioni di polizia fossero compatibili con l'obbligo di proteggere la vita.

310. La Corte nota inoltre che le varie decisioni adottate dagli organizzatori del G8 e dai comandanti dei battaglioni presenti sul posto erano state esaminate e sottoposte a vaglio critico, nel corso del "processo dei 25" (cfr. punti 121 -138 sopra) e nell'inchiesta condotta dalla commissione parlamentare (vedere punti 107-117 sopra). Inoltre, la Questura di Genova era stata oggetto di un'ispezione amministrativa (che aveva individuato problemi nell'organizzazione delle operazioni di polizia e incidenti "potenzialmente punibili") e la Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno aveva proposto di prendere azioni disciplinari contro alcuni poliziotti ufficiali e il Questore di Genova (v. punto 140 sopra).

311. Resta da stabilire se i ricorrenti abbiano avuto accesso alle indagini, nella misura necessaria per salvaguardare i loro legittimi interessi, se il procedimento abbia soddisfatto il requisito della tempestività conformemente alla giurisprudenza della Corte e se le persone responsabili di svolgere l'indagine fossero diverse da quelle implicate nei fatti.

312. A tale riguardo la Corte osserva che è vero che secondo la legge italiana la parte lesa non può chiedere di partecipare al procedimento come parte civile fino alla udienza preliminare, e che l'udienza non ha avuto luogo nel caso di specie. Tuttavia, nella fase delle indagini preliminari le parti lese possono esercitare diritti e poteri espressamente previsti dalla legge. Questi comprendono il potere di chiedere al pubblico ministero di rivolgersi al giudice istruttore per la produzione immediata della prova (articolo 394 del cpp) e il diritto di nominare un difensore. Inoltre, la parte lesa può presentare memorie in qualunque fase del procedimento e, tranne nel procedimento per cassazione, può chiedere l'iscrizione della prova (articolo 90 del cpp - vedi *Sottani*, cit., dove queste considerazioni hanno indotto la Corte a concludere che l'articolo 6 § 1 della Convenzione fosse applicabile ai procedimenti penali in cui il ricorrente partecipasse come parte lesa, ma non come parte civile).

313. Ora, è pacifico nel caso di specie che i ricorrenti abbiano avuto la possibilità di esercitare tali diritti. In particolare, hanno nominato consulenti di loro scelta, al fine di elaborare relazioni da presentare alle autorità inquirenti e al giudice per le indagini (punti 64-66 sopra), e i loro difensori e consulenti hanno partecipato alla terza perizia balistica (vedi punto 57). Inoltre, avevano potuto presentare opposizione contro la richiesta di archiviazione e indicare ulteriori indagini da effettuare. Il fatto che il giudice istruttore di Genova, avvalendosi dei suoi poteri per valutare i fatti e le prove, abbia rifiutato la loro richiesta (v. sopra, punto 104) non costituisce violazione dell'articolo 2 della Convenzione, pertanto la decisione del giudice istruttore non sembra arbitraria a giudizio della Corte.

314. I ricorrenti lamentano, in particolare, di non aver avuto il tempo di nominare un consulente di propria scelta prima dell'autopsia del 21 luglio 2001. Essi hanno inoltre lamentato la natura "superficiale" del referto autoptico e l'impossibilità di condurre ulteriori perizie mediche a causa della cremazione del corpo (v. sopra, punto 264).

315. La Corte ammette che un preavviso di un'autopsia appena tre ore prima dell'inizio dell'esame (v. sopra, punto 48) può rendere nella pratica difficile, se non impossibile, per le parti lese di esercitare il loro potere di nominare un consulente di loro scelta e garantire la partecipazione di quest'ultimo alla perizia. Resta il fatto, però, che l'articolo 2 non richiede, in quanto tale, che ai parenti della vittima sia concessa questa possibilità.

316. È anche vero che, se una perizia medica è di importanza cruciale nel determinare le circostanze di un decesso, gravi carenze nello svolgimento di tale esame possono equivalere a gravi lacune in grado di compromettere l'efficacia delle indagini interne. La Corte è giunta a tale conclusione, in particolare, nel caso in cui, a seguito dell'accusa che il decesso fosse dovuto a tortura, il referto dell'autopsia, firmato da medici non specialisti in medicina legale, non era riuscito a rispondere ad alcune domande fondamentali (v. *Tanli*, citata, § § 149-154).

317. Il caso di specie, tuttavia, differisce significativamente dal caso *Tanli*. Inoltre, i ricorrenti non hanno fornito la prova di gravi lacune dell'autopsia eseguita su Carlo Giuliani. Non è stato neanche dimostrato che i periti medici non siano riusciti a stabilire con certezza la causa del decesso; i ricorrenti non hanno contestato, dinanzi alla Corte, le conclusioni delle autorità nazionali secondo cui Carlo Giuliani è morto a causa del colpo sparato da MP.

318. I ricorrenti hanno sottolineato che i periti di medicina legale avevano omesso di estrarre e registrare un frammento di proiettile che, secondo i risultati delle analisi effettuate sul corpo, si trovava nella testa della vittima (v. punto 266 sopra). La Corte rileva che il Dott. Salvi, uno dei periti, aveva spiegato al "processo dei 25" che il frammento era stato molto piccolo e difficile da trovare a causa dei danni al tessuto cerebrale e alla grande quantità di sangue presente. Era stato considerato come un "dettaglio minore" e la ricerca era stata interrotta (vedere punto 130 sopra).

319. La Corte non ritiene necessario valutare la pertinenza di questa spiegazione. Ai fini dell'esame del ricorso, si osserva semplicemente che il frammento in questione potrebbe essere servito per far luce sulla traiettoria del proiettile fatale (e in particolare se fosse stato deviato da un altro oggetto prima di colpire Carlo Giuliani). Tuttavia, come la Corte ha appena rilevato in relazione agli aspetti sostanziali di cui all'art 2 (vedere punti 192-193 sopra), l'uso della forza sarebbe stato giustificato ai sensi della presente disposizione, anche se la "teoria dell'oggetto intermedio" era stata respinta. Ne consegue che il frammento di metallo in questione non è stato cruciale per l'efficacia delle indagini. Inoltre, la Corte osserva che la cremazione del corpo di Carlo Giuliani, che ha reso impossibile ulteriori perizie mediche, era stata autorizzata dai ricorrenti (v. sopra, punto 49).

320. La Corte rileva inoltre che gli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 2 richiedono di effettuare un'"indagine" efficace e non richiedono pubbliche udienze. Quindi, se le prove raccolte dalle autorità sono sufficienti ad escludere ogni responsabilità penale da parte dell'agente dello Stato che ha fatto ricorso alla forza, la Convenzione non vieta l'archiviazione del caso nella fase delle indagini preliminari. Come la Corte ha appena constatato, le prove raccolte dalle autorità inquirenti, e in particolare il filmato dell'attacco alla jeep, hanno portato alla conclusione, al di là di ogni ragionevole dubbio, che MP avesse agito per legittima difesa, ossia in presenza di una causa di giustificazione ai sensi del diritto penale italiano.

321. Inoltre, non si può dire che le autorità penali abbiano accettato incondizionatamente la versione fornita dagli agenti di polizia implicati negli eventi. Esse non solo hanno interrogato numerosi testimoni, tra manifestanti e terzi che avevano assistito agli eventi in piazza Alimonda (punti 45-46 sopra), ma avevano anche ordinato diverse perizie, tra cui una perizia medica e tre perizie balistiche (vedere punti 48-50 e 54-62 sopra). Il fatto che i periti non fossero d'accordo su tutti gli aspetti della ricostruzione degli eventi (e, in particolare, sulla distanza dalla quale il colpo era stato sparato e sulla traiettoria del proiettile) non era, di per sé, tale da rendere necessarie ulteriori indagini, dato che spettava al giudice valutare la

pertinenza delle spiegazioni fornite dai vari periti e la loro compatibilità con l'esistenza di esimenti volte ad escludere la responsabilità penale dell'imputato.

322. È vero che i carabinieri, ossia, la forza armata a cui MP e FC appartenevano, avevano il compito di svolgere alcune verifiche (v. punto 290 sopra). Tuttavia, in considerazione della natura tecnica e oggettiva di tali controlli, ciò non può aver influito negativamente sulla imparzialità delle indagini. Sostenere il contrario equivarrebbe a imporre restrizioni inaccettabili alla possibilità dei giudici di dar ricorso alla competenza delle forze dell'ordine, che spesso hanno una particolare preparazione in materia (v., *mutatis mutandis*, e dal punto di vista di cui all'articolo 6 della Convenzione, *Emmanuello c. Italia* (dec.), no. 35.791/97, 31 agosto 1999). Nel caso di specie, le forze dell'ordine erano già presenti sulla scena e potevano così rendere sicura l'area cercando e registrando qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'indagine. Dato il numero di persone in piazza Alimonda e la confusione regnante dopo gli spari, le autorità non potevano essere criticate per non aver trovato oggetti piccoli come i proiettili sparati da MP.

323. Secondo la Corte, la nomina del Dott. Romanini come perito sollevava delle questioni più delicate, perché, in un articolo scritto per una rivista specializzata, aveva apertamente sostenuto che MP avesse agito per legittima difesa (v. sopra, punto 56). Va osservato al riguardo che le perizie ordinate nell'ambito dell'indagine erano finalizzate, tra le altre cose, a fornire prove a favore o contro questa tesi. La presenza di un perito che aveva idee preconcelte sul tema era quindi tutt'altro che rassicurante (per quanto riguarda il ruolo del perito nei procedimenti giudiziari, vedere *Brandstetter c. Austria*, 28 agosto 1991, § 59, serie A no. 211). Tuttavia, il Dott. Romanini era solo un membro di una squadra di quattro periti (cfr., *mutatis mutandis*, *Mirilashvili c. Russia*, n. 6293/04, § 179, 11 dicembre 2008). Era stato nominato dal pubblico ministero e non dal giudice istruttore e non agiva, pertanto, in qualità di ausiliario neutrale e imparziale di quest'ultimo (v., al contrario, *Bönisch c. Austria*, 6 maggio 1985, § 33, serie A n. 92, e *Sara Eggertsdóttir Lind c. Islanda*, no. 31930/04, § 47, CEDU 2007-VIII). Inoltre, le prove che era tenuto a svolgere ai fini della relazione balistica erano di natura essenzialmente oggettiva e tecnica. Di conseguenza, la sua presenza non era idonea, di per sé, a compromettere l'imparzialità dell'indagine interna.

324. Inoltre, non era stato dimostrato dai ricorrenti che l'indagine non fosse imparziale e indipendente o che il ramo della polizia che ne aveva seguito alcune fasi fosse coinvolto nei fatti a tal punto che l'intera indagine avrebbe dovuto essere affidata alla Guardia di Finanza (vedi le affermazioni del ricorrente ai punti 283 e 292 sopra).

325. Infine, per quanto riguarda la tempestività delle indagini, la Corte rileva che essa è stata condotta con la dovuta diligenza. Carlo Giuliani è morto il 20 luglio 2001 e la Procura ha chiuso le indagini preliminari, con una richiesta di archiviazione, circa un anno e quattro mesi più tardi, alla fine del 2002. Il 10 dicembre 2002, i ricorrenti si sono opposti a tale richiesta (v. sopra, punto 76) e l'udienza davanti al giudice istruttore di Genova aveva avuto luogo quattro mesi dopo, il 17 aprile 2003 (v. precedente punto 80). Il testo della decisione di rinunciare agli atti era stato depositato in cancelleria 23 giorni dopo, il 5 maggio 2003 (v. sopra, punto 82). In tali circostanze, non si può dire che l'inchiesta fosse viziata da eccessivi ritardi o perdite di tempo.

326. Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano procedurale.

III. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

327. I ricorrenti hanno dichiarato che la mancanza di immediata assistenza dopo la caduta di Carlo Giuliani e il passaggio della jeep sul suo corpo avesse contribuito al decesso e sostanziasse un trattamento disumano. Richiamavano i punti 5 e 8 dei Principi delle Nazioni Unite (v. precedente punto 154), e invocavano l'art 3 della Convenzione, che prevede:

"Nessuno deve essere sottoposto a tortura né a trattamenti o pene disumani o degradanti."

328. Il Governo sosteneva che tale censura fosse manifestamente infondata, dato che il rapporto autoptico aveva rilevato che il fatto che la jeep fosse salita sul corpo di Carlo Giuliani non aveva comportato alcuna conseguenza grave per lui, e dato il rapido tentativo di fornire assistenza alla vittima.

329. La Camera, osservando che non poteva essere dedotta dal comportamento delle forze dell'ordine l'intenzione di infliggere dolore o sofferenze a Carlo Giuliani, ha ritenuto che non fosse necessario esaminare il caso ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (v. punti 260-261 della sentenza della Camera).

330. La Corte ritiene che i fatti contestati ricadano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della Convenzione. Di conseguenza, non vi è motivo di discostarsi dall'approccio della Camera.

IV. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 13 DELLA CONVENZIONE

331. I ricorrenti lamentavano che di non aver goduto del beneficio di un'indagine conforme ai requisiti procedurali derivanti dagli articoli 6 e 13 della Convenzione.

L'articolo 6 § 1, nelle sue parti pertinenti, dispone:

"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...) ".

L'articolo 13 della Convenzione recita:

"Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'autorità nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".

332. I ricorrenti sostenevano che, tenuto conto delle risultanze incoerenti e incomplete delle indagini, il caso richiedesse un esame più dettagliato nel rispetto del contraddittorio.

333. Il Governo chiedeva alla Corte di dichiarare che nessuna distinta questione emergeva in relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione o, in alternativa, che non vi era stata alcuna violazione di tali disposizioni, visto il modo in cui l'indagine era stata condotta e il fatto che i ricorrenti vi avevano partecipato.

334. La Camera ha ritenuto che, in vista dell'esame circa la violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano procedurale, non era necessario esaminare il caso ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 6 § 1 (cfr. punti 265-266 della sentenza della Camera).

335. Tenendo presente che nel caso di specie i ricorrenti non hanno avuto la possibilità prevista dall'ordinamento italiano di partecipare al procedimento penale a carico di MP come parti civili (v., al contrario e, *mutatis mutandis*, *Perez*, citata sopra, § § 73-75), la Corte ritiene che il ricorso non dovrebbe essere esaminato alla luce dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, ma piuttosto alla luce dell'obbligo generale per gli Stati contraenti contemplato nell'articolo 13 della Convenzione di assicurare un rimedio

effettivo in caso di violazioni della Convenzione, incluso l'articolo 2 (v., *mutatis mutandis*, *Aksoy c. Turchia*, 18 dicembre 1996, § § 93-94, *Raccolta* 1996-VI).

336. La Corte ribadisce che l'"effettività" di un "rimedio" ai sensi dell'articolo 13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente. L'"autorità" di cui a tale disposizione non deve essere necessariamente un'autorità giudiziaria, ma i poteri e le garanzie che essa offre devono determinare se il rimedio è effettivo. Inoltre, anche se un singolo rimedio di per sé non soddisfa completamente le prescrizioni di cui all'articolo 13, la totalità delle misure correttive previste dal diritto interno può farlo (vedi *Abramiuc c. Romania*, no. 37411/02, § 119, 24 febbraio 2009).

337. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che fosse stata condotta un'indagine interna effettiva, in osservanza dei requisiti di celerità e imparzialità di cui all'articolo 2 della Convenzione, sulle circostanze del decesso di Carlo Giuliani (vedere punti 307-326 sopra). Tale indagine è stata capace di condurre all'individuazione e alla punizione dei responsabili. È vero che i ricorrenti non avevano potuto costituirsi parti civili nel procedimento; tuttavia, avevano potuto esercitare i poteri concessi alle parti lese dal diritto italiano. In ogni caso, la mancanza dello status di parte civile derivava dal fatto che il giudice penale aveva concluso che non era stato commesso alcun reato punibile ai sensi del diritto penale. Infine, nulla escludeva che i ricorrenti potessero esercitare un'azione civile di risarcimento prima o contestualmente al procedimento penale.

338. In queste circostanze, la Corte ritiene che i ricorrenti disponessero di rimedi effettivi ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione.

339. Ne consegue che non vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

V. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38 DELLA CONVENZIONE

340. I ricorrenti hanno dichiarato che il Governo non ha sufficientemente cooperato con la Corte. Essi invocavano l'articolo 38 della Convenzione, che prevede:

"La Corte procede all'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione."

341. Secondo i ricorrenti, il Governo aveva dato risposte false o incomplete (ad esempio, per quanto riguarda l'esperienza professionale dei carabinieri a bordo della jeep e la presenza di uno scudo antisommossa nel veicolo). Esso aveva anche omesso

di fornire dettagli su alcune circostanze essenziali. In particolare, aveva omesso di:

- fornire i dettagli del comando di polizia e dei carabinieri fino al vertice;
- specificare i criteri di selezione degli agenti che potevano essere dispiegati durante le operazioni di mantenimento e ristabilimento dell'ordine pubblico ;
- produrre i fogli matricolari dei carabinieri interessati;
- presentare gli ordini che il funzionario di polizia Lauro e gli ufficiali responsabili della compagnia avevano ricevuto dai superiori;
- indicare l'identità della persona che aveva ordinato l'attacco contro il corteo delle Tute Bianche;
- produrre le trascrizioni delle conversazioni radio pertinenti.

342. Il Governo osservava che il diritto a difendere la causa era "sacrosanto" e che, in ogni caso, aveva fornito alla Corte tutti i dati. Quanto alle informazioni relative all'assalto contro il corteo delle « Tute bianche », andava osservato che l'episodio non era in relazione con gli avvenimenti al centro del ricorso.

343. Secondo la Camera non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 38 della Convenzione perché, sebbene le informazioni fornite dal Governo non trattassero esaurientemente tutti i punti sopra elencati, l'incompletezza di tali informazioni non aveva impedito alla Corte l'esame del caso (v. punti 269-271 della sentenza della Camera).

344. La Corte non vede motivo di discostarsi dalla decisione adottata dalla Camera su questo punto. Si conclude quindi che non vi è stata violazione dell'articolo 38 della Convenzione nel caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE

1. *Dichiara*, con tredici voti contro quattro, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano materiale per quanto riguarda l'uso eccessivo della forza;

2. *Dichiara*, con dieci voti contro sette, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo

2 della Convenzione sul piano materiale per quanto riguarda il quadro legislativo nazionale che disciplina l'uso eccessivo della forza né per quanto riguarda le armi rilasciate alle forze dell'ordine durante il G8 di Genova;

3. *Dichiara*, con dieci voti contro sette, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano materiale per quanto riguarda l'organizzazione e la pianificazione delle operazioni di polizia durante il vertice del G8 a Genova;

4. *Dichiara*, con dieci voti contro sette, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano procedurale;

5. *Dichiara*, all'unanimità, che non è necessario esaminare il caso ai sensi degli articoli 3 e 6 della Convenzione;

6. *Dichiara*, per tredici di voti contro quattro, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 13 della Convenzione;

7. *Dichiara*, all'unanimità, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 38 della Convenzione.

Redatta in inglese e in francese, e pronunciata in pubblica udienza nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 24 marzo 2011.

Costa Vincent Berger Jean-Paul
Cancelliere Presidente

In conformità all'articolo 45 § 2 della Convenzione e all'articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, sono allegati al presente giudizio le seguenti opinioni dissenzienti:

(a) opinione parzialmente dissenziente dei giudici Rozakis, Tulkens, Zupančič, Gyulumyan, Ziemele, Kalaydjieva e Karakas;

(b) opinione parzialmente dissenziente dei giudici Tulkens, Zupančič, Gyulumyan e Karakas;

(c) opinione parzialmente dissenziente parere dei giudici Tulkens, Zupančič, Ziemele e Kalaydjieva.

J.-P.C.

V.B.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI ROZAKIS, TULKENS, ZUPANCIC, GYULUMYAN, ZIEMELE, KALAYDJIEVA E KARAKAS

(Traduzione)

Non possiamo concordare con le conclusioni della maggioranza in merito ai punti 2, 3 e 4 delle disposizioni operative, secondo cui non vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano materiale e procedurale.

1. Sul piano materiale, l'obbligo positivo dello Stato di proteggere la vita ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione pone due domande principali nel caso di specie che, come vedremo, sono strettamente collegate. In primo luogo, lo Stato ha adottato le necessarie misure legislative, amministrative e regolamentari per ridurre al massimo i rischi e le conseguenze dell'uso della forza? In secondo luogo, l'organizzazione, la pianificazione e la gestione delle operazioni di polizia erano compatibili con l'obbligo di proteggere la vita?

2. Riteniamo inoltre che l'obbligo di proteggere la vita debba essere considerato nel contesto specifico dei fatti in causa: se uno Stato accetta la responsabilità di organizzare un evento internazionale ad alto rischio, tale obbligo implica il dovere di porre in essere le adeguate misure e strategie per mantenere l'ordine. A tal proposito, non si può sostenere che le autorità non fossero a conoscenza dei possibili pericoli connessi ad un evento come il G8. In più, il numero di agenti di polizia impiegati sul terreno lo dimostra chiaramente (cfr. il punto 255 della sentenza). In queste circostanze, l'articolo 2 della Convenzione non può essere interpretato o applicato come se il caso riguardasse un incidente isolato verificatosi nel corso degli scontri, come la maggioranza suggerisce. Nel caso di manifestazioni di massa, che stanno diventando sempre più frequenti in un mondo globalizzato, l'obbligo di tutelare il diritto alla vita garantito dalla Convenzione assume necessariamente un'altra dimensione.

3. Prima di tutto, per quanto riguarda il quadro normativo nazionale che disciplina l'uso eccessivo della forza, che, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, deve essere in grado di proteggere la vita dei manifestanti, si osserva che le defezioni hanno svolto un ruolo decisivo per il decesso del figlio dei ricorrenti. Il Governo non ha fatto riferimento ad alcuna disposizione specifica che disciplini l'uso delle armi da fuoco durante le operazioni di polizia, e infatti ha osservato che le circolari erano semplicemente state emanate dal comando dei carabinieri facendo riferimento alle disposizioni generali del codice penale (cfr. punto 207 della sentenza).

4. I Principi delle Nazioni Unite del 1990 sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine, che la sentenza cita tra i pertinenti documenti internazionali (cfr. punto 154 della sentenza), danno indicazioni in questo senso che non è possibile ignorare. Il preambolo precisa che "[i] principi di base ..., che sono stati formulati per aiutare gli Stati membri nel loro compito di assicurare e promuovere il ruolo dei funzionari di polizia, dovrebbero essere presi in considerazione e rispettati da parte dei Governi nel quadro delle loro legislazioni e prassi nazionali, ed essere portati all'attenzione delle forze dell'ordine così come di altre persone, come giudici, pubblici ministeri, avvocati, membri del potere esecutivo e legislativo, nonché cittadini".

5. Per quanto riguarda l'uso delle armi da fuoco, il punto 2 dei Principi è fondamentale: "I governi e le forze dell'ordine dovrebbero sviluppare una vasta serie di mezzi e dotare i funzionari preposti al rispetto della legge di vari tipi di armi e munizioni per consentire un uso differenziato della forza e delle armi da fuoco. Questi dovrebbero includere lo sviluppo di armi paralizzanti non letali da usare in situazioni appropriate, al fine di limitare progressivamente l'applicazione di mezzi capaci di causare la morte o lesioni alle persone. Allo stesso scopo, si dovrebbero fornire anche ai funzionari di polizia attrezzature difensive come scudi, caschi, giubbotti antiproiettile e mezzi blindati di trasporto, per ridurre la necessità di utilizzare armi di ogni tipo".

6. È vero che, nelle circostanze particolari del caso, data la violenza degli attacchi cui MP e i suoi colleghi erano sottoposti, non vi è stata alcuna garanzia che i proiettili di gomma avrebbero avuto un effetto deterrente per scongiurare il pericolo rappresentato da un gran numero di manifestanti armati di corpi contundenti. Lo stesso si può dire in molte situazioni analoghe con le quali si confrontano le forze dell'ordine. Per questo motivo non sosteniamo che gli ufficiali, nella fattispecie, avrebbero dovuto essere dotati *solo* di armi non letali; lo Stato ha il potere di decidere che le forze di polizia siano *anche* dotate di pistole con munizioni dal vivo. Tuttavia, una cosa è certa: M.P. *non* aveva mezzi alternativi di difesa a sua disposizione. Mentre avrebbe potuto sparato in aria o in un angolo diverso, non aveva armi con cui difendersi diverse dalla pistola Beretta Parabellum.

7. Per quanto riguarda poi il secondo aspetto dell'obbligo di proteggere la vita di cui all'articolo 2 della Convenzione, vale a dire la pianificazione e la gestione delle operazioni di polizia, crediamo che ci fosse una mancanza di organizzazione imputabile allo Stato. Nella sentenza *Halis Akın c. Turchia* (n. 30304/02, § 24, 13 gennaio 2009), la Corte ha ribadito che "[i]n linea con l'importanza di questa disposizione in una

società democratica, si deve, nell'ambito della sua valutazione, sottoporre l'uso eccessivo della forza ad un esame più attento, prendendo in considerazione non solo le azioni degli agenti delle forze dell'ordine dello Stato, ma anche tutte le altre circostanze comprese la pianificazione e il monitoraggio delle azioni in esame ".

8. MP, uno dei numerosissimi carabinieri presenti sulla scena e la persona che ha sparato il colpo mortale, era un giovane di 20 anni e undici mesi, che svolgeva il servizio militare da soli dieci mesi. Inoltre, non risulta dal fascicolo che avesse ricevuto una formazione specifica relativa alle operazioni di ordine pubblico o alla condotta da avere in caso di disordini durante le manifestazioni. Infine, data la sua giovane età e la mancanza di esperienza, è difficile accettare il fatto che egli non abbia ricevuto più sostegno dai suoi ufficiali superiori e, soprattutto, che non gli sia stata data particolare attenzione una volta che era stato giudicato non più idoneo a proseguire a causa del suo stato fisico e mentale. In queste circostanze, inoltre, il fatto che fosse rimasto in possesso di una pistola caricata con proiettili veri è particolarmente problematico.

9. Tale situazione era in chiara contraddizione con il punto 18 dei Principi Generali delle Nazioni Unite, secondo cui: "I poteri pubblici e le autorità di polizia devono assicurarsi che tutte le forze dell'ordine vengano selezionate mediante procedure adeguate, che presentino le qualità morali e i requisiti psicologici e fisici richiesti per il buon esercizio delle loro funzioni e che ricevano una formazione professionale costante e completa. È opportuno verificare periodicamente se essi continuano ad essere idonei all'esercizio di tali funzioni. "

10. Per quanto riguarda infine l'attacco alle jeep - che, per inciso, non erano dotate di griglie di protezione sul finestrino laterali e posteriore - era ovviamente concepibile che i veicoli potessero essere aggrediti, anche se destinati al trasporto degli agenti feriti piuttosto che al sostegno del personale di polizia in caso di scontri con i manifestanti. In una situazione di guerriglia urbana c'era da aspettarsi che i manifestanti non avrebbero necessariamente distinto tra veicoli corazzati e quelli volti a fornire supporto logistico.

11. Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo che le carenze nell'organizzazione delle operazioni di polizia dovrebbero essere valutate sulla base sia dei criteri di selezione dei carabinieri armati dispiegati a Genova che dell'incapacità di prendere in considerazione la particolare situazione di MP, che, pur versando in uno stato di angoscia e di panico, era stato lasciato in un veicolo non adeguatamente protetto, con un'arma letale come unico mezzo di difesa. L'obbligo di proteggere la vita umana chiedeva un maggiore sostegno da fornire al giovane agente.

12. Al punto 253 della sentenza, la maggioranza stabiliva che il ricorso non riguardava l'organizzazione delle operazioni di ordine pubblico durante il G8 in quanto tale, ma si limitava a esaminare, tra le altre cose, se, nella organizzazione e la pianificazione di tale evento, si fossero verificati inadempimenti che potessero essere collegati direttamente al decesso di Carlo Giuliani. Secondo noi, la risposta è affermativa. La mancanza di un appropriato quadro normativo sull'uso di armi da fuoco, *congiuntamente* alle defezioni nella preparazione delle operazioni di polizia e nella formazione del personale, comportano un serio e reale problema al mantenimento dell'ordine pubblico durante il summit G8. A nostro parere, queste mancanze devono essere considerate in nesso con il decesso di Carlo Giuliani. Se le dovute misure fossero state prese, si sarebbero ridotte notevolmente le probabilità che l'attacco dei manifestanti alla jeep avesse un esito così tragico.

13. Per quanto riguarda il piano procedurale dell'articolo 2 della Convenzione, sorgono due domande. La prima riguarda la questione se le condizioni in cui l'autopsia e la cremazione del corpo sono state effettuate abbiano compromesso l'efficacia delle indagini, mentre la seconda riguarda la decisione di non avviare un procedimento contro i funzionari di polizia.

14. Le circostanze dell'autopsia rivelano carenze imputabili alle autorità. Prima di tutto, i ricorrenti avevano avuto tarda notizia di questa fase delle indagini, risultando per loro impossibile nominare un consulente di propria scelta. Inoltre, come le stesse autorità inquirenti avevano sottolineato, la relazione peritale era "superficiale", avendo i medici omesso, in particolare, di estrarre e registrare un elemento di prova determinante, quale il frammento di proiettile dalla testa della vittima. Naturalmente, non vi è alcuna certezza che le perizie effettuate sul frammento avrebbero dato una risposta definitiva alla domanda se il proiettile fatale fosse stato deviato da un oggetto prima di colpire il parente dei ricorrenti. Tuttavia, esse avrebbero potuto fare luce in materia (il modo in cui il frammento era stato deformato, per esempio, o la presenza di tracce di materiale avrebbero potuto contribuire a ricostruire la sua traiettoria). Inoltre, è pratica comune, nella realizzazione di autopsie, estrarre e registrare qualsiasi oggetto presente nel corpo umano che avrebbe potuto contribuire al decesso della persona.

Uno dei periti, il Dott. Salvi, ha dichiarato durante il "processo dei 25" che il frammento in questione era molto piccolo e molto difficile da recuperare dalla massa di tessuto cerebrale e, soprattutto, non aveva alcuna utilità ai fini della perizia balistica. Sia come sia, spettava ai periti di medicina legale fare gli sforzi necessari per registrare qualsiasi oggetto in grado di chiarire le circostanze del decesso e dell'azione

letale in un omicidio che aveva attirato un eccezionale livello di attenzione da parte dei media. L'affermazione dei periti secondo cui il frammento era irrilevante ai fini balistici era sbagliata: in vista delle dichiarazioni di MP era di vitale importanza stabilire se egli avesse sparato verso l'alto, allo scopo di spaventare i suoi aggressori, o all'altezza del petto, con l'obiettivo di colpirli o accettare il rischio di ucciderli.

Alla luce delle considerazioni che precedono, crediamo che le condizioni in cui l'autopsia è stata condotta abbia dato luogo alla violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano procedurale.

15. Il Governo giudicava la condotta dei ricorrenti "ambigua". I ricorrenti, affermava il Governo, sapevano che l'esito dell'autopsia ordinata dal pubblico ministero sarebbe stato reso noto dopo sessanta giorni. La preoccupazione di garantire che gli esami fossero effettuati in modo professionale li avrebbe indotti o a contestare la legittimità dell'autopsia o a chiedere che venisse ripetuta. Lungi dal fare ciò, avevano chiesto il permesso di cremare i resti del corpo. In tal modo essi avevano saputo, o avrebbero dovuto sapere, che se la loro richiesta fosse stata accolta nessun ulteriore esame del corpo sarebbe stato possibile. Se i ricorrenti avessero voluto far ripetere le perizie medico-legali, secondo il Governo, avrebbero fatto seppellire loro figlio.

16. Reputiamo che una famiglia che ha subito una tale tragedia non possa essere criticata per non aver considerato tutte le ipotetiche conseguenze della richiesta di consegna dei resti del figlio, subito dopo la sua morte. Anche se i ricorrenti avessero chiesto il permesso di cremare il corpo, l'ufficio del pubblico ministero avrebbe potuto rifiutare la richiesta o insistere sul fatto che la cremazione non doveva essere eseguita fino alla pubblicazione dei risultati dell'autopsia. Su quest'ultimo punto sarebbe stato preferibile che ai periti medico-legali fosse stato dato un termine più breve per il completamento del loro compito. Un periodo di sessanta giorni per la preparazione di un rapporto lungo qualche pagina in un caso tanto delicato e ampiamente pubblicizzato appare eccessivo.

17. In tali circostanze crediamo che la Grande Camera avrebbe dovuto confermare e rinforzare le motivazioni della Corte secondo cui le circostanze concernenti l'autopsia e la cremazione del corpo del figlio dei ricorrenti comportavano una violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano procedurale.

18. La seconda questione è se la mancanza di una indagine volta a stabilire eventuali responsabilità da parte di alcuni funzionari di polizia abbia violato gli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 2.

Abbiamo appena concluso che vi era una serie di mancanze, imputabili alle autorità

italiane, in termini di sostegno fornito a MP e valutazione della sua situazione particolare, durante il G8 di Genova, e in termini di organizzazione delle operazioni di polizia. Stando così le cose, c'era l'obbligo di avviare le indagini per chiarire questi aspetti? L'indagine interna si era limitata alle circostanze esatte dell'incidente, esaminando solo se gli agenti direttamente coinvolti dovessero essere ritenuti responsabili, senza cercare di far luce su eventuali carenze nella pianificazione e gestione delle operazioni di ordine pubblico.

19. Naturalmente siamo d'accordo che sarebbe irragionevole imporre ad uno Stato di avviare una indagine penale quando nessun reato è stato commesso. Coerentemente ai principi generali del diritto penale comune agli Stati contraenti, nelle circostanze del caso presente le uniche persone che potevano essere ritenute penalmente responsabili erano MP e FC, che sono stati messi sotto inchiesta e nei cui confronti sono stati avviati procedimenti penali. Tuttavia, tale procedimento, condotto dalle autorità inquirenti, si è concluso con una richiesta di archiviazione sulla base degli articoli 52 e 53 del codice penale (cfr. punti 67 e seguenti della sentenza), concessa dal giudice delle indagini preliminari di Genova (cfr. punti 82 e seguenti della sentenza), escludendo quindi ogni possibilità di contraddittorio davanti al giudice.

20. È vero che estendere gli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 2 ad altre persone imporrebbe un onere eccessivo e impraticabile per lo Stato convenuto e potrebbe essere in contrasto con l'articolo 7 della Convenzione. Resta il fatto, tuttavia, che un'indagine capace di condurre alla identificazione ed, eventualmente, alla punizione dei responsabili potrebbe essere anche di carattere disciplinare. A questo proposito, è sorprendente che, a seguito della morte di un manifestante in seguito all'uso eccessivo della forza da parte di un agente dello Stato (un evento estremamente raro in Italia), il Governo abbia riconosciuto che nessuna inchiesta amministrativa o disciplinare è stata avviata sui rappresentanti delle forze dell'ordine. Dichiaratamente, nessuna indagine avrebbe potuto concludere che vi era prova di illecito disciplinare nella formazione e nel supporto dato a MP o, più in generale, nell'organizzazione delle operazioni di polizia. Tuttavia, un'inchiesta avrebbe potuto ugualmente fare luce sulle circostanze concernenti taluni aspetti del caso che sono sfortunatamente rimasti oscuri (in particolare, i criteri usati per selezionare e formare gli agenti di polizia durante il G8 e i motivi per cui la situazione personale di MP non era stata presa dovutamente in considerazione).

21. Il fatto che nessuna indagine disciplinare fosse stata istituita nei confronti dei *carabinieri* appare basarsi su un'idea preconcepita che nonostante il tragico evento non vi era nessuna critica da muovere avverso gli ufficiali impiegati sul campo o il modo in cui gli ordini erano stati dati attraverso la catena di comando. Tuttavia, è chiaro da

tutti gli argomenti addotti dal Governo in questo caso che i pericoli legati ai disordini e ai rischi affrontati dai due agenti di polizia erano in gran parte prevedibili. L'approccio adottato è difficilmente conciliabile con gli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 2 della Convenzione.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI TULKENS, ZUPANCIC,
GYULUMYAN E KARAKAS

(Traduzione)

Con nostro grande rammarico non possiamo sottoscrivere l'opinione maggioritaria, non solo in relazione alla constatazione che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano materiale e procedurale circa il quadro legislativo nazionale in materia di uso eccessivo della forza, di dotazione di armi alle forze dell'ordine durante il G8 di Genova e di organizzazione e pianificazione delle operazioni di polizia al G8 (i punti cui ci riferiamo sono condivisi dai giudici Rozakis, Ziemele e Kalaydjieva), ma anche in relazione alla constatazione (punto 1 delle disposizioni operative) che l'uso eccessivo della forza fosse "assolutamente necessario" nelle particolari circostanze di questo caso.

1. A proposito dell'articolo 2 della Convenzione e sulla questione se il colpo mortale fosse giustificato, non abbiamo dubbio sull'esistenza di una minaccia seria ed obiettiva nei confronti di MP al momento in cui ha sparato il colpo fatale. Come le fotografie e riprese audiovisive presentate dalle parti dimostrano, la jeep con MP a bordo era circondata da manifestanti che stavano lanciando diversi oggetti e avevano cercato di afferrare MP per le gambe per tirarlo giù dal veicolo; la possibilità di un linciaggio non era esclusa. Inoltre, prima di sparare i colpi, M.P. aveva esibito chiaramente l'arma e avvertito i manifestanti, gridando loro di andarsene se non volevano essere uccisi. Persino nella confusione che regnava attorno alla jeep in quel momento, la vista di un'arma carica, unitamente alla minaccia rappresentata da MP, dovevano aver indicato ai manifestanti in termini non incerti che il carabiniere era pronto a difendere la sua vita e la sua integrità fisica e mentale usando l'arma letale.

2. Nonostante ciò, il figlio dei ricorrenti aveva deciso di continuare il suo assalto alla vettura dei carabinieri e ai suoi occupanti, avvicinandosi alla jeep e brandendo un estintore, facendo temere che potesse usarlo come oggetto contundente. Si potrebbe quindi sostenere che il figlio dei ricorrenti era responsabile per la sua azione illecita, che aveva innescato il tragico corso dagli eventi (v., *mutatis mutandis*, *Solomou e altri c. Turchia*, no. 36.832/97, § 48, 24 giugno 2008); secondo tale tesi, egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua azione lo avrebbe esposto al rischio di una reazione da parte degli occupanti del veicolo, eventualmente con l'utilizzo delle armi di cui i carabinieri disponevano.

3. Vi è, tuttavia, un fattore che contrasta con questa interpretazione degli eventi e che la sentenza della Grande Camera non prende in considerazione. Quando è stato interrogato da un rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero, MP ha dichiarato di non aver mirato a nessuno e che nessuno era all'interno del suo campo di visibilità al momento degli spari. Se crediamo nella veridicità di questa affermazione - che è stata resa da MP, la cui credibilità non è mai stata messa in discussione dai tribunali nazionali - se ne deduce che il carabiniere non ha visto l'aggressore avvicinarsi con un estintore e non mirava a lui. L'articolo 52 del codice penale italiano ("il cp") afferma che le persone che commettono un reato possono rivendicare la legittima difesa se sono costretti a commettere il reato dalla necessità di difendere i propri diritti contro un pericolo reale. Tale necessità comporta una percezione soggettiva dell'esistenza di tale pericolo, come dimostra il fatto che la legge italiana (articolo 55 del cp), prevede la possibilità di perseguire l'autore del reato per eccesso colposo, quando, a seguito di negligenza o di una valutazione sbagliata ma punibile della situazione, oltrepassa i limiti "dettati dalla necessità". Ne consegue che i colpi sono stati motivati dai tentativi di MP di difendersi non contro l'azione illegittima di Carlo Giuliani, ma contro il pericolo globale rappresentato dall'attacco dei manifestanti alla jeep.

4. Resta da stabilire se la reazione MP fosse "proporzionata" al pericolo che cercava di evitare. A tal fine, era di importanza decisiva stabilire la traiettoria del colpo sparato da MP. Mentre la minaccia imminente del lancio di un oggetto con un notevole potenziale distruttivo giustifica lo sparo ad altezza petto, uno stato generale di pericolo può giustificare solo gli spari in aria (v., in particolare, *Kallis e Androulla Panayi c. Turchia*, no. 45.388 / 99, § 63, 27 ottobre 2009, in cui la Corte ha precisato che l'apertura del fuoco deve, *se possibile*, essere preceduta da colpi di avvertimento). Se M.P. non ha visto nessuno mirare a lui in maniera diretta e individuale, la sua reazione dovrebbe essere preordinata a disperdere piuttosto che ad eliminare gli assaltatori.

5. In altre parole, il lancio dei colpi di avvertimento sarebbe compatibile con i requisiti di cui all'articolo 2 della Convenzione nel suo aspetto sostanziale se facessero trasparire che la "difesa" di MP non era giustificata dalla necessità di fermare un attacco che rischiava di comportare conseguenze immediate di natura grave che non potevano essere evitate mediante un'azione meno radicale (il "pericolo attuale di un'offesa ingiusta" di cui all'articolo 52 del cp). Ciò si evince dal test di "assoluta necessità", che impone che la forza impiegata sia strettamente proporzionata agli scopi perseguiti (v. *Andronicou e Constantinou c. Cipro*, 9 ottobre 1997, § 171, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1997-VI). Se i metodi meno pericolosi per la vita umana possono ragionevolmente essere considerati sufficienti a raggiungere l'obiettivo di "difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegittima" o "allo scopo di reprimere una

rivolta", tali metodi devono essere utilizzati. Inoltre, il codice penale italiano (l'articolo 52 *in fine*) sembra adottare un approccio simile richiedendo che la "difesa sia proporzionata all'offesa".

6. In breve, se M.P. stava cercando di difendersi contro l'attacco dei manifestanti alla jeep, piuttosto che contro il figlio dei ricorrenti singolarmente, non si può concludere che vi fosse una seria minaccia alla sua persona, di imminenza tale che solo colpi sparati all'altezza del petto avrebbero potuto evitare. Se è vero che la jeep era circondata da manifestanti e oggetti vari che venivano gettati contro, resta il fatto, come dimostrano le fotografie del fascicolo, che, quando MP estrasse la pistola e aprì il fuoco, nessuno, fatta eccezione di Carlo Giuliani, lo stava aggredendo direttamente, sia individualmente che a distanza ravvicinata. I colpi in aria probabilmente sarebbero stati sufficienti a disperdere gli aggressori; altrimenti, MP avrebbe ancora avuto il tempo di difendersi con altri colpi, questa volta mirando a quegli individui che, nonostante i colpi di avvertimento, avevano scelto di continuare l'attacco. Si deve ricordare in proposito che MP aveva una pistola automatica, caricata con quindici round di munizioni.

7. Alla luce di quanto precede, e come abbiamo già osservato, era di importanza decisiva stabilire la traiettoria dei proiettili sparati da MP. Su questo punto, due teorie sono state avanzate. Secondo la prima, sostenuta dai ricorrenti, il colpo mortale è stato sparato ad altezza petto; secondo la seconda, sostenuta dal Governo e considerata più probabile dal giudice istruttore, il proiettile è stato sparato verso l'alto e deviato in direzione di Carlo Giuliani, dopo la collisione con un oggetto (probabilmente un sasso) lanciato dai manifestanti.

8. Se accettiamo la seconda versione degli eventi, e cioè che il proiettile è stato sparato verso l'alto, ogni possibilità di violazione dell'articolo 2 è esclusa, sulla base del fatto che un fattore imprevedibile e incontrollabile ha trasformato l'azione di avvertimento di MP in un colpo fatale (vedere *Bakan c. Turchia*, no. 50.939/99, § § 52-56, 12 giugno 2007, in cui il colpo di avvertimento sparato durante un inseguimento era rimbalzato e accidentalmente aveva ucciso il parente dei ricorrenti, inducendo la Corte ad affermare che il decesso era stata causato da una "disavventura"). Anche nel panico generato da un attacco violento e inaspettato, le forze dell'ordine dovrebbero sparare colpi di avvertimento prima di ricorrere alla forza mortale. Tuttavia, non possono essere privati di qualsiasi mezzo di difesa, essendo necessario - statisticamente improbabile, ma teoricamente sempre presente durante gli scontri tra polizia e manifestanti - che la traiettoria di un proiettile possa essere deviata a seguito di una collisione con un oggetto volante.

9. Se, d'altra parte, MP avesse sparato ad altezza petto, si sarebbe dovuto concludere che, a nostro avviso, l'uso eccessivo della forza non era "assolutamente necessario" ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione.

10. In queste circostanze, è criticabile che le indagini interne non abbiano potuto stabilire con certezza se il proiettile fosse rimbalzato prima di colpire Carlo Giuliani. Il giudice istruttore ha semplicemente precisato che la natura potente dell'arma e la bassa resistenza del tessuto del corpo attraverso il quale aveva viaggiato il proiettile "è servito a confermare la teoria dell'oggetto intermedio".

11. Osserveremmo che le autorità avevano una serie di elementi a loro disposizione per calcolare la traiettoria del proiettile mortale: le varie relazioni peritali; il fatto che il proiettile fosse frammentato; il fatto che il filmato mostrasse un oggetto in disintegrazione nell'aria poco prima che Carlo Giuliani cadesse a terra; la teoria avanzata dai consulenti di parte secondo cui la frammentazione del proiettile poteva essere causata dai fattori esterni alla collisione del sasso; e le fotografie scattate prima e subito dopo il colpo fatale e durante l'autopsia.

12. La fotografia scattata pochi istanti prima il colpo mostra la pistola ad altezza petto (vedi anche il punto 6 dell'opinione parzialmente dissenziente del giudice Bratza, allegata alla sentenza della Camera), ad un angolo compatibile con la ferita presentata da Carlo Giuliani (secondo la relazione autoptica, il proiettile è entrato nel corpo attraverso la cavità oculare sinistra ed è uscito attraverso la parte posteriore del cranio, attraversando il corpo verso il basso). Pertanto, anche se non è impossibile, è improbabile che (a) MP abbia sollevato la pistola quando ha sparato il colpo; (b) il proiettile sia rimbalzato da un oggetto volante; (c) l'angolo di collisione tra l'oggetto e il proiettile fosse tale da colpire la vittima dove lo avrebbe colpito se la pistola non avesse cambiato posizione.

13. Per quanto riguarda lo scenario (b) di cui sopra, va osservato che le foto scattate poco prima del colpo fatale non mostrano alcun pietra o altro oggetto librarsi in aria. Ciò sembrerebbe indicare che nei momenti relativi allo sparo i manifestanti non erano impegnati nel lancio di oggetti. Ciò suggerisce che la probabilità statistica di uno qualsiasi dei tre scenari è bassa; la probabilità che tutte e tre si verifichino in rapida successione è ancora più piccola.

14. Dal punto di vista della giurisprudenza della Corte, ove il ricorrente fornisce la prova diretta che è stato fatto uso eccessivo della forza, spetta al Governo dimostrare

il contrario (vedi *Toğcu c. Turchia*, no. 27.601/95, § 95, 31 maggio 2005, e *Akkum e altri c. Turchia*, no. 21.894/93, § 211, CEDU 2005-II). Noi crediamo che lo stesso dovrebbe valere quando il Governo si basa su una teoria statisticamente improbabile, al fine di contrastare la versione dei fatti dei ricorrenti, che è corroborata da prove visive; spettava alle autorità dimostrare che si erano verificati eventi molto rari. Nella sua decisione di archiviazione, il giudice istruttore osservava che le perizie balistiche non erano riuscite a stabilire la traiettoria iniziale del tiro.

15. Infine, ci sembra che la sentenza della Grande Camera non pone i fatti che hanno originato questo tragico evento nel loro giusto contesto. Procedendo come se il caso riguardasse una situazione di violenza individuale, la Grande Camera conclude che l'uso eccessivo della forza è stato necessario in difesa della persona ai sensi dell'articolo 2 § 2 (a) della Convenzione (v. punto 194 della sentenza). Di conseguenza, essa ritiene necessario esaminare se l'uso della forza fosse anche inevitabile "in azione legittimamente presa allo scopo di reprimere una sommossa o un'insurrezione" ai sensi del comma (c) del secondo comma dell'articolo 2 (vedi punto 196 della sentenza). Tuttavia, era proprio questa la questione fondamentale da esaminare in questo caso.

16. Tali considerazioni ci inducono a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione sul piano materiale.

**OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI TULKENS, ZUPANČIČ,
ZIEMELE E KALAYDJIEVA**

(Traduzione)

Non possiamo concordare sulle conclusioni della maggioranza in relazione al punto 6 delle disposizioni operative, secondo cui non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 13 sul diritto ad un ricorso effettivo.

Una delle questioni cruciali in relazione all'articolo 13 della Convenzione è il fatto che i ricorrenti non potevano partecipare al procedimento penale come parti civili in quanto il giudice istruttore aveva archiviato il caso. Erano stati così privati del sostegno delle autorità inquirenti per stabilire i fatti e produrre la prova.

Sostenere a questo proposito, come la sentenza fa, che "nulla impediva ai ricorrenti di intentare un'azione civile di risarcimento prima o contestualmente al procedimento penale" (cfr. punto 337 della sentenza) ci sembra non solo teorica, ma anche illusoria, poiché in ogni caso la Grande Camera ritiene che l'intera operazione di polizia sia stata perfettamente legittima.

GIULIANI E GAGGIO c. ITALIA SENTENZA

GIULIANI E GAGGIO c. ITALIA SENTENZA

GIULIANI E GAGGIO c. SENTENZA ITALIA – OPINIONI SEPARATE

GIULIANI E GAGGIO v. SENTENZA ITALIA – OPINIONI SEPARATE

Licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate

L'OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ("CCPL" O "LICENZA"). L'OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D'AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL'OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.e. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per

"Collezione di Opere", un'opera, come un numero di un periodico, un'antologia o un'enciclopedia, nella quale l'Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un'unità collettiva. Un'opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;

"Opera Derivata", un'opera basata sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un'Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l'Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell'Opera in relazione con un'immagine in movimento ("synching") sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;

"Licenziante", l'individuo o l'ente che offre l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;

"Autore Originario", il soggetto che ha creato l'Opera;

"Opera", l'opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;

"Tu"/"Te", l'individuo o l'ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza.

2. Libere utilizzazioni.

La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull'Opera derivanti dalla legge sul diritto d'autore o da altre leggi applicabili.

3. Concessione della Licenza.

Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:

riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;

distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all'Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati, ma a parte questo non hai diritto di realizzare Opere Derivate. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(d) e (e).

4. Restrizioni.

La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni

Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell'Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l'Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della

presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.c, come da richiesta.

Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell'Opera con altre opere protette dal diritto d'autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d'autore.

Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell'Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera. Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.

Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l'Opera sia di tipo musicale

Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell'Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisca a partire dall'Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Compensi per la comunicazione al pubblico dell'Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l'Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell'Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d'autore (ad es. per l'inserimento dell'Opera in un'antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l'utilizzazione dell'Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l'equo compenso spettante all'autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell'art. 18-bis l. 633/1941).

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSÌ COM'È" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

6. Limitazione di Responsabilità.

SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

7. Risoluzione

La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b e 4.c, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.

Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d'autore sull'Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell'Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

8. Varie

Ogni volta che Tu distribuisce, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l'Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.

La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente all'Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.

Clausola iCommons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l'Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d'autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell'attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.